

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 luglio 1994

SI PUBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1994, n. 11.

Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili) . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1994, n. 12.

Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1994, n. 13.

Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso per la formazione di educatori professionali. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 14.

Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione . . . . . Pag. 5

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1994, n. 12.

Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1994, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) e disposizioni varie . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 14.

Disposizioni integrative alle leggi regionali 15 maggio 1978, n. 36 e 9 giugno 1989, n. 36 relative a provvedimenti in favore dello sport in Sardegna . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 15.

Nuovi incentivi per le attività industriali . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 16.

Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 17.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 - Fermo temporaneo delle attività di pesca e adeguamento dei massimali di contribuzione previsti dalla legislazione regionale a favore della pesca e dell'acquacoltura . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 18.

Interventi a favore dell'agricoltura. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 18, e modificazioni delle leggi regionali 14 maggio 1984, n. 21, 31 dicembre 1984, n. 36, 27 giugno 1986, n. 44, 17 novembre 1986, n. 62, 28 settembre 1990, n. 43 e 27 agosto 1992, n. 17 . . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 19.

Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26<sup>a</sup> (Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102). . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 20.

Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.R.I.S.A. di Alghero . . . . . Pag. 23

## REGIONE TOSCANA

LEGGI REGIONALI 29 marzo 1994, n. 27. 13  
Ulteriore integrazione alle leggi regionali numeri 47 e 48 del 13 giugno 1983 Pag. 23

LEGGI REGIONALI 6 aprile 1994, n. 28.  
Estinzione dell'Associazione Intercomunale Area Pratese e successione della Provincia di Prato. Pag. 24

LEGGI REGIONALI 12 aprile 1994, n. 29.  
Interventi straordinari a favore delle imprese toscane Pag. 24

LEGGI REGIONALI 18 aprile 1994, n. 30.  
Ente Toscano di Sviluppo Agricolo Forestale E.T.S.A.F. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994. Approvazione Pag. 29

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGI REGIONALI 22 aprile 1994, n. 4.  
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1993, n. 26. Pag. 29

LEGGI REGIONALI 28 aprile 1994, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluricennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994) . . . Pag. 29

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGI PROVINCIALI 23 agosto 1993, n. 18.

Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia. Pag. 30

## AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Campania 15 novembre 1993, n. 39, recante: «Regolamentazione e fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 50 del 22 novembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3<sup>a</sup> serie speciale - n. 17 del 30 aprile 1994) . . . Pag. 63

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1994, n. 11.

**Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 3 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è aggiunto il seguente:

«5-bis. È considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)».

## Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 62/1993 è sostituito dai seguenti:

«1. La legge regionale 16 maggio 1988, n. 35 (Disposizione integrativa della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34: Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) è abrogata.

1-bis. La legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 (Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) è abrogata, ad eccezione dei commi 2 e 3 dell'art. 15, concernenti la disciplina delle anticipazioni sui contributi statali per impianti idroelettrici, con riferimento alla possibilità di porre a carico del bilancio regionale le somme anticipate dalla Regione e non liquidate dallo Stato ed alle modalità di restituzione delle anticipazioni stesse, e degli art. 23 (Revoca dei contributi) e 24 (Sanzioni amministrative)».

## Art. 3.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 62/1993 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini della disposizione contenuta nel comma 2 è considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 47/1985».

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 aprile 1994

VIERIN

94RD427

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1994, n. 12.

**Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 3 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce e sostiene, mediante erogazione di contributi, la funzione sociale e l'attività istituzionale delle sezioni regionali delle seguenti associazioni di categoria:

- a) Associazione nazionale mutilati invalidi civili;
- b) Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra;
- c) Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro;
- d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
- f) Unione italiana ciechi;
- g) Unione nazionale mutilati per servizio.

2. Eventuali altre associazioni di categoria, da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge, saranno individuate con deliberazione della Giunta regionale scelta la competente Commissione consiliare.

## Art. 2.

## Criteri di ripartizione dei contributi

1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni indicate nell'art. 1 è basata su un sistema a punteggio.

2. Ogni associazione riceve un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- a) per ogni associato, sino ad un massimo ammissibile di 500 punti: punti 1;
- b) sede di proprietà dell'associazione: punti 500;
- c) sede in locazione: punti 1500;
- d) per ogni unità di personale dipendente, sino ad un massimo di 3000 punti: punti 1500;
- e) programma di attività per l'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo con la previsione dei relativi impegni finanziari: punti 500.

3. L'importo del contributo da assegnare ad ogni singola associazione è calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dalle associazioni e moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione.

## Art. 3.

## Procedure

1. Le domande di contributo devono essere presentate dalle associazioni di categoria al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale entro il 30 aprile di ciascun anno per cui si richiede il contributo.

## 2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata l'istanza di contributo, regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione;
- b) copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione;
- c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente nell'ambito della Regione Valle d'Aosta;
- d) dichiarazione attestante il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- e) dichiarazioni attestanti l'ubicazione della sede sul territorio regionale ed il titolo per l'utilizzo;
- f) programma di attività per l'anno a cui la richiesta di contributo si riferisce, con la previsione dei relativi impegni finanziari.

3. A partire dall'anno successivo a quello a cui si riferisce il primo contributo l'associazione deve dimostrare dettagliatamente l'utilizzazione del fondo assegnato.

4. La quota di fondo non utilizzato verrà detratta dal contributo spettante per l'anno successivo.

5. I contributi regionali non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti e debbono essere impiegati per lo svolgimento di attività in ambito regionale. »

## Art. 4.

## Norme transitorie

1. I contributi di cui alla presente legge sono corrisposti alle associazioni di categoria di cui all'art. 1 anche per l'attività svolta nel corso dell'anno 1993.

## Art. 5.

## Determinazione e copertura degli oneri

1. Le spese per l'applicazione della presente legge sono determinate, per il 1994, in L. 40.000.000.

2. A decorrere dal 1995 le spese per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminate annualmente con legge finanziaria.

3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo per L. 40.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 60980 (Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annuo L. 40.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 60980 (Contributi ad enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996.

5. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sull'istituendo capitolo 61000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci.

## Art. 6.

## Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 aprile 1994

VIERI

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1994, n. 13.

## Disposizioni per le provvidenze economiche per gli allievi che frequentano il corso per la formazione di educatori professionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 20 del 3 maggio 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta corrisponde assegni di frequenza agli allievi che partecipano ai corsi per la formazione degli educatori professionali, organizzati dall'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, con sede in Aosta.

2. Gli assegni di frequenza sono differenziati per ogni anno di corso c. per gli anni 1994 e 1995, sono pari a lire:

- a) 450.000 mensili per il primo anno di corso per undici mensilità;
- b) 600.000 mensili per il secondo anno di corso per undici mensilità.

3. L'entità degli assegni di cui al comma 2 è diminuita proporzionalmente alle ore di assenza dai corsi.

## Art. 2.

1. Agli allievi non residenti in Aosta è concesso, per la durata del corso, il rimborso delle spese di alloggio effettivamente sostenute fino ad un massimo di L. 100.000 mensili.

2. Per gli allievi che utilizzano mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede del corso e le varie sedi di tirocinio è concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

3. Agli allievi sono altresì rimborsate le spese di soggiorno comprese al tirocinio.

## Art. 3.

1. La domanda per ottenere l'assegno di frequenza deve essere presentata presso il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, ogni anno entro il primo mese di corso. La liquidazione dell'assegno verrà effettuata mensilmente.

2. Le domande per il rimborso delle spese di alloggio e di viaggio, corredate da idonee pezze giustificative, devono essere presentate presso il servizio indicato al comma 1, al termine di ogni anno di corso.

## Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per il triennio 1994-1995, in L. 100.000.000 annuo.

2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 62040 (Spese per la formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi socio-assistenziali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 62040 (Spese per la formazione del personale dei servizi socio-assistenziali) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996.

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 aprile 1994

VIERIN

94R0429

## LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 14.

**Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 21 del 10 maggio 1994)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

##### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

##### Finalità della legge

1. La presente legge si propone di:

- favorire la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di affezione;
- tutelare gli animali di affezione attraverso la repressione degli atti di crudeltà contro di essi;
- tutelare la salute pubblica e l'ambiente attraverso il corretto trattamento degli animali di affezione.

#### Art. 2.

##### Oggetto della legge: animali di affezione domestici ed urbani

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

- animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui si possono anche far svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;
- animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

#### Capo II

##### TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DOMESTICI

#### Art. 3.

##### Detenzione degli animali: limitazioni

1. È proibito detenere animali selvatici che, per caratteristiche innate e permanenti, non si possono adattare alla civiltà o, comunque, alla vita domestica.

2. È proibito detenere animali di affezione domestici in numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro benessere o, comunque, da nuocere all'igiene, alla salute, alla quiete o all'incolumità dell'uomo o dell'ambiente.

#### Art. 4.

##### Cura degli animali

1. Chiunque possieda o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze di ogni singola specie, a:

- fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;
- assicurare loro la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica;
- assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali medesimi, dell'uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione sia possibilità di adeguato esercizio fisico;
- occuparsi della loro riproduzione nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;
- garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;
- garantire la loro incolumità e, nello stesso tempo, garantire l'incolumità delle persone e degli altri animali con cui possono venire a contatto.

#### Art. 5.

##### Trasporto degli animali

1. Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, in condizioni tali da non pregiudicare la loro salute e da non causare loro pena o sofferenza, nel rispetto delle norme di igiene e sanità pubblica.

2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere strutturati in maniera tale da:

- garantire che al loro interno vi sia una ventilazione, una cubatura d'aria, uno spazio minimo vitale e di movimento adeguati alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate;
- proteggere gli animali trasportati dalle intemperie e dalla possibilità di procurarsi eventuali ferimenti;
- consentire l'ispezione e la cura degli animali trasportati.

#### Art. 6.

##### Divieto di sfruttamento degli animali

- È vietato sfruttare gli animali di affezione domestici.
- Gli animali possono essere impiegati dall'uomo per lavoro o per altre attività nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

#### Art. 7.

##### Divieto di abbandono degli animali

- È vietato abbandonare gli animali di affezione domestici.
- Chiunque possieda o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità al mantenimento, deve provvedere, a proprie spese, affinché la loro soppressione avvenga in modo esclusivamente eutanasico tramite l'intervento di medici veterinari, ovvero deve segnalare l'evenienza, indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta per essere autorizzato, a proprie spese, a consegnare gli animali ad apposite strutture pubbliche o private atte ad accoglierli.

## Art. 8.

*Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli animali di affezione domestici*

1. È vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione domestici se non per immediata e necessaria difesa della propria o di altra persona.

2. Chiunque possieda o detenga animali di affezione domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, deve segnalare al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta o a veterinari liberi professionisti i quali, se lo ritengono necessario, provvedono alla soppressione in modo esclusivamente eutanasico.

3. Il servizio ed i veterinari di cui al comma 2 devono rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi una dichiarazione dell'avvenuto abbattimento dalla quale risultino:

- generalità ed indirizzo del proprietario o detentore;
- specie e descrizione dell'animale soppresso;
- eventuale marca di identificazione dell'animale, soppressa;
- causa della soppressione;
- luogo, data, timbro e firma del veterinario esecutore.

4. Qualora la soppressione sia attuata da veterinari liberi professionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 3 al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

## Art. 9.

*Divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali*

1. È vietato, in ogni caso, sperimentare su animali di affezione vivi o effettuare pratiche di vivisezione.

2. Chiunque possieda o detenga animali di affezione domestici in Valle d'Aosta non può cederli, in nessun caso, a istituti o laboratori che effettuano esperimenti su animali vivi\* che praticano la vivisezione, anche se situati fuori del territorio della Regione.

3. È consentito lo studio degli animali e dei loro comportamenti, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), in base ai protocolli di ricerca internazionali e a condizioni che, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, questo non implichi, nei loro confronti, maltrattamenti che generino pena o sofferenza.

## Art. 10.

*Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici.*

1. Chiunque intenda procedere all'allevamento, a fini commerciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per gli animali di affezione domestici deve, nel rispetto delle vigenti norme per l'esercizio del commercio, farne preventiva richiesta scritta all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

2. I competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività in corso di allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità pubblica, allevamento di animali ed alle norme della presente legge, formulano un parere scritto per il rilascio agli interessati, da parte dell'autorità comunale competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in questione.

3. I titolari degli esercizi commerciali e delle attività di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico degli animali.

## Capo III

## TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE URBANI

## Art. 11.

*Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli animali di affezione urbani*

1. È vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione urbani se non per immediata e necessaria difesa della propria o di altra persona.

## Art. 12.

*Controllo delle popolazioni di specie di animali*

1. Qualora vi siano specie di animali urbani la cui eccessiva proliferazione, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, costituisca pericolo per l'uomo, per altri animali, per l'ambiente, per l'igiene o per la sanità pubblica, la giunta regionale, sentito il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni di quelle specie di animali avvalendosi anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protettiviste.

2. Il controllo demografico si effettua mediante la limitazione inerente delle nascite da attuarsi, quando possibile, attraverso la sterilizzazione degli animali a cura del servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero, nel caso che la gravità della situazione lo richieda, di medici veterinari liberi professionisti con essa convenzionati.

3. Nel caso che, tra le iniziative disposte dalla giunta regionale, sia prevista anche la cattura degli animali, questi deve essere effettuata con metodologie e mezzi, quali cartucce anestetizzanti, gabbie, reti e simili, tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto, e deve essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati convenzionati, competenti, chiaramente individuati dalla giunta regionale.

4. La soppressione degli animali può essere autorizzata soltanto per quelli di comprovata pericolosità per i quali non è possibile procedere alla cattura e può essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati convenzionati, competenti, individuati dalla giunta regionale.

5. I soggetti preposti alla cattura ovvero all'abbattimento di animali devono essere dotati di specifiche tessere di riconoscimento munito esercitano le funzioni loro attribuite.

## Capo IV

## TRATTAMENTO DEI CANI E DEI GATTI

## Art. 13.

*Istituzione dell'anagrafe regionale canina*

1. Presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è istituita l'anagrafe regionale dei cani consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio della Regione.

2. L'anagrafe regionale canina è uno strumento utile per il controllo sanitario e numerico della popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione ed il controllo del randagismo, per la repressione dell'abbandono dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari o detentori.

3. L'anagrafe regionale canina è gestita dal servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta in collaborazione con i comuni della Regione.

4. Per l'istituzione dell'anagrafe regionale canina la Regione provvede all'acquisto delle attrezzature necessarie per l'allestimento di un apposito sistema informatico ed all'acquisto dei microprocessori occorrenti per il tagging elettronico indolore da applicare ai cani, come previsto dall'art. 17, comma 1.

## Art. 14.

*Iscrizione all'anagrafe regionale canina*

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di un cane, residenti nella Regione ovvero ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, devono provvedere alla sua iscrizione all'anagrafe regionale canina entro novanta giorni dalla nascita o, comunque, per i cani di età superiore, entro sessanta giorni dall'acquisizione del possesso dell'animale.

2. L'iscrizione si effettua, gratuitamente, presso il Comune di residenza o di abituale dimora dei proprietari o detentori del cane.

3. I proprietari o detentori di cagne devono, altresì, segnalare al comune di residenza o di abituale dimora l'eventuale nascita di cuccioli entro quindici giorni dall'evento e non possono arbitrariamente liberarsene o sopprimerli; i cuccioli indesiderati, terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono essere ceduti, a condizione che i proprietari o detentori medesimi abbiano, nel frattempo, provveduto a far sterilizzare le proprie cagne, con le modalità previste all'art. 7, comma 2, al canile regionale, di cui all'art. 21, che provvederà alla loro successiva sistemazione.

4. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe regionale canina ovvero della nascita di cuccioli, devono segnalare la circostanza al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

## Art. 15.

*Codice di identificazione del cane*

1. Ad ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina è assegnato un codice di identificazione all'numerico che contraddistingue in modo specifico e senza possibilità di duplicazione ciascun cane.

## Art. 16.

*Modalità di gestione dell'anagrafe regionale canina*

1. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta predispone e stampa i certificati di iscrizione all'anagrafe regionale canina, redatti in tre copie e recanti i campi necessari per l'acquisizione dei seguenti dati:

a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore del cane;  
b) nome, data di nascita, sesso, razza e caratteristiche somatiche del cane;

c) codice di identificazione, prestampato, da assegnare al cane;  
d) luogo, data, timbro del comune e firma dell'addetto comunale al rilascio dei certificati;

e) luogo, data, timbro e firma del veterinario che ha eseguito l'operazione di tatuaggio sul cane in conformità a quanto previsto dall'art. 17.

2. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta rifornisce periodicamente i comuni della Regione del numero necessario di certificati di iscrizione all'anagrafe regionale canina.

3. I comuni attivano le operazioni di iscrizione dei cani presenti sul proprio territorio all'anagrafe regionale canina provvedendo a:

a) richiedere, periodicamente, all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta il numero necessario di certificati di iscrizione di cui al comma 1;

b) compilare, secondo le indicazioni fornite dai proprietari o detentori di cani presentatisi per iscriverne all'anagrafe il proprio cane ai sensi dell'art. 14, i certificati di iscrizione in triplice copia, rispettando l'ordine progressivo dei codici di identificazione (prestampati);

c) rilasciare una copia del certificato di iscrizione, che deve sempre seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o di detenzione, al proprietario o detentore del cane;

d) trattenerne una copia del certificato di iscrizione e farne pervenire una, entro due mesi dalla data del rilascio, al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

e) segnalare al servizio di cui alla lettera d) eventuali casi di randagismo o di cani vaganti che costituiscono pericolo per l'uomo, per le sue colture, per altri animali o, comunque, per l'igiene e la salute pubblica.

4. Il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, oltre alle normali funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, gestisce l'anagrafe regionale canina provvedendo a:

a) allestire, nell'ambito dei propri uffici, con il supporto di un apposito sistema informatico, il registro della popolazione canina presente nel territorio della Regione;

b) curare il continuo aggiornamento del registro inserendo ed elaborando di volta in volta i dati che pervengono dai comuni della Regione e dai veterinari incaricati di eseguire le operazioni di tatuaggio di cui all'art. 17;

c) trasmettere al servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale ed ai comuni della Regione, ogni anno, una copia aggiornata dell'anagrafe regionale canina;

d) comunicare, semestralmente, i dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protzioniste che ne facciano richiesta;

e) predisporre gli interventi per contrassegnare, mediante il tatuaggio elettronico indolore di cui all'art. 17, ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina.

## Art. 17.

*Operazione di tatuaggio dei cani iscritti all'anagrafe regionale canina*

1. Il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di un comune dell'avvenuta iscrizione di un cane all'anagrafe regionale canina, provvede a contrassegnare il cane mediante l'applicazione di un tatuaggio elettronico indolore con microprocessore da impiantare, di norma, nel collo dell'animale.

2. L'operazione di tatuaggio va compiuta, preferibilmente, tra il sesto ed il nono mese di vita del cane ed è praticata esclusivamente da medici veterinari dipendenti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Unità sanitaria locale o dalla stessa autorizzati.

3. L'operazione di tatuaggio è eseguita presso gli ambulatori predisposti sul territorio della Regione dal servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti convenzionati o autorizzati ovvero presso locali adeguati ed igienicamente idonei messi a disposizione dai comuni.

4. I comuni, su indicazione del servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, rendono noti il calendario, gli orari ed il luogo in cui i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto ad iscriverne il proprio animale all'anagrafe regionale canina devono presentarsi per sottoporre il proprio cane all'operazione di tatuaggio.

5. L'operazione di tatuaggio è gratuita soltanto per i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto all'iscrizione del proprio cane all'anagrafe regionale canina nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge; qualora, per poter eseguire le operazioni di tatuaggio o detentore si rendano necessari interventi di sedazione o contenimento, le relative spese sono a carico dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

6. Il medico veterinario che ha compiuto l'operazione di tatuaggio su di un cane deve indicare l'avvenuto contrassegno segnando luogo, data, e i propri timbro e firma sulla copia del certificato di iscrizione all'anagrafe regionale canina in possesso del proprietario o detentore; il medico veterinario deve, altresì, trasmettere un certificato di avvenuta marcatura, riportante il codice di identificazione del cane, al comune presso cui lo stesso era stato iscritto ed al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che provvede ad allegarlo al certificato di iscrizione precedentemente ricevuto dal comune e ad aggiornare il registro della popolazione canina.

## Art. 18.

*Inscrizione all'anagrafe di cani  
provenienti da fuori della Regione o già tatuati*

1. L'obbligo di iscrizione dei cani all'anagrafe regionale canine e di applicazione del relativo tatuaggio sussiste sia per i cani provenienti da fuori della Regione che rientrano nelle condizioni di cui all'art. 14, comma 1, anche se già tatuati ai sensi di disposizioni normative diverse dalla presente legge, sia per i cani già tatuati a seguito di iniziative di enti cittadini, di associazioni di allevatori di cani o per l'iscrizione a libri genealogici di razza.

## Art. 19.

*Cani esentati dall'obbligo di iscrizione  
all'anagrafe regionale canine*

1. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canine e di applicazione del relativo tatuaggio:

- a) i cani al seguito di proprietari o detentori di passaggio o in soggiorno temporaneo nella Regione, la cui permanenza non si protraggia oltre i novanta giorni;
- b) i cani di età inferiore a sei mesi allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 10.

2. L'introduzione nella Regione di cani da parte di proprietari o detentori, per una permanenza superiore a trenta giorni, deve, comunque, essere segnalata al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta mediante una scheda, predisposta dal servizio medesimo, che viene messa a disposizione di turisti e visitatori tramite i comuni e le aziende di promozione turistica.

3. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno, comunque, l'obbligo di tenere un apposito registro di canine e scarico degli animali.

*Traffimento, cessione, smarrimento, sottrazione,  
ferimento e morte dei cani*

4. I proprietari o detentori di cani, entro cinque giorni dall'evento, devono denunciare al comune, di residenza o di abituale dimora, presso il quale avevano iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canine ai sensi dell'art. 14, i seguenti avvenimenti:

- a) il trasferimento della propria residenza o abituale dimora per periodi superiori a novanta giorni;
- b) la cessione definitiva della proprietà o della detenzione, a qualsiasi titolo, del cane;
- c) lo smarrimento o la sottrazione del cane;
- d) la morte del cane.

2. I comuni provvedono a segnalare gli avvenimenti di cui al comma 1 al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia da parte dei proprietari o detentori dello stesso.

3. Chiunque provochi, accidentalmente, il ferimento o la morte di un cane è tenuto a segnalare la circostanza al canile regionale, di cui all'art. 21, per gli opportuni provvedimenti.

4. I proprietari o detentori di cani, nel caso di morte del proprio animale, non possono arbitrariamente sbarazzarsi del corpo inanimato, ma devono consegnare il cane regionale, di cui all'art. 21, presso il quale si presentava alla morte, nelle strutture appositamente adibite allo scopo.

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione canine presente nella Regione, è istituito in Valle d'Aosta un unico canile, di proprietà regionale, presso cui sono assicurati:

- a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), e successive modificazioni;
- b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- d) il soccorso e le prime cure ad animali vaganti feriti;
- e) il trattamento profilattico e vaccinale degli animali contro le malattie più comuni;
- f) la cremazione dei corpi di animali morti.

2. Il canile regionale deve essere convenientemente isolato fisicamente ed acusticamente da altri edifici, in particolare modo se adibiti a civile abitazione, e la sua ubicazione deve essere approvata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che ne valutano anche l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.

3. Il canile deve essere dotato di un reparto adibito ai cani in custodia temporanea, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un reparto per il ricovero permanente o, comunque, oltre i termini previsti per la custodia temporanea e di un reparto di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli artt. 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e successive modificazioni; il canile deve, altresì, essere dotato, per i cani ivi ricoverati o ospitati presso i rifugi comunali di cui all'art. 23 e per i gatti ospitati presso l'apposito ricovero regionale, di seguito denominato gattile regionale, di cui all'art. 25, di un ambulatorio veterinario, fornito delle attrezzature e del materiale necessari per il trattamento profilattico e vaccinale dei cani, per prelievi di laboratorio, per accertamenti diagnostici, per interventi chirurgici o terapeutici, per l'eventuale soppressione eutanasica di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, per operazioni di tatuaggio dei cani, per interventi di sterilizzazione di cani e gatti, per il soccorso e per le prime cure ad animali vaganti feriti; il canile deve, infine, essere dotato di un crematorio per la cremazione dei corpi di animali morti.

4. La gestione non sanitaria del canile, ivi compresi il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inservibili ed il servizio di trasporto dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti ed associazioni zootecniche, animaliste e protezioneiste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con la Regione ed approvate dalla giunta regionale, nelle quali devono essere previsti dai programmi di attività concordati con il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: l'attività svolta, nell'ambito delle convenzioni, da enti ed associazioni e dal personale da essi impiegato, può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per la gestione non sanitaria del canile, sulla base di programmi concordati.

5. Le spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie e per la gestione non sanitaria del canile sono a carico della Regione.

6. La gestione dell'ambulatorio veterinario e del reparto di isolamento ed osservazione sanitaria è affidata al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, cui competono anche la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario dell'intero canile; le spese relative alla gestione sanitaria del canile e per l'acquisto delle attrezzature e del materiale sanitario occorrenti per l'ambulatorio veterinario e per il reparto di isolamento ed osservazione sanitaria sono a carico dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 22.

*Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale*

1. Le autorità di pubblica sicurezza, il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protettiviste devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvatichiti al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta il quale, qualora sussista pericolo per l'uomo, per le sue colture, per altri animali o, comunque, per l'igiene e la salute pubblica, predispone gli interventi necessari per la loro cattura ovvero, se questa non è possibile, per il loro abbattimento in collaborazione con i comuni e le comunità montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione.

2. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, ovvero il loro abbattimento, nei casi di comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, devono essere attuati con metodologie e mezzi tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e possono essere messi in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati, competenti, convenzionati con i comuni e le comunità montane interessati, individuati dalla giunta regionale su indicazioni fornite dal servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e dai comuni e comunità montane stessi.

3. I soggetti preposti alla cattura ovvero all'abbattimento di animali devono essere dotati di specifiche lesioni di riconoscimento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.

4. In caso di cattura o di ritrovamento di cani vaganti, randagi o inselvatichiti, si deve immediatamente procedere al loro trasferimento presso il canile regionale dove gli stessi sono sottoposti a visita veterinaria da parte di medici veterinari del servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

5. I cani catturati o ritrovati sono custoditi presso il canile regionale per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero alla loro cessione ad eventuali richiedenti; i cani sono tenuti in custodia temporanea per un periodo massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo, i cani devono essere trasferiti nel reparto adibito al ricovero permanente.

6. Qualora sia stato catturato o ritrovato un cane regolarmente tatuato e, quindi, iscritto all'anagrafe regionale canina, il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta provvede all'individuazione del proprietario o detentore per la restituzione dell'animale.

7. Qualora sia stato ritrovato un cane non tatuato e non iscritto all'anagrafe regionale canina, di presumibile età superiore ai novanta giorni, reclamato dal proprietario o detentore, il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, prima di procedere alla restituzione, deve tutelarla a spese del proprietario o detentore medesimo, dopo essersi assicurato che lo stesso abbia provveduto all'iscrizione del cane all'anagrafe regionale canina.

8. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di un cane di cui sia stato individuato il proprietario o detentore, sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore medesimo sulla base di tariffe determinate dalla giunta regionale su indicazioni fornite dal servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

9. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio e ricoverati presso il canile regionale devono essere iscritti all'anagrafe regionale canina e tatuati dai medici veterinari del servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta; se questi cani non sono reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protettiviste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili.

10. I cani catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile regionale non possono, in nessun caso, essere destinati alla sperimentazione ed alla vivisezione e, di norma, non possono essere soppressi; essi, fatto salvo quanto previsto dagli art. 86, 87 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari del servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

11. Presso il canile regionale devono essere tenuti registri di carico e scarico degli animali ricoverati.

Art. 23.

*Rifugi comunali per cani*

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul proprio territorio di rifugi per il ricovero temporaneo, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dei cani.

2. I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero degli animali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero al loro trasferimento al canile regionale per il ricovero permanente.

3. L'ubicazione dei rifugi comunali per cani deve essere approvata dalla giunta regionale, sentiti i competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che ne valutano la necessità e l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabilizzazione di animali.

4. Per la realizzazione dei rifugi comunali per cani la Regione contribuisce nelle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature nella misura massima del settanta per cento dell'ammontare delle spese stesse e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione; la restante parte a carico dei comuni e delle comunità montane così come le spese per la gestione e la conduzione.

5. I comuni e le comunità montane che intendono avvalersi del contributo regionale per la realizzazione di rifugi comunali per cani devono presentare domanda, corredata da dettagliato preventivo di spesa, al servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale entro il 30 giugno di ogni anno per ottenere l'assegnazione del contributo per l'anno successivo.

6. Il dirigente del servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei ducentocinquanta giorni successivi al ricevimento dell'istanza; i contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale entro trecentosessantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. La vigilanza ed il controllo igienico-sanitario dei rifugi comunali per cani sono affidati al servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 24.

*Trattamento dei gatti*

1. È norme di cui al presente capo, fatta eccezione per quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese ai gatti in particolare i sussistenti anche per i proprietari o detentori di gatti, gli obblighi di cui all'art. 14, comma 3.

2. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà o spostati dal loro habitat.

3. Il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protettiviste, con i comuni e le comunità montane interessati, al fine di controllare la popolazione dei gatti mediante le limitazioni delle nascite, predispone gli interventi necessari per la cattura dei gatti che vivono in libertà, per la loro sterilizzazione e la loro riammissione nel gruppo di appartenenza.

4. Gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste possono, di intesa con il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, con i comuni e con le comunità montane interessate, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

#### Art. 25.

##### *Gattile regionale*

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione felina presente nella Regione, è istituito in Valle d'Aosta un unico gattile, di proprietà regionale, previsto come sezione, annessa o distaccata, del canile regionale di cui all'art. 21.

2. Per l'ubicazione, la gestione e la costruzione del gattile regionale vale quanto previsto per il canile regionale all'art. 21, commi 2, 4 e 5.

3. Presso il gattile regionale sono assicurati:

a) il ricovero e la custodia (temporanea dei gatti nei casi previsti dagli art. 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e successive modificazioni);

b) il ricovero e la custodia (temporanea dei gatti che vivono in libertà, culturali) per il tempo necessario alle operazioni di sterilizzazione dei stessi da parte dei medici veterinari dipendenti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero da parte di medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Unità sanitaria locale stessa;

c) il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistano le condizioni né per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero all'affidamento ad eventuali richiedenti, né per la loro rimessa in libertà, né per la loro soppressione.

4. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti reclamati dai proprietari o detentori sono, in ogni caso, a carico dei proprietari o detentori medesimi sulla base di tariffe determinate dalla giunta regionale su indicazioni fornite dal servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

#### Art. 26.

##### *Prevenzione del randagismo di cani e gatti*

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si attua anche mediante la limitazione delle nascite e, di norma, la sterilizzazione di cani e gatti si effettua su proposta o con il consenso dei proprietari o detentori; se i cani ed i gatti catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile ed il gattile regionali non sono reclamati entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di quindici giorni, devono essere sterilizzati da medici veterinari del servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Unità sanitaria locale stessa.

2. Per la corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge, che si pongono come strumento fondamentale per la prevenzione del randagismo di cani e gatti, la giunta regionale, sentito il servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ed avvalendosi anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, definisce programmi di azione ed interventi volti a conseguire le finalità della presente legge.

3. In particolare, i programmi di cui al comma 2 possono prevedere:

a) iniziative, da svolgere anche in ambito scolastico, dirette a sensibilizzare, ad informare e ad educare i giovani e i cittadini sul tema di un corretto rapporto di convivenza tra l'uomo e gli animali con l'intento di farli acquisire una nuova coscienza volta alla tutela ed al rispetto degli animali ed alla difesa del loro habitat;

b) attività culturali di studio e di ricerca scientifica volte a favorire la conoscenza degli animali, dei loro comportamenti e delle loro abitudini di vita;

c) iniziative di coordinamento delle attività in materia di tutela degli animali svolte dalla Regione, dai comuni, dalle comunità montane, dal servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, da enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste;

d) corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie zoofile volontarie e per il personale della Regione, dei comuni, delle comunità montane, del servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, addetto ai servizi di cui alla presente legge;

e) ogni altra iniziativa utile alla realizzazione delle finalità della presente legge.

4. Ai comuni, alle comunità montane, agli enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste operanti nella Regione, riconosciuti come persone giuridiche di diritto privato ed aventi come fine statutario principale la tutela degli animali, la Regione concede contributi per iniziative volte all'incitamento della protezione degli animali ed alla prevenzione del randagismo, nella misura massima del settanta per cento della spesa ricentata ammissibile e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi su domanda da presentarsi al servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale almeno sei mesi prima della data prevista per l'avvio delle iniziative, corredata da un programma delle attività da realizzare e da un dettagliato preventivo di spesa.

6. Il dirigente del servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

7. I contributi di cui al comma 4 sono concessi con deliberazione della giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del cinquanta per cento dell'ammontare dei contributi stessi; all'erogazione del saldo si provvede previa presentazione al servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti per la completa e corretta realizzazione del programma di attività ammesso a contribuzione.

#### Art. 27.

##### *Contributi regionali per la tutela del patrimonio zootecnico*

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione concede contributi alle imprese agricole e zootecniche a titolo di risarcimento per le perdite di animali causate da cani randagi, vaganti o inselvatichiti, comprovate e accertate dal servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, ferme restando le responsabilità di eventuali proprietari o detentori dei cani, secondo quanto stabilito dall'art. 2052 del codice civile.

2. I contributi sono erogati dalla giunta regionale nella misura del settanta per cento del valore dell'animale in vita, determinato dal servizio di cui al comma 1, con modalità definite con provvedimento della giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Capo V

##### SANZIONI ED IMPOSTE

#### Art. 28.

##### *Sanzioni*

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di maltrattamento di animali dall'art. 72 del codice penale, per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative del pagamento delle seguenti somme:

a) da lire cinque milioni a lire dieci milioni per chiunque contravenga alle norme di cui all'art. 9, comma 2;

b) da lire un milione a lire tre milioni per chiunque contravvenga alle norme di cui all'art. 8, comma 1, all'art. 9, comma 1 e all'art. 11;

c) da lire trecentomila a lire un milione per chiunque contravvenga alle norme di cui agli artt. 3, 4, 5, comma 1, e all'art. 6 e per chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella o presso la propria abitazione, ivi compresi eventuali cuccioli;

d) lire centocinquanta mila per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe regionale canina secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, e per chiunque ometta di segnalare l'eventuale nascita di cuccioli di cani e gatti secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 3 e dall'art. 24, comma 1;

e) lire centomila per chiunque, avendo iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canina, ometta di sottoporlo all'operazione di tatuaggio elettronico indolore con microprocessore, come previsto dall'art. 17, e per chiunque ometta di segnalare gli avvenimenti di cui all'art. 20, commi 1, 3 e 4.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si intendono automaticamente triplicate in caso di recidiva.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti autorizzati ad applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.

#### Art. 29.

##### *Imposte: esenzioni*

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale, sono, comunque, esenti da ogni imposta nel territorio della Regione:

a) i cani adibiti alla guida dei ciechi e degli handicappati;

b) i cani adibiti alla ricerca di persone sepolte da valanghe, frane, slavine, crolli di edifici o altre calamità;

c) ogni altro cane di accertata e comprovata utilità sociale e vitale per l'uomo.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 30.

##### *Norme transitorie*

1. L'anagrafe regionale canina, di cui all'art. 13, dovrà essere attivata entro sei mesi dalla data di approvazione dello standard unico europeo che uniformerà i sistemi di identificazione elettronica degli animali di affezione mediante applicazione di un tatuaggio indolore con microprocessore.

2. Coloro che, alla data di attivazione dell'anagrafe regionale canina, siano proprietari o detentori di cani devono procedere agli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 1, entro i successivi dodici mesi.

#### Art. 31.

##### *Abrogazioni*

1. La legge regionale 7 luglio 1987, n. 53 (Istituzione dell'anagrafe dei cani e norme per la loro tutela) è abrogata.

2. La legge regionale 27 luglio 1989, n. 43 (Concessione di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del Canile Regionale) è abrogata con decorrenza 1° gennaio 1995.

#### Capo VII

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 32.

##### *Introito delle sanzioni*

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

#### Art. 33.

##### *Determinazione e copertura degli oneri*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per il triennio 1994/1996, in ammontare L. 500.000.000.

2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), tenuto conto degli importi determinati per i singoli interventi dalla giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo per L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Promozione sociale e sanità - Strutture interventi per la tutela ed il corretto trattamento degli animali - E.2.4).

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue L. 500.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.

5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sugli istituendi capitoli n. 59660, 59680, 59700, 59720 e 59740 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

#### Art. 34.

##### *Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 28 aprile 1994

VIERIN

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1994, n. 12.

**Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 9 del 15 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

## Finalità

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono intese a:

- a) disciplinare l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione sarda ai sensi degli articoli 3, lett. n), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna;

- b) garantire l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio delle collettività delle terre soggette agli usi civici;

- c) assicurare la partecipazione diretta dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;

- d) tutelare le potenzialità produttive dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale;

- e) precisare le attribuzioni degli organi dell'Amministrazione regionale in materia di usi Civici.

## Art. 2.

## Titolarità degli usi civici

1. Gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso.

## Art. 3.

## Indennità per la perdita del diritto d'uso

1. Gli atti di disposizione che comportano l'ablazione o che comunque incidono sulla titolarità dei diritti di uso civico o sull'esercizio di questi sono autorizzati e adottati, dai competenti organi amministrativi, previa la determinazione dell'indennità da corrispondere alla collettività titolare dei diritti stessi.

2. I capitali costituiti dalle indennità di cui al comma 1 sono destinati ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.

## Art. 4.

## Competenze

1. Le funzioni amministrative in materia di usi civici, ivi compreso l'accertamento dei terreni gravati da uso civico, sono esercitate dall'Amministrazione regionale tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. La lettera f) dell'articolo 11 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della presidenza e degli Assessori regionali) è abrogata.

## Capo II

ACCERTAMENTO ED INVENTARIO  
DEI TERRENI AD USO CIVICO

## Art. 5.

## Accertamento delle terre gravate da uso civico

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i Comuni interessati, con proprio decreto provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei Comuni per i quali non esistono i provvedimenti formali di accertamento.

2. I decreti di accertamento sono trasmessi ai Comuni interessati per la pubblicazione nell'Albo pretorio per trenta giorni.

3. Contro i decreti di accertamento è ammesso il ricorso in opposizione.

4. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale si pronuncia sui ricorsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e la decisione è definitiva.

5. L'elenco dei terreni gravati da uso civico viene decretato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per ogni Comune interessato.

6. Per la procedura di accertamento dei terreni gravati da uso civico l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.

## Art. 6.

## Inventario generale delle terre civiche

1. L'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a formare l'inventario generale delle terre civiche libere da occupazioni esistenti nella Regione, articolato per Comuni e con l'indicazione delle terre appartenenti alle frazioni, ove esistenti. Sono altresì formati appositi elenchi delle terre abusivamente occupate o possedute con titolo illegittimo.

2. Nell'inventario, che viene periodicamente aggiornato, devono essere indicati tutti i dati idonei per la identificazione delle terre.

3. Gli inventari sono di natura ricognitiva e le eventuali omissioni non incidono sui diritti delle popolazioni.

4. Per la formazione dell'inventario l'Assessore può avvalersi di esperti in materia di usi civici, di scienze agrarie e forestali e di urbanistica.

## Art. 7.

## Tenuta dell'inventario

1. L'inventario costituisce il documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione, recupero e valorizzazione dei terreni ad uso civico.

2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede ad apportare, all'inventario ed agli elenchi di cui sopra, le variazioni conseguenti alle modifiche verificatesi negli elementi che li costituiscono.

## Capo III

PIANI DI VALORIZZAZIONE  
DELLE TERRE CIVICHE

## Art. 8.

Piani di valorizzazione e recupero  
delle terre civiche

1. Sulla base dell'inventario generale dei terreni soggetti ad uso civico i Comuni singoli o consorzati, avvalendosi eventualmente della collaborazione tecnico-finanziaria delle Amministrazioni provinciali o regionali, predispongono i piani di valorizzazione e di recupero delle

terre ad uso civico ricadenti nelle rispettive circoscrizioni, finalizzati allo sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate. I piani devono rispondere ai fini di pubblico interesse, non devono compromettere l'esistenza degli usi civici e non devono pregiudicare i diritti delle collettività utenti.

2. I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti qualora tale destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti società, cittadini singoli o associati.

#### Art. 9.

##### *Adozione e approvazione dei piani*

1. I piani di cui all'articolo 8 sono adottati con deliberazione dei consigli comunali.

2. I piani sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

#### Art. 10.

##### *Pubblicità dei decreti di approvazione dei piani*

1. Il decreto di approvazione dei piani di intervento sui terreni ad uso civico è pubblicato per la durata di trenta giorni, per consentire ricorsi in opposizione, mediante affissione nell'albo del Comune o dei Comuni interessati. Della pubblicazione deve essere data notizia alle comunità interessate con idonei mezzi di diffusione.

2. Decorso il termine anzidetto senza che siano proposte opposizioni, il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sarda.

3. In caso di opposizione, da esperirsi in base alle leggi dello Stato e della Regione, il decreto viene pubblicato che il provvedimento di rigetto dell'opposizione è divenuto definitivo.

#### Capo IV

### **GESTIONE DEI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO**

#### Art. 11.

##### *Gestione degli usi civici*

1. La gestione degli immobili soggetti ad uso civico spetta al Comune o alla frazione nella cui circoscrizione gli immobili stessi sono ubicati.

#### Art. 12.

##### *Regolamento comunale di gestione dei terreni civici*

1. I Comuni nella cui circoscrizione esistono terreni ad uso civico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono emanare, se ne sono sprovvisti, il regolamento per la gestione di detti terreni, ovvero, se necessario, adattare quello esistente alle disposizioni della presente legge.

2. Sul regolamento deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

#### Art. 13.

##### *Contenuto del regolamento*

1. Il regolamento per l'uso dei terreni gravati da uso civico deve disciplinare:

a) l'esercizio delle forme tradizionali di uso civico relativamente al suo contenuto, ai suoi limiti soggettivi, oggettivi e temporali, alle modalità di concessione, alle eventuali condizioni ed ai modi di individuazione e di pagamento dell'eventuale corrispettivo;

b) le forme di utilizzazione non tradizionale relativamente ai contenuti, ai limiti, alle garanzie, alle forme di concessione, alle modalità di individuazione e di pagamento dei corrispettivi, alle modalità di una eventuale partecipazione del Comune alle iniziative;

c) gli impegni di spesa connessi alla gestione dei terreni, con l'indicazione delle fonti di entrata e la previsione delle misure previste dall'articolo 46 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e di altre norme analoghe;

d) le modalità di contestazione delle infrazzioni e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 14, i modi di risarcimento dei danni e le relative garanzie.

2. Nel regolamento possono altresì essere disciplinate le modalità della raccolta consuetudinaria di erbe, di animali e di frutti spontanei, qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e non siano già disciplinate da altre leggi.

#### Art. 14.

##### *Sanzione amministrativa*

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento comunale e nei disciplinari di concessione dell'esercizio di uso civico si applica una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

#### Art. 15.

##### *Atti di disposizione dei terreni civici*

1. Gli immobili soggetti ad uso civico possono essere destinati ad utilizzazione diversa da quella cui sono assoggettati, quando ciò comporti un reale beneficio per la generalità dei cittadini titolari del diritto di uso civico.

2. Gli atti di disposizione degli immobili ad uso civico (mutamenti di destinazione, concessioni in affitto, alienazioni, permuta) devono essere preventivamente autorizzati, a pena di nullità, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. Il decreto di autorizzazione alla alienazione o alla permuta di terreni ad uso civico è adottato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 16.

##### *Riserva di esercizio*

1. Il Comune, con deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso, con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessore regionale competente in materia di usi civici.

2. L'anzidetta riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni, deve prevedere delle compensazioni per il mancato esercizio o del diritto d'uso e decade con il venir meno dei presupposti che l'hanno determinata. Può essere rinnovata con la stessa procedura della concessione.

#### Art. 17.

##### *Mutamento di destinazione*

1. Il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre. Essa non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività, o la reviviscenza della precedente destinazione quando essa lo scopo per il quale viene autorizzato.

2. Le domande per ottenere l'autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni soggetti ad uso civico ed alla correlativa sospensione dell'esercizio dell'uso sono presentate all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dal Comune interessato, in base a deliberazione adottata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Il mutamento è autorizzato con decreto dell'Assessore, previo accertamento della rispondenza a pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto.

#### Art. 18.

##### *Permuta e alienazione di terreni civici*

1. La permuta o l'alienazione di terreni soggetti ad uso civico sono chieste dai Comuni con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17.

2. L'autorizzazione alla permuta viene consentita previo accertamento dell'adeguatezza del valore dei terreni oggetto della permuta stessa. Gli usi civici gravanti sui terreni dati in permuta sono trasferiti su quelli di nuova acquisizione.

3. L'autorizzazione all'alienazione di terre di uso civico è concessa nei casi in cui è impossibile realizzare i fini per i quali esse sono con il mutamento di destinazione.

4. Il prezzo dell'alienazione deve corrispondere al valore venale del bene, nella sua reale entità, tenendo conto delle eventuali favorevoli prospettive di incremento per urbanizzazione a valorizzazione turistica e deve essere stabilito, previa valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

5. Le finalità in vista delle quali è stata richiesta l'autorizzazione all'alienazione devono essere realizzate entro un termine stabilito. In difetto, le terre sono retrocesse di diritto all'alienante al quale è riservato il diritto di prelazione in caso di alienazione del bene nel biennio successivo. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione.

6. I beni acquisiti dal Comune per effetto della retrocessione o dell'esercizio della prelazione tornano al regime giuridico di uso civico.

#### Art. 19.

##### *Pubblicità dei decreti autorizzativi*

1. I decreti dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14, sono pubblicati per quindici giorni, per consentire ricorsi in opposizione, nell'albo pretorio del Comune interessato e, successivamente, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Rimangono salvi i rimedi eventualmente esperibili in base alle leggi dello Stato e della Regione.

#### Capo V

### FORME E MODALITÀ DI CONTROLLO

#### Art. 20.

##### *Controlli dei Comuni*

1. I Comuni vigilano sull'osservanza, da parte dei cittadini e dei concessionari dell'esercizio di uso civico, delle prescrizioni dei regolamenti comunali e delle clausole contenute nei provvedimenti di concessione. L'inosservanza di tali prescrizioni può comportare l'interdizione dell'uso e la revoca delle concessioni.

2. Qualora la gestione dei terreni civici sia affidata ad una azienda, ad un consorzio o ad altro soggetto, il Comune esercita su questi soggetti la vigilanza ed il controllo secondo le forme e con i criteri al riguardo previsti dalla vigente legislazione, in quanto compatibili.

#### Art. 21.

##### *Controlli dell'Assessorato regionale*

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, mediante opportuni controlli sia d'ufficio che su segnalazione dei titolari del diritto di uso civico, vigila sull'osservanza da parte dei Comuni, dei concessionari e dei cittadini, delle prescrizioni contenute nella presente legge, nei piani di valutazione e nei provvedimenti di autorizzazione degli atti di disposizione dei terreni di uso civico.

2. Qualora dai controlli risultino violazioni delle anzidette prescrizioni l'Assessore adotta gli opportuni rimedi amministrativi. In caso di lesione di diritti propone alla Giunta regionale l'esperienza delle conseguenti azioni giurisdizionali.

#### Capo VI

### NORE FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 22.

##### *Recupero dei terreni civici*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni devono promuovere le azioni necessarie per il recupero dei terreni comunali ad uso civico, il cui accertamento sia già avvenuto con decreto dell'organo competente, che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido.

2. In difetto vi provvede, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, la Giunta regionale mediante la nomina di un commissario ad acta.

#### Art. 23.

##### *Norma finanziaria*

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 50.000.000 per il 1994 e in lire 1.000.000.000 per l'anno 1995 e seguenti.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1995-1996 sono inserite le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Alla spesa annua di lire 110.000.000 a decorrere dall'anno 1997 si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli 06342 e 06343 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 marzo 1994

CABRAS

94R0394

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1994, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994) e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 12 del 9 aprile 1994)

(Omissis).

CABRAS

94R0395

## LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 14.

**Disposizioni integrative alle leggi regionali 15 maggio 1978, n. 36 e 9 giugno 1989, n. 36 relative a provvedimenti in favore dello sport in Sardegna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, n. 14 del 28 aprile 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al fine di concorre al sostegno delle attività dei sodalzi sportivi dell'Isola, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a decorrere dalla stagione agonistica 1993/1994, contributi forfettari a favore dei sodalzi medesimi che partecipino a campionati nazionali comportanti trasferte fuori della Sardegna.

2. Detti contributi sono da considerarsi non cumulabili con gli interventi previsti dall'articolo 26 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, per la partecipazione a campionati.

3. La misura dei contributi forfettari di cui al comma 1 sarà determinata nell'ambito del programma annuale d'intervento approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ed avuto riguardo a:

- livello di campionato disputato;
- area geografica in cui viene disputato il campionato;
- numero degli atleti ammessi per disciplina sportiva;
- numero di trasferte;
- tasse di gara ed iscrizione al campionato.

La misura dei contributi non potrà, comunque, superare il 90 per cento delle spese ammissibili.

4. I contributi forfettari sono erogati, quanto al 60 per cento, dietro dimostrazione dell'avvenuta iscrizione ai campionati di cui al comma 3 e, per la rimanente quota, a seguito dell'attestazione della loro conclusione. Per le discipline sportive di squadra per le quali ai campionati nazionali si accede dopo una qualificazione regionale, il contributo forfettario sarà concesso solo per la fase nazionale. Nel caso di ritiro dai medesimi tornei i contributi sono ridotti commisurandoli proporzionalmente al numero degli incontri disputati.

5. La concessione del contributo di cui alla presente legge non è cumulabile, per il medesimo campionato, con finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale per la diffusione di marchi di prodotti agricoli e/o commerciali.

6. L'Amministrazione regionale può condizionare la concessione del contributo alla diffusione dell'immagine della Sardegna.

## Art. 2.

1. Il comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, è sostituito dai seguenti:

«7. In ogni caso è data priorità al programma di interventi approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1990, integrato dalle proposte di modifica formalmente avanzate dalle Amministrazioni provinciali interessate al 28 febbraio 1994.

7-bis. Le Amministrazioni provinciali beneficiarie sono autorizzate, previa modifica delle convenzioni in essere con l'Amministrazione regionale, ad utilizzare le somme ad esse destinate nel corso dell'esercizio finanziario 1991 per la realizzazione delle opere di cui al comma 7b.

## Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 3.600.000.000. annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo 11120 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 aprile 1994

CABRAS

94R0462

## LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 15.

**Nuovi incentivi per le attività industriali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, n. 19 del 28 aprile 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

*Interventi a favore delle attività produttive*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere gli interventi previsti dall'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, all'intero territorio regionale.

2. Le modalità d'intervento sono confermate in quelle previste dall'articolo 30 della legge regionale n. 17 del 1993 e le relative agevolazioni non possono superare l'intensità dell'aiuto previsto per l'area in cui l'impresa è localizzata dalla normativa nazionale e comunitaria, calcolata in termini di equivalente sovvenzione netta.

3. A tal fine è autorizzata, per il triennio 1994/1996, la spesa complessiva di L. 79.000.000.000 così ripartita (cap. 0904/15):

1994 L. 19.000.000.000;

1995 L. 30.000.000.000;

1996 L. 30.000.000.000.

4. Per la prosecuzione, nell'anno 1994, degli interventi previsti dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, concernente interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell'industria colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro è stanziata la somma di L. 1.000.000.000 (cap. 01068).

5. Nel bilancio della Regione per l'anno 1994 e per il triennio 1994/1996 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 15 aprile 1994

CABRAS

94R0463

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 16.

**Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 15 del 7 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge disciplina programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati ad una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio, delle infrastrutture, della residenza e del patrimonio edilizio esistente, in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 2.

*Definizione*

1. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

Art. 3.

*Potere di proposta. Contenuto*

1. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

2. La proposta di programma deve contenere:

a) relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo pianovolumetrico in scala 1:500, che evidenzii le eventuali varianti previste dal programma rispetto alla strumentazione urbanistica vigente nel comune;

b) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della concessione edilizia con le connesse autorizzazioni per eventuali vincoli non di competenza regionale, nonché computo metrico estimativo relativamente agli interventi di immediata realizzazione;

c) gli elaborati tecnici necessari per l'ottenimento della concessione edilizia, con relazione descrittiva e computo metrico estimativo, relativamente alle opere di urbanizzazione;

d) schema di impegnativa di programma disciplinante:

1) i rapporti attuativi tra soggetti di cui al comma 1 ed il comune;

2) le garanzie di carattere finanziario;

3) i tempi di realizzazione del programma;

4) la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza;

e) la documentazione catastale e quella attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma.

Art. 4.

*Organo competente per l'approvazione. Effetti*

1. Il programma integrato è approvato, previo parere della Commissione edilizia comunale, dal Consiglio comunale.

2. La deliberazione è soggetta al controllo di legittimità ai sensi degli articoli 20 e 30 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni.

Art. 5.

*Programmazione regionale*

1. La Regione, nell'ambito dei propri programmi, delibera la concessione dei contributi destinati al finanziamento dei programmi integrati — a valere sui finanziamenti regionali e statali con priorità ai comuni che provvedono alla loro formazione — sulla base dei seguenti criteri:

a) del valore complessivo ed esemplarità dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;

b) degli interventi significativi di recupero edilizio ed urbanistico di aree pubbliche o private;

c) delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, messe a disposizione dal comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dai privati. Le risorse finanziarie pubbliche e private possono essere organizzate anche sotto forma di società miste;

d) dell'efficacia del programma al fine di ridurre la tensione abitativa, anche per quanto riguarda la domanda di abitazioni in locazione concessa altresì ai fenomeni di immigrazione, anche a fronte delle quote previste di edilizia residenziale pubblica.

Art. 6.

*Destinazione di stanziamento*

1. In attuazione dell'articolo 16, comma 8, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, la Regione destina, alla formazione dei programmi di iniziativa pubblica o privata una quota non superiore al cinque per cento delle somme per l'edilizia sovvenzionata ad essa attribuite.

2. La Regione ripartisce tale quota finanziaria fra i comuni che abbiano approvato — sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 — i programmi integrati.

Art. 7.

*Ambito di applicazione*

1. Le presenti norme si applicano ai programmi integrati, indipendentemente dal fatto che usufruiscano o meno di contributi o finanziamenti pubblici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 aprile 1994

CABRAS

94R0464

## LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 17.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 - Fermo temporaneo delle attività di pesca e adeguamento dei massimali di contribuzione previsti dalla legislazione regionale a favore della pesca e dell'acquacoltura.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 15 del 7 maggio 1994)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare i tassi di contribuzione previsti nel regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 (che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti) per le iniziative previste dallo stesso regolamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 aprile 1994

CABRAS

94R0465

## LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 18.

Interventi a favore dell'agricoltura. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 18, e modificazioni delle leggi regionali 14 maggio 1984, n. 21, 31 dicembre 1984, n. 36, 27 giugno 1986, n. 44, 17 novembre 1986, n. 62, 28 settembre 1990, n. 43 e 27 agosto 1992, n. 17.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 15 del 7 maggio 1994)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## INTERVENTI CONTRIBUTIVI

## Art. 1.

*Anticipazione dei contributi*

1. L'anticipazione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, per la realizzazione di opere di miglioramento agrario e fondiario e di strutture cooperative, è

concedibile nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio anche per gli acquisti ed installazioni di impianti tecnologici, macchinari ed attrezzature inerenti la raccolta, trasformazione, lavorazione e commercializzazione, conferimento, condizionamento, movimentazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici comunque finanziabili.

2. Detta anticipazione è altresì concedibile nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per il trasporto di prodotti agricoli e zootecnici, finanziabili ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5.

## Art. 2.

*Consorzio Vini D.O.C.*

1. Al fine di consentire al Consorzio Vini a Denominazione di Origine Controllata di Sardegna di perseguire gli scopi istituzionali fissati dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Consorzio, nell'anno finanziario 1994, un contributo straordinario sulla base di un programma di spesa che dovrà essere preventivamente approvato dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. Con il decreto di concessione ed impegno potrà essere erogata una anticipazione del contributo non superiore al 60 per cento dello stesso, mentre la restante somma dovrà essere liquidata a presentazione ed approvazione dell'apposito rendiconto di spesa.

3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato in L. 200.000.000 (cap. 06022).

## Art. 3.

*Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni, costituiti e riconosciuti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni e integrazioni, un contributo annuo sulle spese di assicurazione e di gestione che tali Consorzi sostengono per la tutela assicurativa delle colture ammesse per gli eventi riconosciuti assicurabili, nonché per quelle relative alle epizootie, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, determinato con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro il 30 settembre precedente l'anno di riferimento. Il contributo regionale non potrà superare l'80 per cento della spesa annua di assicurazione e di gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo consuntivo. La misura del predetto contributo sarà opportunamente decurtata dal finanziamento eventualmente previsto dalla Amministrazione statale per gli stessi scopi, riferito ai medesimi eventi assicurati.

2. L'erogazione del contributo avverrà dopo l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di competenza effettuata dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dietro presentazione di specifica domanda da parte dei Consorzi di difesa delle produzioni.

3. L'Amministrazione regionale è parimenti autorizzata ad anticipare, a favore dei medesimi consorzi di difesa, il 50 per cento degli importi dei ruoli esattoriali approvati dall'Intendenza di Finanza. Le somme così anticipate saranno recuperate dall'Amministrazione regionale all'atto della erogazione del contributo.

4. In presenza di contratti assicurativi per i quali sia prevista la concessione del contributo pubblico di cui al presente articolo, è esclusa qualsiasi altra forma di contributo regionale a fondo perduto a favore degli operatori agricoli per danni causati dagli stessi eventi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 1994 e da tale data è abrogata la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 18.

6. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in L. 5.000.000.000. Il costo relativo all'esercizio finanziario 1994 sarà carico alle disponibilità esistenti sul Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1972, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06120).

## Art. 4.

*Interventi su produzioni agricole inquinata*

1. Al fine di ridurre i danni derivanti dall'inquinamento industriale non ancora eliminato recati alle produzioni agricole che per tali cause non possono essere destinate al consumo umano diretto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad indennizzare in via straordinaria i produttori ai quali le autorità sanitarie impongono misure ostative della vendita.

2. L'indennizzo è limitato alle produzioni dei comuni di Carbonia, Portofucino e San Giovanni Suergiu, ottenute negli anni 1992 e 1993 e conferite agli organismi cooperativi di trasformazione incaricati di eliminare tali prodotti anomali nelle forme ritenute più idonee a salvaguardia delle esigenze ambientali e sanitarie.

3. L'indennizzo è liquidato agli organismi cooperativi detentori dei prodotti inquinati in misura pari al prezzo medio di realizzo di prodotti aventi caratteristiche analoghe, aumentato degli oneri connessi alle operazioni di ritiro, lavorazione e stoccaggio, che vengono valutati lottariamente nella misura del 3 per cento.

4. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in L. 3.500.000.000 e farà carico alle disponibilità esistenti sul Fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120).

## Art. 5.

*Provvidenze per le cantine sociali*

1. Al fine di completare l'intervento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, a favore delle cantine sociali cooperative danneggiate dalle avversità, atmosferiche del 1991, è autorizzata la spesa di L. 500.000.000 che farà carico alle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale in agricoltura (cap. 06120).

## Art. 6.

*Riduzione dei costi ESAP per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo*

1. In conseguenza dell'economia dello stanziamento di L. 160.000.000 verificatisi al 31 dicembre 1992, al fine dell'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 20, in favore dei comuni che hanno erogato acqua per uso potabile, utilizzata per l'eccezionale siccità per irrigazione di soccorso delle aziende agricole, è riautorizzata, nell'anno 1994, per pari importo, la relativa spesa (cap. 06347).

## Art. 7.

*Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica del Cixerri*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1994 la somma di L. 450.000.000 in favore del Consorzio Bonifica del Cixerri per l'abbattimento generale dei costi di esercizio derivanti dalla mancata erogazione dell'acqua irrigua e per gli studi di natura idrologica relativi all'accorciamento delle cause che hanno determinato il prosciugamento del bacino di Punta Gonnara (cap. 06253 N.1.).

## Art. 8.

*Rimborsi al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1994 al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale la somma di L. 170.000.000 a titolo di rimborso per le spese sostenute nell'anno 1992 per compensi relativi al personale distaccato presso l'Ufficio speciale assistente ai termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (cap. 06011/003).

## Art. 9.

*Rimborsi all'E.A.F.*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1994 all'Ente Autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di L. 14.000.000.000 a facitazione di ogni pretesa nei confronti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per capitale ed interessi, relativamente al periodo 1983/1993, e per la definizione di ogni pendenza tra i due enti. In ordine agli oneri per la gestione delle opere ad uso promiscuo e irriguo del sistema Campidano/Flumendosa (cap. 06254).

## Art. 10.

*Impianti di sollevamento del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1994 al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale la somma di L. 2.289.000.000 per integrazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7; quanto a L. 1.589.000.000 riferite all'esercizio finanziario 1993 e quanto a L. 700.000.000 riferite agli esercizi finanziari 1991 e 1992 (cap. 06263).

## Art. 11.

*Reti di contabilità aziendale regionale*

1. Al fine di proseguire nell'azione di diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola nell'esercizio finanziario 1994, lo stanziamento del capitolo 06281 e incrementato di L. 1.000.000.000 per la copertura delle spese derivanti dalle convenzioni tra l'ERSAF e le Organizzazioni Professionali Agricole.

## Art. 12.

*A agevolazioni per la regolarizzazione catastale*

1. Al testo comma dell'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 62, è abrogato.

2. I benefici conseguenti all'abrogazione della norma si applicano a tutte le pratiche non ancora perfezionate con regolare decreto di liquidazione.

3. Lo stanziamento del capitolo 06534 del bilancio dell'Assessorato dell'agricoltura per l'anno 1994 è incrementato dell'importo di L. 50.000.000.

4. Negli anni successivi la spesa farà carico agli stanziamenti disposti dai rispettivi bilanci di previsione della Regione.

## Art. 13.

*Integrazione degli interventi a favore del settore ovino*

1. Al fine del completamento dell'intervento straordinario a favore del settore ovino, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, e dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, la spesa autorizzata dall'articolo 21 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è incrementata nell'anno finanziario 1994, di L. 100.000.000 (cap. 06205/01).

## Art. 14.

*Fondo di rotazione per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale*

1. Ad integrazione delle disponibilità del fondo di rotazione, costituito ai sensi del paragrafo 6 del programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, è autorizzata la spesa complessiva di L. 20.000.000.000, in ragione di L. 8.000.000.000 per l'anno 1995 e di L. 12.000.000.000 per l'anno 1997 (cap. 06074).

2. È disposto, nell'anno 1994, il versamento al bilancio regionale (cap. E 36116/01) della somma di L. 20.000.000.000 dal Fondo di rotazione indicato al comma 1. Tale somma è iscritta nel bilancio regionale in conto del capitolo 06343/01 per essere trasferita nel conto dell'entrata della contabilità speciale di cui alla legge n. 268/74 ed essere attribuita ai seguenti titoli di spesa del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991:

11.1.01/I L. 5.200.000.000;

11.1.02/I L. 7.800.000.000;

11.5.01/II L. 7.000.000.000.

#### Art. 15.

##### *Distillazione agevolata effettuata da aziende private*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 1990, n. 43, è così sostituito:

«3. È altresì autorizzata la spesa di L. 150.000.000 a titolo di contributo per la distillazione di vini non destinati al consumo umano diretto, prodotti presso aziende private da uve ottenute nella vendemmia 1989, nei territori comunali di cui al comma 1. L'intervento è a carattere eccezionale e non potrà essere ripetuto».

#### Art. 16.

##### *Ritiro del bestiame ovino di fine carriera*

1. Al fine di impedire il diffondersi di malattie in dipendenza dell'abbandono di carcasse di bestiame ovino e al fine quindi di agevolare le operazioni di raccolta, trasporto e mattazione degli ovini di fine carriera, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai centri di macellazione dotati di bollo CEE, un contributo sui costi di cui sopra nella misura di L. 30.000 per capo.

2. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono previste in L. 1.500.000.000 per l'anno 1994 (cap. 06169).

#### Art. 17.

##### *Centro regionale di commercializzazione dei prodotti caseari*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a completare l'adeguamento strutturale — anche ai fini della attuazione delle direttive CEE in materia di igiene — del Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ubicato a Macomer.

2. A tal fine è autorizzata nell'anno finanziario 1994 la spesa di L. 600.000.000 (cap. 06244).

#### Art. 18.

##### *Ammissione ai benefici contributivi*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli che abbiano eseguito opere di miglioramento fondiario col solo mutuo, un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa a suo tempo ammessa con nulla-osta emessi anteriormente al 1990.

2. Il provvedimento è riservato agli imprenditori le cui aziende abbiano subito, per almeno due volte nell'ultimo decennio, danni alle strutture per effetto di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche riconosciute.

3. Le providenze si applicano a condizione che le opere di miglioramento siano ammissibili ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

4. L'importo del contributo sarà utilizzato prioritariamente per l'estinzione o riduzione del mutuo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in L. 300.000.000 gravano sul capitolo 06025/00, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

#### Art. 19.

##### *Sanatoria degli interventi agri-turistici*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli investimenti effettuati dagli imprenditori che abbiano, senza benefici pubblici, eseguito opere o acquistato arredi per l'esercizio dell'attività agri-turistica nelle more di attuazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32.

2. Il contributo è riservato agli imprenditori, iscritti al relativo albo, che abbiano — in data posteriore all'entrata in vigore della citata legge regionale — presentato domanda e goduto del sopralluogo, ma senza aver potuto ottenere il decreto di concessione a causa dei ritardi nell'attuazione della legge medesima.

3. Il contributo sarà concesso nella misura del 50 per cento per tutti gli investimenti agrituristici effettuati che dovranno essere accertati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e valutati sulla base delle fatture pagate e dei prezzi in vigore all'epoca del sopralluogo.

4. L'onere di attuazione del presente articolo grava sul capitolo 06229/04 che, nell'anno finanziario 1994, viene all'uopo incrementato della somma di L. 1.000.000.000.

#### Art. 20.

##### *Contributi per strutture sericole*

1. Le domande per la concessione dei contributi per le opere di miglioramento fondiario previste dalla legislazione regionale per la realizzazione di opere integrative o migliorative di strutture sericole già finanziate, sono evase con priorità nei confronti delle nuove iniziative e secondo l'ordine di presentazione del progetto originale, qualora le strutture integrative o migliorative fossero state finanziate se previste nel progetto originale.

2. Gli imprenditori che, senza la concessione di contributi pubblici abbiano realizzato successivamente al collaudo delle opere principali le strutture integrative e migliorative previste dal comma 1, possono ottenere la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale per dette opere che sono valutate sulla base delle fatture pagate e dei prezzi in vigore all'epoca della realizzazione.

3. Le spese per l'attuazione del presente articolo, valutate in L. 1.000.000.000 gravano per L. 300.000.000 sulle disponibilità esistenti nel cap. 06051/01 del bilancio della Regione e per L. 700.000.000 sulle disponibilità del titolo di spesa 11.1.03/I del programma d'intervento di cui alla legge n. 268 del 1974 per gli anni 88-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

#### Art. 21.

##### *Determinazione di spese*

1. Nell'anno finanziario 1994 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) contributi ed indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da epizootia contagiosa (cap. 06154): L. 300.000.000;

b) concessione di contributi per l'acquisizione di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici (cap. 06222/01): L. 1.374.000.000;

c) concessione di contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere di bonifica (cap. 06245/01): L. 3.700.000.000;

d) contributi alle associazioni allevatori per l'attuazione del programma annuale per la tenuta dei libri genealogici (cap. 06171/00): L. 2.420.000.000.

##### *Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda*

1. Al fine di consentire al Consorzio per lo sviluppo dei trasporti al servizio dell'agricoltura sarda (COSTAS) di completare il proprio stabilimento sociale ubicato a Cagliari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al medesimo, nell'esercizio finanziario 1994, un contributo in conto capitale di L. 550.000.000 (cap. 06244/01).

Capo II  
INTERVENTI CREDITIZI

## Art. 23.

Fondo di cui all'art. 17 della legge regionale  
13 luglio 1962, n. 9

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare, a favore delle cooperative lattiero-casearie ed ortofruttilicole o loro consorzi che abbiano finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, e all'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1971, n. 7, il tasso minimo agevolato previsto dalla legislazione dello Stato per le operazioni gravanti su fondi pubblici. Tale tasso si applica alle esportazioni tuttora in essere.

2. L'onere derivante dalla applicazione del presente articolo è previsto in L. 600.000.000 e grava sulle disponibilità del medesimo fondo.

## Art. 24.

## Interventi per enti cooperativi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbuonare — ai consorzi lattiero-caseari che lavorano latte ovino e alle cantine sociali che producono in prevalenza vini a denominazione di origine controllata o a denominazione geografica che richiedono l'invecchiamento in botte, i quali, per effetto della siccità del periodo 1987-1989 abbiano avuto, nell'ultimo anno considerato, una riduzione dei conferimenti superiore al 35 per cento rispetto alla media del triennio precedente — i mutui di assessmente concessi sul fondo di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, che impediscono il perseguimento di una gestione economicamente equilibrata.

2. La medesima provvidenza si applica alle cooperative olearie che abbiano subito la medesima riduzione nell'annata agraria 1990-1991 rispetto alle tre annate agrarie precedenti.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono previsti in L. 4.500.000.000 e gravano sulle disponibilità recate dal citato fondo.

## Art. 25.

## Incentivi a favore delle cooperative agricole

1. Gli incentivi che l'Amministrazione regionale eroga, ai sensi delle vigenti leggi regionali in favore delle cooperative agricole e loro consorzi, per l'acquisto, la costruzione, il completamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico delle strutture e attrezzature, nonché per la dotazione delle pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione e la vendita diretta dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi, anche in forma integrativa alle provvidenze nazionali o comunitarie, nella misura del 75 per cento della spesa.

2. A richiesta dei beneficiari della misura percentuale di contributo potrà essere ridotta il 50 per cento. In tal caso sarà possibile autorizzare a favore dei richiedenti la concessione del concorso pubblico sugli interessi a fronte di mutui quinquennali integrativi ed a tasso agevolato che gli Istituti di credito abilitati concederanno per la parte della spesa ammessa non coperta da contributi.

## Art. 26.

## Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento

1. L'articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, è sostituito dal seguente:

## «Art. 18.

1. Al fine di ridurre l'indebitamento agricolo e di liberare i terreni o altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo aventi per oggetto l'esecuzione di opere di

miglioramento fondiario e agricolo, è riconosciuta agli imprenditori agricoli la facoltà di estinguere anticipatamente l'operazione. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi continuerà ad essere corrisposto a condizione che sia trascorso il periodo del vincolo di destinazione prescritto dal provvedimento di concessione del contributo o dal nulla-osta nel caso di mutuo totale».

## Art. 27.

## Concorso interessi sui mutui di soccorso

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli Istituti di credito il concorso interessi statale sui mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati in cooperative che abbiano riportato gravi danni alle strutture aziendali o alle produzioni agricole, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali riconosciute tali ai sensi delle vigenti leggi.

2. A tal fine è autorizzato il limite d'impegno di L. 1.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1994 all'anno 2003 (cap. 06129/01).

## Art. 28.

## Differimento dei limiti d'impegno dei mutui di assessmente

1. Per la concessione dei mutui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, i limiti d'impegno di cui al 2° e 3° alinea del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 06073) sono rideterminati come segue:

- L. 10.000.000.000 nell'anno 1995 con annualità dal 1995 al 2009;
- L. 10.000.000.000 nell'anno 1996 con annualità dal 1996 al 2010.

## Art. 29.

## Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi per mutui di assessmente e miglioramento

1. Al fine di consentire la tempestiva liquidazione del concorso regionale negli interessi relativi a mutui di assessmente e miglioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire il «Fondo per l'anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assessmente e miglioramento».

2. Al fondo vengono versate le prime cinque annualità di ciascuno dei limiti d'impegno di cui al precedente articolo 28.

3. L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvederà a stipulare con l'Istituto di credito prescelto una apposita convenzione per la gestione del fondo.

4. L'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è abrogato.

## Art. 30.

## Estensione della garanzia regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere — sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 — la propria garanzia a favore delle imprese agro-industriali individuate nella legge 1<sup>o</sup> ottobre 1981, n. 553, per finanziamenti di campagna non destinati al pagamento dei prodotti confezionati.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono previsti in L. 100.000.000 e gravano sul capitolo 06221/01.

## Art. 31.

## Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

1. Al fine di agevolare la vendita di impianti serricoli, con le relative pertinenze, da parte di imprenditori in stato di crisi possono essere concessi i mutui previsti dall'articolo 20 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60. Beneficiari del mutuo possono essere anche gli imprenditori che non siano lavoratori manuali della terra. L'importo ammissibile a mutuo può essere pari a quello determinato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

2. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di L. 2.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1995 all'anno 2011 (cap. 06220).

### Capo III

#### DISPOSIZIONI E INTERVENTI VARI

##### Art. 32.

###### *Cessione di impianti e di attrezzature di cooperative discolte*

1. L'Amministrazione regionale può autorizzare i liquidatori della cooperative che abbiano deciso l'autoscioglimento ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, a vendere a prezzo simbolico i beni mobili, le attrezzature e gli impianti alle cooperative agricole di trasformazione e lavorazione dei prodotti.

2. Le determinazioni dell'Amministrazione possono essere assunte, oltre che su richiesta diretta, anche a fronte di progetti già presentati.

3. L'Amministrazione regionale può altresì autorizzare — con il beneficio del concorso regionale sugli interessi — l'accollo dei mutui gravanti sugli stabilimenti e sugli impianti delle cooperative in liquidazione.

##### Art. 33.

###### *Indennità compensativa*

1. L'ERSAT è delegato, a decorrere dall'anno 1994, alla ricezione, all'istruttoria, al controllo e al pagamento delle domande relative all'indennità compensativa di cui al regolamento CEE 23287/91.

2. L'ERSAT determinerà il fabbisogno finanziario e liquiderà ai beneficiari l'indennità compensativa, in relazione ai fondi mossi a disposizione e sulla base delle direttive impartite dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

##### Art. 34.

###### *Istituto di Incremento Ippico*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto di Incremento Ippico per la Sardegna la somma di L. 3.000.000.000 in ragione di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 per interventi da realizzarsi nell'Ippodromo di Cagliari (cap. 06271/00).

##### Art. 35.

###### *Elezioni dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica*

1. Il quarto comma dell'articolo 22 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Nel caso in cui alle elezioni non partecipi almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ne dispone la ripetizione con l'esclusione, ai soli fini del calcolo del quorum, degli utenti appartenenti alla 1ª sezione di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 21».

2. È abrogato l'articolo 61 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.

##### Art. 36.

###### *Semplificazioni delle procedure per la concessione di vantaggi economici in agricoltura*

1. La certificazione prevista dal comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, non è richiesta per la concessione di vantaggi economici in agricoltura.

##### Art. 37.

###### *Integrazione dell'art. 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17*

1. All'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«2. I pagamenti su detto conto potranno essere effettuati anche mediante note di addebito alla banca per il conseguente versamento sul conto del creditore».

##### Art. 38.

###### *Sistema informativo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*

1. Al fine di consentire, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione del sistema informativo dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei propri uffici periferici mediante l'acquisizione degli strumenti e delle procedure informatiche e la formazione del personale addetto è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1994, la spesa di L. 3.000.000.000 (cap. 06342/01 N.1.).

2. Le procedure relative all'acquisizione dei programmi e della strumentazione informativa nonché quelle relative alla connessa formazione del personale; sono curate dal competente Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

3. È disposto nel 1994 il versamento dal Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, al bilancio della Regione, capitolo 36114 della somma di L. 2.000.000.000 a copertura dell'onere di cui al presente articolo.

4. Per il medesimo scopo è disposto nel 1994 il versamento dal fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, della somma di L. 1.000.000.000 da prelevarsi dagli interessi attivi maturati sulle giacenze finanziarie del medesimo sfondo, il bilancio della regione capitolo 36125. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sul capitolo 06342/01.

##### Art. 39.

###### *Recuperi dai fondi di rotazione in agricoltura*

1. Nell'anno finanziario 1994 sono disposti:

a) il versamento al bilancio regionale (cap. 36125) dal Fondo di rotazione per la concessione di prestiti ai consorzi di cooperative ortofruttilicole o alle singole cooperative ortofruttilicole di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, della somma di L. 6.000.000.000;

b) il versamento al bilancio regionale (cap. 36125) dal Fondo per lo sviluppo della zootecnica di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, della somma di L. 26.000.000.000;

c) il versamento al bilancio regionale (cap. 36114) dal Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, della somma di L. 5.000.000.000;

d) il versamento al bilancio regionale (cap. 36125) dal Fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, della somma di L. 9.500.000.000.

##### Art. 40.

###### *Concorsi interessi su prestiti d'esercizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico*

1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dagli articoli 1 e 5, lettera b), della legge 18 aprile 1974, n. 118, è autorizzata, nell'anno finanziario 1994, la spesa di L. 7.000.000 (cap. 06106/01).

##### Art. 41.

###### *Ripristino viabilità rurale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni interessati dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993 contributi per il ripristino e la sistemazione della viabilità rurale.

##### Art. 42.

###### *Contributi alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione del periodo ottobre-novembre 1993*

1. Per la concessione delle provvidenze previste dalla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni alle produzioni del 1993

strutture aziendali in conseguenza delle alluvioni del periodo ottobre-novembre 1993 è autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 a fare carico sulle disponibilità del Fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 (cap. 06120).

2. L'istruttoria, il collaudo e l'erogazione degli aiuti previsti dal presente articolo è attribuita all'Ufficio speciale, istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29.

#### Art. 43.

##### Interessi vari in agricoltura

1. Al fine di incrementare gli interventi in agricoltura sono autorizzati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, gli ulteriori stanziamenti indicati accanto ai seguenti capitoli:

- cap. 06026 - Miglioramenti fondiari in zootecnia - Legge regionale n. 9/1962:  
1994 L. 4.000.000.000;
- cap. 06027 - Contributi per l'insospaggiamento della silvicoltura - Legge regionale n. 13/1959:  
1994 L. 1.000.000.000;  
1995 L. 1.000.000.000;  
1996 L. 100.000.000;
- cap. 06048/01 - Miglioramenti fondiari comparto viticolo - Legge regionale n. 46/1950:  
1994 L. 2.000.000.000;
- cap. 06083 - Lagni collinari - Leggi regionali n. 46/1950 e n. 20/1992, art. 11:  
1994 L. 2.000.000.000;
- cap. 06180 - Contributi per acquisto mezzi meccanici - Legge regionale n. 14/1951:  
1994 L. 6.780.000.000;
- cap. 06202 - Contributi ai sericoltori per la riduzione dei costi differenziali tra gasolio agricolo ed il gas propano sostenuti per il riscaldamento delle serre:  
1994 L. 3.800.000.000;
- cap. 06204 - Contributi per la direzione tecnica-amministrativa - Legge regionale n. 7/1971:  
1994 L. 1.000.000.000;
- cap. 06234 - Contributi impianti cooperativi - Legge n. 910/1984:  
1994 L. 20.150.000.000;
- cap. 06261/01 - Contributi per impianti consorziali - Legge regionale n. 21/1984:  
1994 L. 600.000.000.

#### Art. 44.

##### Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così quantificati:

- 1994 L. 99.500.000.000;  
1995 L. 28.000.000.000;  
1996 L. 29.100.000.000;  
1997 L. 40.000.000.000;  
dal 1998 al 2003 L. 28.000.000.000;  
dal 2004 al 2009 L. 27.000.000.000;  
2010 L. 17.000.000.000;  
2011 L. 7.000.000.000.

2. Ad una quota degli oneri per l'anno 1994, pari a L. 5.000.000.000 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 14, con utilizzo delle riserve di cui alle voci 4, per L. 2.000.000.000, e A, per L. 3.000.000.000, rispettivamente, delle tabelle A e B, allegata alla legge regionale 29 aprile 1993, n. 17.

3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

4. Alle maggiori spese, valutate in L. 17.000.000.000 per l'anno 1997, in L. 5.000.000.000 dal 1998 al 2003, in L. 4.000.000.000 dall'anno 2004 all'anno 2009, in L. 17.000.000.000 per l'anno 2010 ed in L. 7.000.000.000 per l'anno 2011, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1994-1996 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 06073, 06074, 06120, 06129/01 e 06220 dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 aprile 1994

CABRAS

94R0466

#### LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 19.

Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 15 del 7 maggio 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE:

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è inserito il seguente:

«I membri della Giunta, esclusi i Vice Presidenti, possono essere anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere nei Comuni facenti parte della Comunità».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 aprile 1994

CABRAS

94R0467

**LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994; n. 20.****Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.R.I.S.A. di Alghero.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 15 del 7 maggio 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Al fine di consentire l'acquisizione al Parco Scientifico e Tecnologico regionale di tutti i rapporti giuridici e amministrativi facenti capo al CO.R.I.S.A. - Consorzio Ricerche Sardegna S.r.l., l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire d'intesa con il Ministero per l'Università la Ricerca Scientifica e Tecnologica la somma di lire 10 miliardi al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese (Consorzio 21) costituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, per interventi di ricapitalizzazione e risanamento del suddetto centro di ricerca.

2. L'erogazione dei fondi di cui al precedente comma è subordinata alle necessarie deliberazioni degli organi societari del CO.R.I.S.A. che consentano il trasferimento delle proprie quote di capitale sociale a favore del Consorzio 21 e l'eventuale sottoscrizione da parte del medesimo di nuove quote, nonché alla preventiva approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del piano triennale di ristrutturazione e rilancio del CO.R.I.S.A. nell'ambito dei programmi del Parco Scientifico e Tecnologico regionale.

3. Il piano di ristrutturazione e rilancio dovrà prevedere, sulla base di apposita convenzione tra il CO.R.I.S.A. e l'Università degli studi di Sassari, concernente l'uso dei beni di proprietà della stessa Università, le modalità e i tempi di gestione della partecipazione del Consorzio 21 nel CO.R.I.S.A. Dovrà in particolare prevedere che, nella fase di riavvio successiva al risanamento, il capitale sociale del CO.R.I.S.A. non potrà essere posseduto da soggetti pubblici per una quota superiore al 70 per cento e la gestione dovrà essere improntata a criteri di produttività anche attraverso idonee garanzie di utilizzo economico dei risultati delle ricerche svolte.

**Art. 2.**

1. In applicazione degli interventi di cui all'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, la somma complessiva di L. 10.000.000.000, in ragione di L. 3.000.000.000 nell'anno 1994, L. 5.000.000.000 nell'anno 1995 e L. 2.000.000.000 nell'anno 1996 (cap. 03069/01).

2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1994 e per gli anni 1994/1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

**In diminuzione****03 - Programmazione**

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3, legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2):

1994 L. 3.000.000.000;  
1995 L. 5.000.000.000;  
1996 L. 2.000.000.000.

mediante utilizzazione della voce I della tabella B allegata alla legge finanziaria.

**In aumento****03 - Programmazione**

Cap. 03069/01 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.6.3.2.10.28(02.02) - Contributo straordinario al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese - Consorzio Ventuno, per la ricapitalizzazione della Società Consortile per le Ricerche in Sardegna (CO.R.I.S.A.):

1994 L. 3.000.000.000;  
1995 L. 5.000.000.000;  
1996 L. 2.000.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 29 aprile 1994

CABRAS

94R0468

**REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 29 marzo 1994, n. 27.****Ulteriore integrazione alle leggi regionali numeri 47 e 48 del 13 giugno 1983.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 6 aprile 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

All'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47, sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto comma:

«3. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994 n. 30, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 10 per cento.

4. Per il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.

5. Al consigliere che sia stato sospeso in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del precedente terzo comma e l'indennità ad esso spettante».

**Art. 2.**

All'art. 9 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48, è aggiunto il seguente sesto comma:

«6. Il consigliere sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui al precedente art. 2, lettera a)».

## Art. 3.

1. All'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 il secondo comma è così modificato:

al primo periodo, dopo le parole «Consiglio regionale» sono aggiunte le parole «al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali».

2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1993.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 29 marzo 1994

CHIHI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 22 febbraio 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 marzo 1994.

94R0469

### LEGGE REGIONALE 6 aprile 1994, n. 28.

Estinzione dell'Associazione Intercomunale Area Pratese e successione della Provincia di Prato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 14 aprile 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Gli organi dell'associazione intercomunale «Area Pratese», costituiti ai sensi della legge regionale 17 agosto 1978, n. 37, decadono alla data di elezione del presidente e del consiglio della provincia di Prato.

2. Alla data suddetta, l'associazione intercomunale si intende estinta a tutti gli effetti.

## Art. 2.

1. Entro la data di estinzione dell'associazione intercomunale, ai sensi dell'articolo precedente, il presidente dell'associazione, d'intesa con il presidente della provincia di Firenze:

a) predisporre una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria, patrimoniale e del personale dell'associazione intercomunale, con indicazione altresì dei rapporti e dei procedimenti in corso;

b) cura tutti gli adempimenti necessari ai fini della successione della provincia di Prato ai sensi dell'articolo successivo.

2. La relazione di cui al primo comma, lettera a), è trasmessa, nei termini previsti, al presidente della provincia di Firenze, per il successivo inoltro al presidente della provincia di Prato, non appena questi si sarà insediato.

## Art. 3.

Successione da parte della provincia di Prato

1. La provincia di Prato subentra all'associazione intercomunale soppressa in tutte le funzioni regionali a questa delegate o attribuite nonché nel complesso dei rapporti patrimoniali, finanziari, contrattuali e del personale.

2. Il subentro della Provincia decorre dalla data di estinzione dell'associazione intercomunale.

## Art. 4.

Permessi e indennità

1. Agli amministratori della Associazione intercomunale «Area Pratese» si applicano le disposizioni in materia di permessi e di indennità di carica previste, ai sensi dell'ordinamento vigente, per gli amministratori delle Comunità Montane. Resta ferma, per quanto non previsto, l'applicazione della legge regionale 8 novembre 1982, n. 81, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 1986, n. 36.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 6 aprile 1994

CHIHI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 1° marzo 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 31 marzo 1994.

94R0470

### LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 29.

Interventi straordinari a favore delle imprese toscane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29 del 21 aprile 1994)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### NORME GENERALI

## Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo 1992-1994 e degli atti di programmazione conseguenti, disciplina interventi straordinari a favore delle imprese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema produttivo toscano.

2. La Giunta regionale assicura l'informazione al Consiglio regionale sugli atti assunti e sui risultati conseguenti in attuazione della presente legge.

## Art. 2.

Al finanziamento degli interventi, secondo le autorizzazioni di spesa di cui ai successivi articoli, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme a tal fine destinate nel bilancio di previsione 1994.

## TITOLO II

## INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

## Art. 3.

1. Per contribuire alla riduzione degli oneri finanziari delle imprese agricole toscane singole ed associate, la Regione istituisce un regime di agevolazioni creditizie per favorire il consolidamento e la trasformazione a medio-lungo termine delle esposizioni a breve termine nei confronti del sistema bancario.

2. Hanno titolo alla concessione delle agevolazioni le imprese agricole singole ed associate con i requisiti oggettivi di cui al comma 1, secondo le seguenti priorità:

a) aziende nelle quali le produzioni vitivinicole DOC e DOGC rappresentano singolarmente o congiuntamente almeno il 50 per cento della P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile), ivi comprese le produzioni del vitigno viticolo;

b) aziende che gestiscono impianti propri di trasformazione del settore vitivinicolo realizzati senza agevolazioni pubbliche;

c) aziende che hanno realizzato piani aziendali per la produzione di latte bovino entro il 31 dicembre 1990 senza aver ottenuto le quote latte previste nei piani medesimi;

d) cooperative agricole per le quali, dal bilancio dell'anno 1992, risulta uno squilibrio finanziario ad un margine operativo lordo positivo;

e) aziende che successivamente al 1° gennaio 1989 hanno acquistato terreni per arrotondamento o formazione della proprietà coltivata senza aver ottenuto finanziamenti con agevolazioni pubbliche.

3. Al consolidamento della trasformazione delle passività onerose sono ammesse le esposizioni debitorie in essere al 1° gennaio 1994 attinenti ad operazioni in scadenza entro l'anno, determinate da operazioni creditizie agevolate o non, ad eccezione delle operazioni relative alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed alla legge 14 febbraio 1992, n. 485 e di quelle relative a precedenti operazioni agevolate di consolidamento e trasformazione. Per i finanziamenti a fronte di scoperti di conto corrente viene fatto riferimento alla situazione in essere al 1° gennaio 1994. Le passività derivanti da operazioni non agevolate possono essere consolidate e trasformate purché il ricavato dei finanziamenti sia stato utilizzato, nei limiti delle potenzialità aziendali, per le oggettive necessità di conduzione, dotazione e miglioramento o per far fronte ad oneri determinati da immobilizzazioni di prestiti a causa di eccezionali difficoltà di mercato.

4. Per il consolidamento e la trasformazione delle passività sono concessi mutui agevolati ed ammortamenti fino a sette anni o prestiti ad ammortamento quinquennale, ai sensi dell'art. 43 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il concorso regionale sugli interessi, in forma attualizzata, dei prestiti e dei mutui è pari alla differenza fra le rate di ammortamento, calcolate ad un tasso non superiore a quello di riferimento e le rate calcolate al tasso agevolato in vigore alla data del perfezionamento delle operazioni creditizie. Il tasso di interesse agevolato da applicare è pari al tasso previsto per il credito agrario di miglioramento dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, maggiorato di 1,5 punti. I mutui ed i prestiti possono essere concessi per importi superiori a L. 20.000.000 e per non più di L. 800.000.000 per ogni unità lavorativa, impiega per un anno, ivi compreso il lavoro del coltivatore diretto e dell'impiantatore a titolo principale. La manodopera adventizia viene consentita in unità lavorative annue, tenendo conto del tempo medio lavorativo annuo pari a 1728 ore. Erogazione di mutui o prestiti avviene a cura dell'istituto di credito mutuante a favore degli istituti nei cui confronti il soggetto beneficiario risulta debitore. Le quote di mutuo o prestiti riferite a passività onerose già estinte all'atto del perfezionamento del mutuo o prestito stesso sono erogate direttamente al beneficiario.

5. I mutui ed i prestiti previsti dalla presente legge godono della garanzia sussidiaria di cui all'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure tecniche per l'attuazione delle agevolazioni creditizie.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 10.040.000.000.

## Art. 4.

1. È autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per interventi urgenti di realizzazione e di manutenzione di opere di bonifica.

2. Gli interventi di cui al precedente comma sono disposti dalla Giunta ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83.

## Art. 5.

1. Per l'attuazione di interventi in favore di imprese Cooperative individuali nel Piano di Indirizzo di settore da adottarsi dal Consiglio Regionale entro il 30 giugno 1994, è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000.

2. Le iniziative previste dalla legge regionale 21 marzo 1988, n. 20 si completano nell'ambito dello stanziamento previsto nel bilancio 1994. A partire dall'anno 1995 non verrà provveduto ad ulteriore finanziamento della citata legge regionale.

## TITOLO III

## INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE EXTRAGRICOLE

## Capo I

FIDI TOSCANA S.P.A. - INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO. SOTTOSCRIZIONE AZIONI FIDI TOSCANA S.P.A.

## Art. 6.

La Regione Toscana promuove la costituzione di un Fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a favore di piccole e medie imprese localizzate in Toscana per la trasformazione dei debiti a breve termine verso le banche, non autofinanziarsi, in passività a prorogata scadenza.

## Art. 7.

Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese della Toscana, con esclusione delle imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

## Art. 8.

1. Fidi Toscana S.p.a. costituisce, con i contributi della Regione Toscana e gli eventuali contributi degli altri soci, un Fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a prorogata scadenza, concesse dalle banche a titolo di consolidamento dei debiti a breve termine, non autofinanziati, contratti nei loro confronti dalle imprese di cui al precedente art. 7.

2. La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana S.p.a. è prestata, nella misura del 15% dell'importo relativo all'operazione di consolidamento garantita. Con le disponibilità del Fondo speciale rischi, Fidi Toscana S.p.a. attiva operazioni di consolidamento per un importo non superiore a 30 volte l'entità del fondo medesimo. Per la copertura delle eventuali perdite, comprensive di capitale e interessi, derivanti dalle operazioni di consolidamento garantite, si fa fronte esclusivamente con le disponibilità del Fondo. La liquidazione delle eventuali perdite definitive è effettuata dopo la scadenza di tutte le operazioni di consolidamento attivate.

3. Il 5% delle disponibilità del Fondo speciale rischi, di cui al successivo art. 13, è riservato per agevolare le operazioni di cui al 1° comma del presente articolo in favore delle imprese del comparto calzaturiero ubicate nei Comuni di Montsummano Terme, Pieve a Nievole, Larciano, Lamporecchio, Chiusina, Uzzano, Ponte Buggianese, Fucecchio, Cerreto Guidi, Montecatini, Ponzari, Capannoli.

## Art. 9.

Le domande per il rilascio della garanzia sussidiaria a fronte delle operazioni di consolidamento devono essere presentate a Fidi Toscana S.p.a. entro il 31 ottobre 1994 dalle imprese interessate anche tramite i consorzi fidi c/o le banche convenzionate con i consorzi fidi.

## Art. 10.

1. Sono ammissibili alla garanzia sussidiaria le operazioni di consolidamento fino all'importo massimo di lire 1.000 milioni per ciascuna impresa richiedente.

2. La durata delle operazioni di consolidamento è di 5 anni, incluso un periodo di precammortamento di 2 anni.

#### Art. 11.

Fidi Toscana S.p.a. provvede ad istruire le domande inoltrate dalle imprese ai sensi della presente legge. Il contributo a carico dell'impresa mutuataria, da corrispondere in un'unica soluzione a Fidi Toscana S.p.a. al momento del rilascio della garanzia sussidiaria, è pari allo 0,15% calcolato sul capitale iniziale e sul capitale residuo al termine di ciascun anno del piano di ammortamento, oltre a spese di istruttoria pari a L. 250.000 per ciascuna pratica.

#### Art. 12.

Fidi Toscana S.p.a., al fine di attivare i consolidamenti stipulati con le banche e con i consorzi fidi una convenzione per stabilire le condizioni, le modalità e le procedure da seguire.

#### Art. 13.

Per la costituzione del Fondo speciale rischi di cui al precedente articolo 8 è autorizzata la spesa di L. 8.120.000.000.

#### Art. 14.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 18800 azioni della Fidi Toscana S.p.a. al valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per L. 1.880.000.000 per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 15.

Il Consiglio regionale emana le direttive per l'attuazione degli interventi di cui al presente Capo I, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

### Capo II

#### INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO

#### Art. 16.

1. Allo scopo di favorire l'evoluzione e l'ammodernamento della piccola e media impresa industriale e dell'artigianato mediante appropriate politiche di servizi alle imprese mirate alla generazione e/o consolidamento di terziario avanzato e alla crescita manageriale nel quadro della internazionalizzazione dell'impresa, nonché ai processi di innovazione tecnologica e formale e alla razionalizzazione degli insediamenti produttivi, la Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, di cui alla legge regionale 5 giugno 1992, n. 26 e degli atti amministrativi conseguenti, promuove le attività indicate ai punti successivi:

- a) sostegno al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo toscano anche mediante politiche di rete e supporto alla commercializzazione dei prodotti;
- b) sostegno alla promozione degli investimenti esteri in Toscana, in compartecipazione con il Ministero per il commercio con l'estero;
- c) qualificazione dell'offerta di servizi e sostegno dell'incontro tra domanda e offerta, mirata alle esigenze settoriali e territoriali espresse nella regione;
- d) promozione e sviluppo di organismi per la gestione di laboratori accreditati per l'attestazione di qualità dei prodotti;
- e) sostegno dell'attività di trasferimento dell'innovazione e di ricerca;
- f) sostegno alla costituzione della rete regionale dell'alta tecnologia;
- g) sostegno alla piccola e media impresa industriale e artigianale per la subfornitura meccanica e per l'artigianato di qualità;
- h) attuazione di iniziative concernenti sia il recupero di aree ed immobili a destinazione d'uso produttivo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per nuove aree attrezzate;

i) agevolazioni finanziarie per l'associazionismo artigiano con fini di garanzia;

l) consolidamento dell'indebitamento da breve a medio termine delle imprese artigiane.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti al presente Capo le imprese che possiedono i requisiti dimensionali fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1° giugno 1993.

3. La Regione, nell'individuare gli interventi da finanziare relativi alle lettere c) d) e) f) g) h) del comma 1 del presente articolo, dà priorità a quelli riconducibili alle aree territoriali escluse dall'operatività del Regolamento CEE 2081/93, obiettivi 2 e 5/b.

#### Art. 17.

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 16, lettere a) e b), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione mediante:

a) le azioni previste nel «Programma di sostegno pubblico alla internazionalizzazione delle imprese toscane per l'anno 1994 nei settori delle risorse produttive», approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 16 novembre 1993, n. 446, ivi comprese le azioni progettuali verso la Repubblica Popolare cinese;

b) il «Programma di promozione degli investimenti esteri in Toscana», in applicazione del decreto del Ministero per il commercio con l'estero del 23 dicembre 1993 ed in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

c) definizione di una azione progettuale di «politiche di rete» in favore delle attività produttive della Toscana, finalizzata alla individuazione di sinergie complessive di sistema, alla generazione di attività di terziario di servizio e all'avvio di specifiche azioni pilota, con particolare riferimento al Messico.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

L. 3.000.000.000 per gli interventi indicati alla lettera a);

L. 250.000.000 per gli interventi indicati alla lettera b);

L. 150.000.000 per gli interventi indicati alla lettera c).

3. La Giunta Regionale provvede alla definizione e realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo.

#### Art. 18.

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 16, lettere c), d) ed e), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione e del Progetto Servizi alle imprese mediante:

a) l'incentivazione della certificazione di qualità degli organismi impegnati nell'offerta di servizi alle imprese, ivi compresi i laboratori per la certificazione del prodotto, e la promozione della produzione di servizi per i quali la domanda di mercato non è matura;

b) promozione del centro di innovazione formale di cui al progetto Artigianato;

c) il sostegno dell'attività di trasferimento dell'innovazione e di ricerca delle piccole e medie imprese favorendo, in particolare, il raccordo con Università e Centri di ricerca pubblici e privati;

d) il sostegno degli investimenti nel settore calzaturiero da gestire con convenzione da stipulare con le Province di Pistoia, Firenze e Lucina.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

L. 650.000.000 per gli interventi indicati alla lettera a);

L. 200.000.000 per gli interventi indicati alla lettera b);

L. 700.000.000 per gli interventi indicati alla lettera c);

L. 350.000.000 per gli interventi indicati alla lettera d).

3. Le procedure di attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### Art. 19.

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 16, lettera f), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione e del Progetto Rete dell'alta tecnologia, contribuendo alla formazione dei poli tecnologici ed alla elaborazione del progetto esecutivo della rete di cui alla legge regionale 20 dicembre 1993, n. 99.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

3. Le procedure di attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### Art. 20.

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 16, lettera g), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione, del Progetto Artigianato e del Piano Appennino, e sulla base dei criteri ed indirizzi definiti dal Consiglio regionale per le imprese della subfornitura meccanica e dell'artigianato di qualità.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

subfornitura meccanica L. 400.000.000;  
artigianato di qualità L. 600.000.000.

3. Le procedure di attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di specificazione del Progetto Artigianato e del Piano Appennino.

#### Art. 21.

1. Con le risorse stanziante dall'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 109 e non utilizzate alla data di scadenza per la presentazione delle domande, sono finanziate le ulteriori richieste di contributo per la stessa tipologia di spesa e con le stesse procedure indicate nel medesimo articolo. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 1994.

#### Art. 22.

1. Il contributo al Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 12 è aumentato di L. 1.800.000.000.

2. La Giunta Regionale stabilisce con proprio atto le modalità di concessione, di utilizzo e di rendicontazione del contributo di cui al precedente comma, con riferimento a quanto stabilito ai punti a), b) e c) dell'art. 3 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 12.

#### Art. 23.

1. La Regione concorre all'incremento del fondo di garanzia del Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia per favorire esclusivamente il consolidamento, per un periodo non inferiore a cinque anni, dell'indebitamento da breve a medio termine delle imprese artigiane aderenti alle cooperative di garanzia ed ai consorzi artigiani Fidi provinciali e regionali.

Il contributo regionale non potrà essere superiore alla consistenza del fondo consortile del Consorzio Regionale delle Cooperative avente la sopraindicata finalità esclusiva.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.250.000.000, di cui il 40% destinato ai consorzi artigiani Fidi provinciali e regionali.

3. La Giunta regionale provvede, con proprio atto da assumere entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di presentazione delle istanze, di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

### Capo III

#### INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE TERMALFICO

#### Art. 24.

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta termale, la Regione Toscana, nell'ambito degli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, promuove l'ottimizzazione gestionale e la riorganizzazione delle imprese termali e l'incentivazione per una politica promozionale unitaria nonché l'interconnessione con le opportunità termali e turistiche, culturali e artistiche, relative ai centri termali.

#### Art. 25.

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui al precedente art. 24 in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione, mediante la concessione alle imprese termali di contributi in conto capitale per la ristrutturazione di immobili, l'arredamento e l'acquisizione di dotazioni per l'erogazione dei servizi termali.

2. A tal fine è disposta l'autorizzazione di spesa di L. 500.000.000.

3. Le procedure di attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande sono definite dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### Art. 26.

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 24 relativamente all'attività di promozione dell'offerta termale in compartecipazione con gli operatori pubblici e privati, sentite le Amministrazioni provinciali ed i Comuni maggiormente interessati.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di L. 500.000.000.

3. Le procedure e le modalità di attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

### Capo IV

#### INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO

#### Art. 27.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività e l'ammodernamento delle imprese operanti nel settore del turismo, di incentivare l'attività di promozione della domanda turistica e di qualificare i servizi di informazione ed accoglienza turistica, la Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, promuove:

a) la concessione di finanziamenti a sostegno degli investimenti delle imprese turistiche per la qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva;

b) la realizzazione di iniziative di promozione turistica in Italia e all'estero, nel quadro del Programma promozionale e del Piano Appennino;

c) la qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica e realizzazione di iniziative di promozione locale in coerenza con il Programma promozionale;

d) l'incentivazione dell'attività di commercializzazione in Italia e all'estero dell'offerta turistico-ricettiva svolta, in forma associata, dalle imprese turistiche e agrituristiche, nel quadro di una razionale integrazione di tale attività con quella svolta dai settori dell'intermediazione e dai servizi turistici.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Capo le imprese in possesso dei requisiti dimensionali fissati dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1° giugno 1993.

#### Art. 28.

1. La Regione realizza le finalità di cui all'art. 27, lettera a) in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione.

2. A tal fine è disposto un intervento finanziario a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica con priorità delle aree a maggiore concentrazione di imprese turistiche ed escluse dalla operatività dei Programmi Operativi Reg. C.E.E. 2081/93, per la concessione di contributi in conto interessi in forma annualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale.

3. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione degli investimenti ammessi ai benefici si applica un tasso annuo di interesse ridotto di un massimo di quattro punti rispetto a quello praticato dagli istituti di credito a tal fine convenzionati con la Regione Toscana.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000.

5. La definizione delle tipologie degli investimenti ammissibili a contributo, i criteri di priorità, nonché i termini, le modalità e le procedure di accesso sono definiti dalla Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. La Giunta determina altresì, d'intesa con le Province, le modalità di partecipazione delle stesse alla realizzazione dell'intervento finanziario di cui al presente articolo.

#### Art. 29.

1. La Regione persegue la finalità di cui all'art. 27, lettere b) e c) in coerenza con il Programma delle iniziative promozionali per il settore turistico 1994 adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 445 del 16 novembre 1993 e con il Piano Appennino.

2. A tal fine la Giunta Regionale:

a) realizza iniziative promo-pubblicitarie finalizzate:

- al mantenimento dell'immagine sui mercati italiano ed estero;
- al supporto alla commercializzazione dell'offerta turistica;
- alla realizzazione di azioni rivolte a mercati strategici;
- alla realizzazione di progetti regionali nei settori congressi, terme, montagna, mare e promozione eventi culturali;
- alla realizzazione di progetti interregionali d'intesa con l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo e altre Regioni italiane;

b) incentiva la qualificazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica e realizza, per il tramite delle Aziende di Promozione Turistica, iniziative promozionali di livello locale.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.000.000.000 per la realizzazione degli interventi previsti al comma 2, lettera a) del presente articolo.

#### Art. 30.

1. La Regione realizza le finalità di cui all'art. 27, lettera d), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione.

2. Al fine di sostenere l'attività dei Consorzi costituiti tra piccole e medie imprese operanti nel settore turistico per l'erogazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di turismo e industria alberghiera, di servizi nel campo della commercializzazione e promozione dell'offerta turistica locale, dell'accoglienza, dell'animazione e dell'ottimizzazione della gestione di servizi comuni, sono concessi contributi in conto capitale a favore dei Consorzi medesimi con priorità per quelli operanti nelle aree escluse dai regimi di aiuto previsti dai Programmi Operativi Reg. C.E.E. 2081/93.

3. I contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammissibile in Italia e all'estero e per l'attivazione di qualificati servizi rivolti alle imprese turistiche e all'utenza.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 500.000.000.

5. La Giunta Regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le tipologie di attività ammissibili e i criteri per la concessione dei contributi con apposito bando pubblico di accesso.

#### Capo V

#### INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

#### Art. 31.

1. La Regione Toscana in relazione al Programma regionale delle grandi strutture di vendita, favorisce gli operatori titolari di piccole e medie imprese commerciali che:

a) si associano per la promozione e la gestione di centri commerciali integrati al dettaglio di cui all'art. 21 comma 1 e 2 del decreto ministeriale 17 giugno 1988, n. 248;

b) intendono trasferire il proprio esercizio nei centri commerciali integrati di cui sopra;

c) intendono associarsi o consociarsi in forme previste dalle leggi vigenti.

Agli effetti della presente legge sono considerate piccole e medie imprese commerciali quelle aventi meno di 50 dipendenti.

#### Art. 32.

Per favorire le iniziative di cui all'art. 31 è autorizzata la spesa di L. 1.250.000.000, finalizzata alla costituzione di un apposito fondo di garanzia volto ad agevolare la concessione di finanziamenti bancari.

#### Art. 33.

La Giunta Regionale entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione del Programma delle grandi strutture di vendita stabilisce le modalità di concessione e di rendicontazione, previa stipula di un protocollo d'intesa con le organizzazioni di categoria Confesercenti e Confindustria e di una convenzione con la Fidi Toscana S.p.a. per l'affidamento alla medesima della gestione del Fondo di cui all'art. 32.

#### Art. 34.

I contributi straordinari previsti per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 66 sono concessi anche per l'anno 1994 al Consorzio Toscana Fidi (C.T.F.) Confindustria - Firenze e al Consorzio Toscana COM-FIDI - Confesercenti - Firenze nella misura di L. 200.000.000 ciascuno.

A tali contributi si applicano le procedure previste dalla stessa legge regionale n. 66/93.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 400.000.000.

#### TITOLO IV

#### INTERVENTI DIVERSI

#### Art. 35.

È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000 per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà regionale denominato «Hotel Nettuno» sito in Pisa, da destinare a residenza universitaria e servizi annessi.

L'importo di cui al precedente comma, è erogato con deliberazione della Giunta all'Azienda per il diritto allo studio di Pisa al momento dell'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione.

#### Art. 36.

È autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000 per il finanziamento delle provvidenze previste dalla legge regionale 8 febbraio 1994, n. 19 a favore delle minori imprese danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1993.

L'importo di cui al precedente comma è messo a disposizione della Fidi Toscana S.p.a., con delibera della Giunta, per l'integrazione del fondo speciale istituito con la legge regionale 12 novembre 1992, n. 52.

#### Art. 37.

È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 500.000.000 per il finanziamento degli interventi in interesse attualizzati per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive di cui alla legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49.

#### TITOLO V

#### NORME FINANZIARIE

#### Art. 38.

Le autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge trovano copertura nei capitoli del bilancio di previsione 1994 che vengono istituiti o incrementati con la variazione di cui al successivo art. 39.

## Art. 39.

Allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio del corrente esercizio sono appartate, per analoghi importi in competenza e cassa, le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 12 aprile 1994

## CINTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale l'8 marzo 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo l'11 aprile 1994.

94R0416

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 30.

Ente Toscano di Sviluppo Agricolo Forestale E.T.S.A.F.  
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994. Approvazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 27 aprile 1994)

(Omissis).

94R0417

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

## LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 1994)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

1. In via di interpretazione autentica, per funzioni relative alle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale previste dalle vigenti leggi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, si intendono quelle precedentemente svolte dai Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e dalla Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna.

2. Rimangono di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste le manutenzioni ed i ripristini delle opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

## Art. 2.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, sono sopprrese le parole «prorogabile per una volta soltanto per un trimestre».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«2. La gestione commissariale può essere prorogata per la durata di trimestri successivi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, anche con la nomina di un diverso commissario liquidatore».

## Art. 3.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Dopo la prima proroga di cui all'articolo 2 la misura dell'indennità ai commissari liquidatori può essere ridotta nel limite del cinquanta per cento con i modesti decreti del Presidente della Giunta regionale con i quali si provvede all'eventuale proroga dei commissari liquidatori, tenuto conto della riduzione del carico di lavoro».

## Art. 4.

Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26

1. Al completamento delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 2, della legge regionale n. 26/1993, provvede l'Amministrazione regionale per le opere di competenza regionale affidate in concessione agli enti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 26/1993 e le Comunità montane per le opere di competenza propria degli enti medesimi.

## Art. 5.

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione dell'articolo 2, gli effetti dell'atto di proroga della gestione commissariale decorrono dalla data di scadenza della precedente proroga trimestrale.

## Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 aprile 1994

TRAVANUT

94R0453

## LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 1994)

(Omissis).

94R0454

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 18.

**Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 31 agosto 1993)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## CRITERI GENERALI

## Art. 1.

## Finalità

1. La presente legge disciplina i criteri ai quali devono informarsi le politiche di incentivazione alle attività economiche, favorire l'armonizzazione dei regimi di aiuti fra i diversi settori, l'omogeneizzazione e l'accelerazione dei procedimenti di spesa, assicurare la verifica periodica dell'efficacia dei regimi di aiuto, della loro compatibilità e delle effettive esigenze di mantenimento degli stessi, favorire il coordinamento degli strumenti e degli interventi finanziari, rivede infine la disciplina giuridica degli enti ad organismi di garanzia.

## Art. 2.

## Criteri delle politiche di incentivazione

1. Al fine di informare le politiche di sostegno ai settori economici ai principi della selettività e della significatività degli interventi, il programma di sviluppo provinciale, tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi di incentivazione ai settori economici e da quelle urbanistiche e di tutela ambientale, fissa gli indirizzi ed i criteri per l'individuazione delle priorità di intervento, con particolare riferimento alle piccole imprese, e per la definizione dei parametri di significatività della spesa ammissibile e delle agevolazioni concedibili, nonché per la graduazione dei livelli di agevolazione.

2. Al fine di promuovere l'armonizzazione delle politiche di incentivazione nei diversi settori economici e dei regimi di aiuto all'interno di ciascun settore, il programma di sviluppo provinciale, tenuto conto degli indirizzi delle corrispondenti politiche nazionali e comunitarie in favore dei settori economici, fissa inoltre gli indirizzi ed i criteri generali per il coordinamento e la progressiva armonizzazione delle politiche stesse. I predetti criteri promuovono l'applicazione di condizioni omogenee per le diverse politiche di incentivazione, mantenendo regimi differenziali solo in dipendenza di significative condizioni di svantaggio o di specificità di determinati settori.

3. In relazione agli indirizzi di cui ai precedenti commi, la giunta provinciale, entro il 30 novembre di ogni anno, determina contestualmente i livelli di riferimento, espressi in aliquote percentuali di agevolazioni entro i limiti massimi previsti dalle leggi di settore, da applicare nei diversi settori ai fini della concessione delle agevolazioni nell'esercizio successivo.

4. Entro la scadenza di cui al comma 3 la giunta provinciale fissa, altresì, unitariamente per tutti i settori, i criteri per la determinazione della durata dei contributi pluriennali, nonché i tassi e le procedure di attuazione per la concessione dei contributi in conto capitale in quote annue, in modo da assicurare che il rispettivo valore attuale risulti equivalente all'entità dei contributi in conto capitale medesimi.

5. Le misure delle agevolazioni conseguenti alle determinazioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano, con effetto dalla data indicata nelle medesime deliberazioni di determinazione, anche alle domande presentate anteriormente alla predetta data e non incluse in graduatorie o in piani delle agevolazioni, nonché alle domande per le quali non sia stata disposta l'approvazione delle iniziative entro la data di decorrenza delle medesime misure.

## Art. 3.

## Verifica delle politiche di incentivazione

1. La giunta provinciale verifica annualmente il grado di efficacia delle politiche di incentivazione, riscontrando i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi posti e rilevando, per ciascuna legge di incentivazione, distintamente per categorie di soggetti beneficiari e per tipologie di iniziative, i volumi degli investimenti finanziati e delle risorse impiegate.

2. I risultati della predetta verifica sono riportati nel «rapporto sullo stato di attuazione del programma di sviluppo provinciale e dei progetti» previsto dalla legge provinciale in materia di programmazione di sviluppo.

## Art. 4.

## Ambito di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo le agevolazioni previste dalle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento, nonché dalle seguenti leggi provinciali di settore:

a) legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione», come modificata da ultimo dal capo I del titolo II della presente legge;

b) legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 concernente «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato», come modificata da ultimo dal capo II del titolo II della presente legge;

c) legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente «Interventi per lo sviluppo dell'economia cooperativa», come modificata da ultimo dal capo III del titolo II della presente legge;

d) legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 concernente «Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio», come modificata dal capo IV del titolo II della presente legge;

e) legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 concernente «Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini», come modificata, da ultimo, dal capo V del titolo II della presente legge;

f) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 concernente «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera», come modificata da ultimo dal capo VI del titolo II della presente legge;

g) legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 concernente «Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, camponati mondiali di sci nordico e attività idrotermale», come modificata dal capo VII del titolo II della presente legge;

h) legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21 concernente «Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica», come modificata dal capo VIII del titolo II della presente legge;

i) legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento», come modificata da ultimo dal capo IX della presente legge;

l) legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 concernente «Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci», come modificata dal capo X del titolo II della presente legge;

m) legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 concernente «Interventi organici in materia di agricoltura», come modificata, da ultimo, dal capo XI del titolo II della presente legge;

n) legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 concernente «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario», come modificata, da ultimo, dal capo XII del titolo II della presente legge;

o) legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 concernente «Interventi a favore dell'agricoltura di montagna», come modificata dal capo XIII del titolo II della presente legge.

TRUO II  
MODIFICAZIONI A LEGGI PROVINCIALI

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 APRILE 1981, N. 4 CONCERNENTE «PROVVEDIMENTI ORGANICI PER IL SETTORE INDUSTRIALE E PER LA SALVAGUARDIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE».

Art. 5.

*Piano di politica industriale*

1. L'art. 4 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

*Piano di politica industriale*

1. Per i fini di cui alla presente legge la giunta provinciale elabora ed adotta, in armonia con i criteri di attuazione delle direttive di cui all'art. 3, il piano provinciale di politica industriale, di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale, con il quale deve essere coordinato. Il piano può essere aggiornato per il residuo periodo di durata dello stesso.

2. Il piano di politica industriale, elaborato sulla base di un'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'industria trentina, con particolare riguardo agli andamenti settoriali, agli aspetti territoriali ed ambientali, alla situazione delle imprese e all'occupazione industriale, fissa indirizzi, criteri e modalità per le politiche di incentivazione della provincia in favore del comparto industriale.

3. L'assessore competente in materia, prima dell'adozione della deliberazione di approvazione del piano o dei suoi aggiornamenti da parte della giunta provinciale, la proposta di piano o di aggiornamento del piano alla competente commissione permanente del consiglio provinciale, nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative. La commissione permanente del consiglio provinciale e le organizzazioni sindacali possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede in ogni caso all'approvazione del piano o del suo aggiornamento.

4. Il piano di cui al comma 1 ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.»

Art. 6.

*Deliberazione di attuazione*

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è introdotto il seguente:

«Art. 4-bis

*Deliberazione di attuazione*

1. Per la finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale e dal piano di politica industriale di cui all'art. 4, determina con propria deliberazione:

a) gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziali in relazione alle tipologie delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse;

b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

d) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

e) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera n);

g) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera f);

h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'assurarsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

i) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 6;

l) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili ai sensi dell'art. 9-bis;

m) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

n) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento nei confronti dei soggetti privati e all'80 per cento nei confronti degli altri soggetti, e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni è comunque subordinata all'acquisizione di idonee garanzie nei confronti dei soggetti privati;

o) i limiti di spesa ammissibile entro i quali le agevolazioni possono essere anticipate dal Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e le medie industrie della provincia di Trento (Confidi), secondo le modalità previste dal successivo art. 82-ter;

p) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui alla lettera a) del comma 1, non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al medesimo comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del consiglio provinciale, nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori del settore industriale maggiormente rappresentative, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

5. La deliberazione di cui al presente articolo può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere c), f), m) ed n) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al presente articolo ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.»

Art. 7.

*Comitato tecnico consultivo*

1. Il terzo comma dell'art. 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificata da ultimo dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Esso è composto da:

a) il dirigente generale del dipartimento competente nella materia dell'industria, che lo presiede, e il dirigente del servizio industria, con funzioni di vicepresidente;

b) due funzionari della provincia, di cui uno esperto in economia aziendale e industriale, l'altro esperto in programmazione economica;

c) cinque componenti di cui quattro da scegliere tra esperti in materia di economia aziendale ed industriale e uno da scegliere fra esperti in materia giuridica, nominati dalla giunta provinciale, iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale;

d) un funzionario del Consorzio garanzia collettiva fidi per le piccole e le medie industrie della provincia di Trento (Confidi)».

2. Dopo il terzo comma del medesimo art. 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Qualora lo ritenga opportuno, l'Assessorato provinciale competente nella materia dell'industria può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare».

#### Art. 8.

##### *Funzioni del comitato*

1. La lettera h) del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato dall'ultimo dell'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è sostituita dalla seguente:

«h) esamina le domande presentate alla giunta provinciale per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di iniziative di importo superiore ai limiti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 4-bis ed in ogni caso di iniziative di importo superiore ad un miliardo di lire.»

#### Art. 9.

##### *Valutazione delle domande e pareri*

1. L'art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 8.

##### *Valutazione delle domande e pareri*

1. Le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo inferiore ai limiti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 4-bis sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente. Il predetto parere, fermo restando quanto stabilito alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'art. 4-bis, concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

2. Le domande di agevolazione di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 sono soggette al parere del comitato tecnico di cui all'art. 6. Il comitato verifica la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore nonché la validità ed identità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale.

3. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni di congruità tecnico-amministrativa rese dal servizio competente o, per i medesimi fini e previa stipula di apposite convenzioni, dai soggetti di cui all'art. 35-bis, nonché da esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.»

#### Art. 10.

##### *Individuazione delle iniziative agevolabili*

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è introdotto il seguente:

#### «Art. 9-bis

##### *Individuazione delle iniziative agevolabili*

1. La giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, individua, secondo le modalità previste dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 4-bis, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1.»

#### Art. 11.

##### *Interventi*

1. Il secondo comma dell'art. 40 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è sostituito dal seguente:

«La provincia può apprestare, previo assenso dei soggetti interessati in ordine al progetto di apprestamento e alle eventuali somme da rimborsare ai sensi del secondo comma dell'art. 50, qualora ciò sia richiesto da particolari caratteristiche del terreno o da peculiari esigenze dell'insediamento industriale, anche aree di proprietà degli altri enti di cui al primo comma.»

2. Il quarto comma dell'art. 40 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Negli stessi casi e con le modalità di cui al secondo comma la provincia e gli altri enti di cui al primo comma possono altresì apprestare aree di altri soggetti.»

3. Dopo il quarto comma dell'art. 40 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

«In casi eccezionali ove ricorrono particolari esigenze connesse allo svolgimento di servizi pubblici, le aree di cui al presente articolo possono essere alienate dalla provincia a comuni, consorzi di comuni, aziende speciali da questi costituite, altri enti pubblici, società a prevalente partecipazione pubblica. In alternativa alla vendita può essere costituito sulle medesime aree il diritto di superficie. Nella fattispecie prevista dal presente comma non si applicano gli obblighi previsti dall'art. 51.»

#### Art. 12.

##### *Modi di acquisizione*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

«Al fine di ottenere una migliore razionalizzazione delle aree di sua proprietà destinate ad insediamenti produttivi, la provincia può permutarle, anche con eventuali conguagli in denaro e previa stima effettuata dal servizio di cui al secondo comma, con altre aree aventi la stessa destinazione appartenenti a soggetti pubblici o privati. In tal caso per le aree cedute non si applicano i vincoli dell'art. 47 e gli obblighi dell'art. 51.»

#### Art. 13.

##### *Cessione e gestione di opere*

1. L'art. 46 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 46.

##### *Cessione e gestione di opere*

1. Le parti di aree per impianti produttivi destinate a servizi comuni, nonché le infrastrutture speciali realizzate dalla provincia, possono essere cedute a titolo gratuito, previo assenso del soggetto interessato, con decreto del presidente della giunta provinciale su conforme deliberazione della giunta provinciale a comuni, consorzi di comuni, comprensori, enti pubblici, società di servizi a partecipazione pubblica, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture stesse.

2. Le infrastrutture speciali realizzate dalla provincia possono altresì essere date in gestione, previa stipula di apposita convenzione, ai modestissimi soggetti di cui al comma 1.»

#### Art. 14.

##### *Vincolo di destinazione*

1. Il primo e secondo comma dell'art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, sono sostituiti dal seguente:

«Le aree di cui al primo e secondo comma dell'art. 40, apprestate direttamente dalla provincia o con l'intervento finanziario della stessa, sono soggette a vincolo per destinazione ad uso industriale od artigianale per un periodo di venticinque anni. Il vincolo è costituito nell'atto di vendita o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di intavolazione del diritto di proprietà o del diritto di superficie.»

#### Art. 15.

##### *Corrispettivi e rimborsi*

1. All'art. 50 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui per la vendita delle aree di cui al presente capo o per la costituzione sulle stesse del diritto di superficie il corrispettivo venga commisurato al valore di mercato, non si applicano gli obblighi di cui all'art. 51.»

#### Art. 16.

##### *Abrogazione dell'ottavo comma dell'art. 51 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4*

1. L'ottavo comma dell'art. 51 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è abrogato.

#### Art. 17.

##### *Abrogazione del quarto comma dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4*

1. Il quarto comma dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è abrogato.

#### Art. 18.

##### *Utilizzo dei risultati*

1. Il secondo comma dell'art. 70 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Il contratto deve prevedere la cessione alla provincia a titolo gratuito di tutti i risultati derivanti dalla attività di ricerca.»

2. Il quinto comma del medesimo art. 70 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di acquisto dei risultati della ricerca, l'impresa acquirente è tenuta al rimborso delle spese sostenute dalla provincia per lo svolgimento della ricerca stessa, secondo un piano di ammortamento indicato nel contratto e comunque entro tre anni.»

3. Dopo il sesto comma del medesimo art. 70 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora l'attività di ricerca non dia luogo a risultati suscettibili di utilità ai fini produttivi, il lavoro di ricerca è ugualmente riscattabile in base alle valutazioni che di esso faranno gli esperti di cui al secondo comma dell'art. 69.»

#### Art. 19.

##### *Obblighi dei richiedenti*

1. L'art. 80 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 80.

##### *Obblighi dei richiedenti*

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai capi II e III del titolo secondo, nonché agli articoli 35-bis e 54-bis comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 4-bis, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere se trattasi di beni immobili.

2. In casi di contratti di leasing, la concessione delle relative agevolazioni comporta l'obbligo di non distogliere i beni, per i quali le agevolazioni sono state concesse, dalla loro destinazione fino alla scadenza del contratto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di agevolazioni erogate nelle forme alternative di cui all'art. 82-bis.

4. In caso di iniziative di ricapitalizzazione, la concessione delle relative agevolazioni comporta, per cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, l'obbligo di non ridurre, salvo che per perdite di bilancio regolarmente accertate, le riserve, il capitale nonché i prestiti dei soci tenuti in conto ai fini della concessione delle agevolazioni. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili in alcuna forma fino a che le perdite non siano reintegrate e che detti fondi non siano stati ricostituiti.

5. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'art. 4-bis, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

6. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisibili, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

7. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

8. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono presentare una dichiarazione impegnativa in ordine:

a) al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) all'accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) alla tempestiva comunicazione alla provincia di qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

d) all'applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro od alla garanzia delle libertà sindacali, nonché all'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.

9. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 7 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di industria, secondo le modalità ed i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4-bis.

#### Art. 20.

##### *Sanzioni*

1. Dopo l'art. 80 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è introdotto il seguente:

## «Art. 80-bis»

## Sanzioni

1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 80, le relative agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le sequestrazioni di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sottostante contestualmente non abbia subito oggetto di agevolazione con altri assetti caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 80, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. Le agevolazioni relative a contratti di leasing sono revocate, con effetto a partire dalla semestralità successiva a quella in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- a) violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 80;
- b) risoluzione o riscatto anticipato del contratto di locazione finanziaria;
- c) cessazione dell'attività del beneficiario;
- d) dichiarazione di fallimento del beneficiario.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate maggiorate degli interessi al tasso di cui al comma 1.

6. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 comporta la revoca pro quota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, e 5 si applicano relativamente all'intero investimento.

7. Nel caso di violazione dell'obbligo di non ridurre le riserve, il capitale ed i prestiti dei soci di cui al comma 4 dell'art. 80, i contributi per iniziative di capitalizzazione sono revocati e viene recuperato il venti per cento del contributo concesso per ogni anno o frazione di anno mancante alla scadenza del predetto termine. Le somme già erogate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

8. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 80, si applicano le disposizioni previste dai commi 1, 3 e 7. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei predetti termini ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di cessazione.

9. Le revoche di cui al comma 8 non sono disposte ed i contributi rimasti non liquidi al momento del subentrante nel caso di cessione, conferimento o affido di azienda, di trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affido, allo scadere del contratto l'erogazione delle agevolazioni riprende a favore del titolare dell'impresa, qualora il medesimo continui ad esercitare l'impresa nel rispetto degli obblighi originariamente assunti.

10. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 80 o comunque prima dell'erogazione dell'intera agevolazione, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

11. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 5 dell'art. 80 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4-bis.

12. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 dell'art. 80 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

13. Nel caso di iniziative agevolate a valere sui fondi di rotazione, le fattispecie di revoca totale, di riduzione o revoca parziale delle agevolazioni di cui al presente articolo rimangono sanzionate con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

14. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

## Art. 21.

## Anticipazione delle agevolazioni

1. Dopo l'art. 82-bis della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotto dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, è introdotto il seguente:

## «Art. 82-ter

## Anticipazione delle agevolazioni

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente al Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento (Confidi) somme da utilizzare per la concessione di anticipazioni sui contributi disciplinati dall'art. 82-bis, limitatamente alle iniziative con spese ammissibili di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 4-bis.

2. Il Confidi provvede alla gestione e all'utilizzo delle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i criteri, le modalità e le direttive stabiliti in apposita convenzione. Detta convenzione disciplina in particolare:

- a) le modalità di erogazione e di amministrazione dei fondi assegnati a titolo di anticipazione, nonché le modalità di utilizzo degli stessi;
- b) i criteri per l'istruttoria delle domande, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni;
- c) il compenso da corrispondere al Confidi per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo;
- d) le modalità e i termini per l'involo alla giunta provinciale delle proposte di approvazione delle iniziative agevolabili, ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 9-bis;
- e) le modalità ed i termini per la rendicontazione delle agevolazioni anticipate, nonché gli ulteriori obblighi di informazione;
- f) le modalità di recupero delle agevolazioni nel caso di mancata concessione delle stesse;
- g) gli adempimenti per assicurare il rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

3. Ad avvenuta erogazione da parte del Confidi delle anticipazioni delle agevolazioni previste dal presente articolo, la giunta provinciale dispone, anche con unico provvedimento, la concessione delle agevolazioni medesime oppure il diniego delle stesse, relativamente alle iniziative non agevolabili ai sensi della presente legge.

## Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 1987, N. 13  
CONCERNENTE «INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE  
DELL'ARTIGIANATO».

## Art. 22.

## Obiettivi

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituita dalla seguente:

*aa)* sostenere l'artigianato minore costituito dalle imprese con non più di tre addetti, che svolgono attività di produzione o di servizi in comuni il cui territorio è individuato come zona svantaggiata ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti ovvero in comuni con popolazione superiore limitatamente ai centri abitati, individuati dal servizio statistica della provincia, con popolazione inferiore a mille abitanti e distanti più di due chilometri dal centro abitato ove ha sede il municipio».

## Art. 23.

## Deliberazione di attuazione

1. L'art. 3 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

## «Art. 3.

## Deliberazione di attuazione

1. La giunta provinciale, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

*a)* gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse;

*b)* i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

*c)* i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

*d)* i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

*e)* le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

*f)* i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera *g)*;

*g)* i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera *f)*;

*h)* il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

*i)* i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 5;

*j)* le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili ai sensi dell'art. 1bis;

*m)* i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

*n)* i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione della stessa, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a due annualità. L'erogazione delle anticipazioni è comunque subordinata all'acquisizione, di idonee garanzie.

*a)* i limiti di spesa entro i quali le agevolazioni possono essere anticipate dalla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, secondo le modalità previste dal successivo art. 17;

*p)* ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non ricomprendenti le priorità di cui al comma 1, lettera *a)*, non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al medesimo comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fallo salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del consiglio provinciale nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed imprenditori artigiani maggiormente rappresentative, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. I trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

5. La deliberazione di cui al presente articolo può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere *e)*, *f)*, *m)* ed *n)* dell'art. 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al presente articolo ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione».

## Art. 24.

## Individuazione delle iniziative agevolabili

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è introdotto il seguente:

## «Art. 3-bis

## Individuazione delle iniziative agevolabili

1. La giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, individua, secondo le modalità previste dalla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 3, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1».

## Art. 25.

Abrogazione dell'art. 4  
della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13

1. L'art. 4 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è abrogato.

## Art. 26.

## Comitato tecnico consultivo

1. L'art. 5 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

## «Art. 5.

## Comitato tecnico per l'artigianato

1. Per l'applicazione della presente legge è istituito quale organo consultivo della giunta provinciale il comitato tecnico per l'artigianato,

2. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale, rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina ed è composto da:

- il dirigente generale del dipartimento competente in materia di artigianato, che lo presiede;
- il dirigente del servizio artigianato, con funzioni di vicepresidente;
- un funzionario della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento;
- un funzionario del servizio programmazione;
- tre componenti, estranei all'amministrazione, di cui due da scegliere fra esperti in materia di economia aziendale e uno da scegliere fra esperti in materia giuridica, iscritti ai vari ordini professionali o in possesso di comprovati titoli di qualificazione professionale.

3. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente in materia di artigianato può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

4. Per la valutazione dei programmi di investimento di cui all'art. 2 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1989, n. 44, il parere del comitato tecnico amministrativo ivi previsto è sostituito dal parere del comitato tecnico per l'artigianato all'uso integrato da:

- il dirigente generale del dipartimento strutture civili o suo delegato;
- un ingegnere civile del servizio edilizia pubblica;
- un architetto del servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

5. Per l'espressione del parere sui progetti di ricerca previsto all'art. 5-bis il comitato è integrato, nei casi stabiliti dalla deliberazione di attuazione di cui all'art. 3, da due esperti nel settore specifico oggetto della ricerca, nominati dalla giunta provinciale. Ricentra nei compiti di tali esperti anche l'effettuazione, su richiesta del comitato, dei controlli periodici sulla ricerca.

6. L'ufficio da segretario un dipendente del servizio artigianato.

7. Il comitato disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno.

8. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

#### Art. 27.

##### Funzioni del comitato.

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13, è introdotto il seguente:

##### «Art. 5-bis

##### Funzioni del comitato

1. Il comitato tecnico per l'artigianato esamina ed esprime il proprio parere in ordine:

- alle domande presentate alla giunta provinciale per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge qualora si tratti di iniziative di importo superiore ai limiti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 3, ed in ogni caso di iniziative di importo superiore ad un miliardo di lire;
- alle domande relative ad investimenti programmati dalle botteghe scuola di cui all'art. 9;
- alle domande relative ai progetti di ricerca previsti dall'art. 19, proponendo le modalità da seguire nella fase di esecuzione della ricerca ed i controlli periodici da effettuare sulla stessa;
- ad argomenti inerenti la gestione della presente legge o interessanti il settore dell'artigianato, su richiesta dell'assessore provinciale competente.

#### Art. 28.

##### Valutazione delle domande e pareri

1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è introdotto il seguente:

##### «Art. 5-ter

##### Valutazione delle domande e pareri

1. Le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo non superiore ai limiti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente. Il predetto parere, fermo restando quanto stabilito alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'art. 3, concerne la sussistenza dei requisiti. Per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

2. Le domande di agevolazione di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 sono soggette al parere del comitato tecnico di cui all'art. 5. Il comitato valuta la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore, la validità ed idoneità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale, nonché, limitatamente ai casi previsti dal comma 4 dell'art. 5, la congruità tecnico-amministrativa delle iniziative stesse e della relativa spesa.

3. Per l'istruttoria ai fini della valutazione delle domande, nonché per i pareri di cui ai commi 1 e 2, la giunta provinciale può affidare incarichi ad istituti di credito allo scopo convenzionati, nonché, per i medesimi fini, previa stipula di apposite convenzioni, ad enti di garanzia oppure ad esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

#### Art. 29.

##### Abrogazione dell'art. 6 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13

1. L'art. 6 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è abrogato.

#### Art. 30.

##### Investimenti mobiliari ed immobiliari

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 le parole «di importo non superiore ai 100 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «di importo non superiore ai limiti di cui alla lettera n) del comma 1 dell'art. 3».

#### Art. 31.

##### Entità ed erogazione dei contributi

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

«4. Nei comuni il cui territorio è individuato come zona svantaggiata, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, si applicano comunque le misure massime dei contributi stabilite dalla deliberazione di cui all'art. 3».

2. I commi 5, 7 e 9 dell'art. 10 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 sono abrogati.

3. Il comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

«6. L'erogazione dei contributi è subordinata:

- per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la sistemazione di immobili e per l'installazione degli impianti, fatto salvo quanto previsto dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 3, all'accertamento della loro regolare esecuzione, disposto dal servizio artigianato, nonché alla presentazione della documentazione stabilita dalle modalità di attuazione di cui all'art. 3;
- per gli investimenti mobiliari e per l'utilizzo di beni immobili e mobili mediante operazioni di leasing, alla presentazione della documentazione stabilita dalle modalità di attuazione di cui all'art. 3, nonché, per il leasing immobiliare, anche all'accertamento tecnico disposto dal servizio artigianato.

4. Il comma 8 dell'art. 10 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

«8. I contributi in conto capitale in più soluzioni hanno decorrenza dal 30 giugno e dal 31 dicembre del semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione e sono erogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 e dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 3, in rate annuali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima annualità del contributo medesimo.».

#### Art. 32.

##### Obblighi dei richiedenti

1. L'art. 11 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 11.

##### Obblighi dei richiedenti

1. La concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 8 e 9 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 3, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'art. 3, ulteriori vincoli, relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

3. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

4. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

5. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

a) a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) a comunicare tempestivamente alla provincia qualsiasi modificazione soggettiva ed oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

6. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 4 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di artigianato, secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 3».

#### Art. 33.

##### Sanzioni

1. L'art. 12 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 12.

##### Sanzioni

1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 11, le relative

agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate, maggiore degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le coperture di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di agevolazione con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 11, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'art. 11 comporta la revoca pro quota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

5. Nel caso di cessazione dell'attività artigianale da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 11, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività artigianale da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei predetti termini, ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di cessazione.

6. Le revocche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione, conferimento o affitto d'azienda, di passaggio al settore dell'industria, di trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto, allo scadere del contratto l'erogazione delle agevolazioni riprende a favore del titolare dell'impresa, qualora il medesimo continui ad esercitare l'impresa nel rispetto degli obblighi originariamente assunti.

7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 11 o comunque prima dell'erogazione dell'intera agevolazione, comporta la revoca dell'agevolazione con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 2 dell'art. 11 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 3.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 11 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. Nel caso di iniziative agevolate a valere sui fondi di rotazione, le fattispecie di revoca totale, di riduzione o revoca parziale delle agevolazioni di cui al presente articolo rimangono sanzionate con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

11. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia».

## Art. 34.

*Anticipazione delle agevolazioni*

1. L'art. 17 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è sostituito, dal seguente:

## «Art. 17.

*Anticipazione delle agevolazioni*

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente alla Cooperativa artigiana di garanzia somme da destinare alla concessione di anticipazioni sui contributi provinciali, limitatamente a richieste di agevolazione che prevedano iniziative con spesa ammissibile di importo non superiore ai limiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3.

2. La Cooperativa artigiana di garanzia provvede all'istruttoria delle domande di contributo ad essa presentate e propone alla provincia la concessione dei contributi sulla base delle indicazioni contenute in una convenzione sottoscritta con la provincia. Detta convenzione stabilisce in particolare:

a) le modalità di erogazione e di amministrazione dei fondi assegnati a titolo di anticipazione, nonché le modalità di utilizzo degli stessi;

b) i criteri per l'istruttoria delle domande, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni;

c) il compenso da corrispondere alla cooperativa per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo;

d) le modalità e i termini per l'invio alla giunta provinciale delle proposte di approvazione delle iniziative agevolabili ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 3-bis;

e) le modalità ed i termini per la rendicontazione delle agevolazioni anticipate, nonché gli ulteriori obblighi di informazione;

f) le modalità di recupero delle agevolazioni nel caso della mancata concessione delle stesse;

g) gli adempimenti per assicurare il rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

3. La giunta provinciale dispone, ad avvenuta erogazione delle anticipazioni dei contributi previste dal presente articolo, anche con unico provvedimento, la concessione dei contributi sulla base delle proposte della cooperativa, oppure il diniego dei contributi per le domande non agevolabili ai sensi della presente legge.»

## Art. 35.

*Progetti di ricerca*

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di erogazione degli stessi sono stabilite con la deliberazione di attuazione di cui all'art. 3.»

2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 è abrogato.

## Capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 18 NOVEMBRE 1988, N. 36 CONCERNENTE «INTERVENTI PROVINCIALI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA COOPERATIVA».

## Art. 36.

*Comitato tecnico per la cooperazione*

1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 sono sostituite dalle seguenti:

a) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di cooperazione con funzioni di presidente e dal dirigente del servizio competente nella medesima materia con funzioni di vicepresidente,

b) da tre funzionari della provincia, esperti in materie economiche».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«3-bis. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente nella materia della cooperazione può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

3-ter. Per la valutazione dei programmi di investimento il parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44, è sostituito dal parere del comitato tecnico per la cooperazione all'uopo integrato da:

a) il dirigente generale del dipartimento strutture civili o suo delegato;

b) un ingegnere civile dipendente della provincia;

c) un architetto del servizio urbanistica e tutela del paesaggio».

## Art. 37.

*Funzioni del comitato tecnico per la cooperazione*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è sostituita dalla seguente:

«b) esamina le domande presentate alla giunta provinciale per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di iniziative di importo superiore al limite stabilito dalla deliberazione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 ed in ogni caso di iniziative di importo superiore ad un miliardo di lire, esprimendo per ciascuna di esse il proprio parere ed eventuali proposte sulle modalità di intervento. Su richiesta del servizio competente, può inoltre esaminare ed esprimere pareri anche su domande di importo inferiore ai limiti di cui sopra.»

## Art. 38.

*Valutazione delle domande e pareri*

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è introdotto il seguente:

## «Art. 3-bis

*Valutazione delle domande e pareri*

1. Le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo inferiore ai limiti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente. Il predetto parere, fermo restando quanto stabilito alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'art. 7, concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative di cui alla legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

2. Le domande di agevolazione di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 sono soggette al parere del comitato tecnico di cui all'art. 2. Il comitato verifica la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore, la validità ed idoneità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale, nonché la congruità tecnico-amministrativa delle iniziative stesse e della relativa spesa.

3. Per l'istruttoria ai fini della valutazione delle domande, nonché per l'espressione dei pareri di cui ai commi 1 e 2, la giunta provinciale può affidare incarichi ad istituti di credito allo scopo convenzionali, nonché, per i medesimi fini, previa stipula di apposite convenzioni, ad enti di garanzia oppure ad esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.»

## Art. 39.

*Obblighi dei richiedenti*

1. L'art. 6 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è sostituito dal seguente:

## «Art. 6.

*Obblighi dei richiedenti*

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 7, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere, ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. In caso di iniziative di capitalizzazione iniziale o ricapitalizzazione, la concessione delle relative agevolazioni comporta l'obbligo di non ridurre, per almeno cinque anni dalla data della domanda di agevolazione, le riserve, il capitale sociale, nonché i prestiti dei soci esistenti alla data della domanda. Non costituisce violazione dell'obbligo la riduzione delle riserve, del capitale sociale, nonché dei prestiti dei soci, qualora l'impresa beneficiaria reintegri complessivamente, entro un anno, l'importo dei mezzi propri di cui al precedente periodo.

3. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'art. 7, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

4. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

5. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

6. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

a) a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) a comunicare tempestivamente alla provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 5 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di cooperazione, secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 7».

## Art. 40.

*Sanzioni*

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è inserito il seguente:

## «Art. 6-bis

*Sanzioni*

1. Nel caso in cui i beni per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, i relativi contributi sono revocati e le somme già erogate sono recuperate, maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per lo scopertare di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altri contributi ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, i relativi contributi sono rideterminati in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'art. 6 comporta la revoca pro quota dei contributi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, e la rideterminazione proporzionale degli stessi, purché permanga le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 6 comporta la revoca totale dei finanziamenti concessi.

6. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, lo scioglimento volontario o d'autorità, l'adozione di procedure concorsuali nei confronti del medesimo, nonché la perdita dei requisiti soggettivi del soggetto stesso, comportano, nel caso tali eventi si verificano in pendente dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. Se tuttavia tali eventi si verificano successivamente alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, quest'ultimo è invocato con effetto dal verificarsi dell'evento stesso.

7. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 dell'art. 6 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 7.

8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'art. 6 comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

9. Nel caso di iniziative agevolate mediante finanziamenti, le fattispecie di revoca totale di cui al presente articolo comportano l'obbligo, per il beneficiario, di far affluire al fondo di rotazione di cui all'art. 11 le residue quote di capitale dei mutui concessi, unitamente agli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data della pronuncia della revoca e con decorrenza dalla data di effetto della revoca stessa. Nel caso di riduzione o revoca parziale delle agevolazioni, dovrà essere operata la riduzione proporzionale delle quote di mutuo agevolato e la restituzione al fondo di rotazione delle corrispondenti quote di capitale residuo, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui sopra.

10. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

## Art. 41.

*Obblighi particolari*

1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è inserito il seguente:

## «Art. 6-ter

*Obblighi particolari*

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi per le iniziative di cui all'art. 8 lettera b), limitatamente all'acquisizione e/o costruzione degli immobili, devono essere assistiti da garanzia reale a favore della provincia autonoma di Trento e a carico degli immobili cui si riferiscono. La Cooperfidi è tenuta a provvedere all'intovolazione dell'ipoteca presso l'ufficio tavolare ed alla successiva cancellazione.

2. Gli atti di cessione degli immobili di cui all'art. 15 stipulati dalla Cooperfidi con le singole cooperative dovranno inoltre contenere apposita clausola istitutiva di diritto di prelazione a favore della provincia.

#### Art. 42.

##### *Deliberazione di attuazione*

1. L'art. 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 7.

##### *Deliberazione di attuazione*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

- a) gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse;
- b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;
- c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;
- d) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;
- e) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;
- f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera n);
- g) i limiti di spesa ammissibile e di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera f);
- h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;
- i) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 2;
- l) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili, ai sensi dell'art. 7-bis;
- m) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;
- n) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità;
- o) i casi in cui l'erogazione di anticipazioni, ai sensi della precedente lettera n), è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie;
- p) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui al comma 1, lettera o), non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al medesimo comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché alle associazioni di categoria legalmente riconosciute del movimento cooperativo, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa deliberazione.

5. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere c), f), m) ed n) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al comma 1 ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. All'osservanza di quanto fissato nella deliberazione di cui al presente articolo è tenuta anche la Cooperfidi nello svolgimento delle attività ad essa attribuite dalla legge.

9. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 43.

##### *Individuazione delle iniziative agevolabili*

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come sostituito dall'art. 42 della presente legge, è introdotto il seguente nuovo articolo:

#### «Art. 7-bis

##### *Individuazione delle iniziative agevolabili*

1. La giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ed entro tre mesi dall'inizio del periodo in riferimento al quale le domande sono presentate, individua, secondo le modalità previste dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 7, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1.

#### Art. 44.

##### *Contributi in conto capitale*

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è abrogato.

2. I commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 sono sostituiti dal seguente:

«5. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo hanno decorrenza dal 30 giugno e dal 31 dicembre del semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione, e sono erogati, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla deliberazione di cui all'art. 7, con scadenza annuale a far data dalla decorrenza fissata per la prima annualità del contributo medesimo.»

#### Art. 45.

##### *Anticipazione delle agevolazioni*

1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è introdotto il seguente articolo:

#### «Art. 10-bis

##### *Anticipazione delle agevolazioni*

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente alla Cooperfidi somme da utilizzare per la concessione di anticipazioni sulle agevolazioni di cui all'art. 10, limitatamente alle iniziative con spesa ammissibile di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 7.

2. La Cooperfidi provvede alla gestione e all'utilizzo delle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i criteri, le modalità e le direttive stabilite in apposita convenzione. Detta convenzione stabilisce in particolare:

a) le modalità di erogazione e di amministrazione dei fondi assegnati a titolo di anticipazione, nonché le modalità di utilizzo degli stessi;

b) i criteri per l'istruttoria delle domande, resa in conformità alle disposizioni recate dall'art. 7, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni;

c) il compenso da corrispondere alla Cooperfidi per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo;

d) le modalità e i termini per l'invio alla giunta provinciale delle proposte di approvazione delle iniziative agevolabili ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 7-bis;

e) le modalità ed i termini per la rendicontazione delle agevolazioni anticipate, nonché gli ulteriori obblighi di informazione;

f) le modalità di recupero delle agevolazioni nel caso di mancata concessione delle stesse;

g) gli adempimenti per assicurare il rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

3. Ad avvenuta erogazione da parte della Cooperfidi delle anticipazioni delle agevolazioni previste dal presente articolo, la giunta provinciale dispone, anche con unico provvedimento, la concessione delle agevolazioni medesime oppure il diniego delle stesse, relativamente alle iniziative non agevolabili ai sensi della presente legge».

#### Art. 46.

##### Finanziamenti a carico del fondo di rotazione

1. Al comma 2 dell'art. 41 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come modificato dall'art. 12 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: «Il tasso di interesse da applicarsi sui finanziamenti agevolati non può essere comunque inferiore ad un terzo del tasso di interesse di riferimento individuato con la deliberazione di cui all'art. 7».

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di realizzazione di iniziative ricomprese in più tipologie, la Cooperfidi, sulla base dei criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'art. 7, applica ai finanziamenti concedibili una durata pari a quella relativa al finanziamento concedibile per l'iniziativa di importo prevalente».

3. Il comma 6 dell'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è sostituito dal seguente:

«6. La concessione di finanziamenti alle singole cooperative a carico del fondo di rotazione è disposta dalla Cooperfidi, la quale provvede all'impiego in via provvisoria dei tassi agevolati. Con apposita deliberazione la giunta provinciale, sulla base degli atti trasmessi dalla Cooperfidi, autorizza in via definitiva l'utilizzo dei fondi provinciali apportati ai sensi del presente articolo. La deliberazione di cui all'art. 7 stabilisce i casi in cui la concessione dei finanziamenti da parte della Cooperfidi è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione della giunta provinciale, nonché le modalità di fissazione dei termini per l'ultimazione delle iniziative e delle eventuali proroghe dei termini stessi».

4. Il comma 8 dell'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 è sostituito dal seguente:

«8. L'erogazione dei finanziamenti alle singole cooperative è subordinata all'accertamento da parte della Cooperfidi della regolare esecuzione delle iniziative, nonché alla presentazione della documentazione individuata con la deliberazione di cui all'art. 7».

#### Capo IV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 17 MAGGIO 1991, N. 8 CONCERNENTE «NUOVE NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI AL SETTORE COMMERCIALE E NOBISCHIE A DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO».

#### Art. 47.

##### Interventi a favore delle imprese commerciali

4. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituita dalla seguente:

«c) le piccole e le medie imprese esercenti in via esclusiva l'attività di rappresentanza o di intermediazione commerciale, comprese le attività di vendita per conto terzi nonché l'attività di spedizione delle merci».

#### Art. 48.

##### Deliberazione di attuazione

1. L'art. 4 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 4.

##### Deliberazione di attuazione

4. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

a) gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse;

b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione contabile;

d) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

e) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera n);

g) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera l);

h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

i) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 11;

l) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili, ai sensi dell'art. 5-bis;

m) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

n) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento nei confronti dei soggetti privati e all'ottanta per cento nei confronti degli altri soggetti, e per i contributi plurianuali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni è comunque subordinata all'acquisizione di idonee garanzie;

n) l'indicazione delle località, delle tipologie di intervento, delle condizioni e dei criteri di ammissibilità alle agevolazioni per le iniziative di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 3, da determinarsi in particolare con riferimento ai seguenti parametri: numero dei richiedenti, struttura della rete distributiva esistente nella zona, eventuali presenze turistiche;

p) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui al comma 1, lettera a), non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al medesimo comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate a partire dalla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore commercio più rappresentative e alle organizzazioni provinciali di categoria, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

5. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere c), f), m) ed n) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La giunta provinciale provvede all'aggiornamento della deliberazione di cui al comma 1 ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salva diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

#### Art. 49.

##### *Individuazione delle iniziative agevolabili*

1. L'art. 5 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 5.

##### *Individuazione delle iniziative agevolabili*

1. La giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, individua, secondo le modalità previste dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 4, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1.»

#### Art. 50.

##### *A agevolazioni*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 4, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore a dieci anni, in modo tale da assicurare l'equivalenza finanziaria degli stessi rispetto ai contributi in conto capitale in un'unica soluzione.»

2. I commi 4 e 5 dell'art. 6 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 sono abrogati.

#### Art. 51.

##### *Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni*

1. I commi 2 e 7 dell'art. 8 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 sono abrogati.

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 4, la liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base dell'accertamento della regolare esecuzione delle iniziative, dietro presentazione della documentazione stabilita dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui al medesimo art. 4.»

#### Art. 52.

##### *Obblighi dei richiedenti*

1. L'art. 9 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 9.

##### *Obblighi dei richiedenti*

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se si trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 4, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere, ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'art. 4, ulteriori vincoli, relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

3. In presenza di eventi eccezionali od imprevisti, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

4. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

5. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

a) a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) a comunicare tempestivamente alla provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

6. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 4 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di commercio secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4n.

## Art. 53.

*Sanzioni*

1. L'art. 10 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

## «Art. 10.

*Sanzioni*

1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 9, le relative agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di agevolazione con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 9, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'art. 9 comporta la revoca pro quota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

5. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 9, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei predetti termini ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di cessazione.

6. Le revocche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione o conferimento di azienda, di trasformazione o fusione dell'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto di azienda il contributo continua ad essere erogato al beneficiario originario, previa comunicazione annuale di quest'ultimo alla provincia circa l'avvenuta osservanza degli obblighi di continuazione dell'attività commerciale.

7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 9 o comunque prima dell'erogazione dell'intera agevolazione, comporta la revoca dell'agevolazione con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 2 dell'art. 9 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 9 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. Le agevolazioni sono inoltre revocate nei casi di inosservanza da parte delle imprese commerciali del contratto di categoria nei confronti del personale occupato. Tale inosservanza, accertata anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali, comporta la sospensione dei benefici di cui alla presente legge fino alla avvenuta regolarizzazione delle posizioni contrattuali.

11. Nel caso di iniziative agevolate a valere sui fondi di rotazione, le fattispecie di revoca totale, di riduzione o revoca parziale delle agevolazioni di cui al presente articolo rimangono sanzionate con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

12. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

## Art. 54.

*Comitato tecnico*

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato tecnico è nominato dalla giunta provinciale, rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina ed è composto da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente nella materia del commercio che lo presiede, ed il dirigente del servizio commercio, con funzioni di vicepresidente;
- b) due componenti esperti in materia di economia aziendale e di politica commerciale;
- c) un ingegnere dipendente della provincia;
- d) un ingegnere civile designato dall'ordine degli ingegneri della provincia di Trento;
- e) un architetto designato dall'ordine degli architetti della provincia di Trento;
- f) il funzionario preposto all'ufficio polizia amministrativa;
- g) un funzionario del Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento (Terfid);
- h) un funzionario della Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi).

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente nella materia del commercio può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.»

## Art. 55.

*Funzioni del comitato tecnico*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituita dalla seguente:

«b) esamina, nei casi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4, le domande per ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge. Detto esame è in ogni caso obbligatorio per le domande di agevolazione con spesa ammissibile superiore a lire un miliardo.»

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è abrogato.

## Art. 56.

*Valutazione delle domande e pareri*

1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è introdotto il seguente:

## «Art. 12-bis

*Valutazione delle domande e pareri*

1. Le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo inferiore ai limiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso

dal servizio competente. Il prodotto parere, fermo restando quanto stabilito alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'art. 4, concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

2. Le domande di agevolazione di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 sono soggette al parere del comitato tecnico di cui all'art. 11. Il comitato verifica la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore, la validità ed idoneità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale, nonché la congruità tecnico-amministrativa delle iniziative stesse e della relativa spesa.

3. Per l'istruttoria ai fini della valutazione delle domande, nonché per i pareri di cui ai commi 1 e 2, la giunta provinciale può affidare incarichi ad istituti di credito allo scopo convenzionati, nonché, per i medesimi fini, previa stipula di apposite convenzioni, ad enti di garanzia oppure ad esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

#### Art. 57.

##### Anticipazione delle agevolazioni

1. L'art. 13 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 13.

##### Anticipazione delle agevolazioni

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente agli organismi di garanzia fidi Terfidi e Cooperfidi somme da utilizzare per la concessione di anticipazioni sulle agevolazioni di cui all'art. 6, limitatamente alle iniziative con spesa ammissibile di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 4.

2. Il Terfidi e la Cooperfidi provvedono alla gestione e all'utilizzo delle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i criteri, le modalità e le direttive stabilite in apposita convenzione. Detta convenzione stabilisce in particolare:

- a) le modalità di erogazione e di amministrazione dei fondi assegnati a titolo di anticipazione, nonché le modalità di utilizzo degli stessi;
- b) i criteri per l'istruttoria delle domande, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni;
- c) il compenso da corrispondere al Terfidi ed alla Cooperfidi per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo;
- d) le modalità e i termini per l'invio alla giunta provinciale delle proposte di approvazione delle iniziative agevolabili, ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 5;
- e) le modalità ed i termini per la rendicontazione delle agevolazioni anticipate, nonché gli ulteriori obblighi di informazione;
- f) le modalità di recupero delle agevolazioni nel caso di mancata concessione delle stesse;
- g) gli adempimenti per assicurare il rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

3. Ad avvenuta erogazione da parte del Terfidi e della Cooperfidi delle anticipazioni delle agevolazioni previste dal presente articolo, la giunta provinciale dispone, anche con unico provvedimento, la concessione delle agevolazioni medesime oppure il diniego delle stesse, relativamente alle iniziative non agevolabili ai sensi della presente legge».

#### Art. 58.

##### Interventi per l'anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 sono soppresse le parole «e del recupero dei contributi erogati dallo Stato sulla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per il periodo agevolativo coperto dalla provincia con la presente legge».

#### Capo V

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 4 SETTEMBRE 1978, N.36 CONCERNENTE «PROMOZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TARENTINI».

#### Art. 59.

##### Abrogazione degli articoli 13 e 14 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36

1. Gli articoli 13 e 14 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 sono abrogati.

#### Art. 60.

##### Composizione e funzionamento del comitato

1. Il secondo comma dell'art. 16 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 è sostituito dal seguente:

«Esso è composto da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente nella materia del commercio, che lo presiede, ed il dirigente del servizio commercio, con funzioni di vicepresidente;
- b) cinque funzionari appartenenti a servizi provinciali competenti nelle seguenti materie: agricoltura, artigianato, industria, programmazione economica e programmazione finanziaria;
- c) due componenti esterni all'amministrazione, da scegliere fra esperti in materia di marketing, finanza e controllo della gestione aziendale, ricerche di mercato e pubblicità».

2. Il quarto comma dell'art. 16 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 è sostituito dal seguente:

«Il comitato stabilisce con norme regolamentari interne il proprio funzionamento. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare».

#### Art. 61.

##### provvedimento di intervento

1. Il quarto comma dell'art. 20 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 è sostituito dal seguente:

«L'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti imprenditoriali è disposta, in una o più soluzioni, sulla base delle modalità stabilite dalla deliberazione di concessione delle agevolazioni».

#### Capo VI

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 22 AGOSTO 1988, N.27 CONCERNENTE «INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLA RICEETTIVITÀ ALBERGHIERA».

#### Art. 62.

##### Programmazione degli interventi

1. L'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 2.

##### Programmazione degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

- a) gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse;

b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

d) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

e) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e degli anticipi nei casi previsti dalla lettera *n*);

g) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera *l*);

h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

i) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere della commissione tecnica per il turismo di cui all'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;

l) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili ai sensi dell'art. 4;

m) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

n) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento nei confronti dei soggetti privati e all'ottanta per cento nei confronti degli altri soggetti, e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni a favore dei soggetti privati è comunque subordinata all'acquisizione di idonee garanzie;

o) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui al comma 1, lettera *a*), non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale nonché alle associazioni ed organizzazioni di categoria delle imprese del settore ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore più rappresentative, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

5. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere *e*), *f*), *m*) ed *n*) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al comma 1 ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 63.

*Abrogazione dell'art. 3  
della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27*

L'art. 3 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 è abrogato.

#### Art. 64.

*Individuazione delle iniziative agevolabili*

L'art. 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 4.

*Individuazione delle iniziative agevolabili*

1. La giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, individua, secondo le modalità previste dalla lettera *l*) del comma 1 dell'art. 2, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1.

#### Art. 65.

*A agevolazioni.*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, le parole «non inferiore al venticinque per cento» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi individuati ai sensi della lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore a dieci anni, in modo tale da assicurare l'equivalenza finanziaria degli stessi rispetto ai contributi in conto capitale in un'unica soluzione.»

3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, le parole «è elevata di dieci punti percentuali» sono sostituite dalle parole «può essere elevata fino a dieci punti percentuali» e la lettera *d*) è soppressa.

#### Art. 66.

*Anticipazione delle agevolazioni*

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, è introdotto il seguente:

#### «Art. 7-bis

*Anticipazione delle agevolazioni*

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente ai Terfidi somme da utilizzare per la concessione di anticipazioni sulle agevolazioni di cui all'art. 7, limitatamente alle iniziative con spesa ammissibile di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 2.

2. Il Terfido provvede alla gestione ed utilizzo delle assegnazioni di cui al comma 1 secondo i criteri, le modalità e le direttive stabiliti in apposita convenzione. Detta convenzione disciplina in particolare:

- a) le modalità di erogazione e di amministrazione dei fondi assegnati a titolo di anticipazione, nonché le modalità di utilizzo degli stessi;
- b) i criteri per l'istruttoria delle domande, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni;
- c) il compenso da corrispondere al Terfido per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo;
- d) le modalità e i termini per l'invio alla giunta provinciale delle proposte di approvazione delle iniziative agevolabili, ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 4;
- e) le modalità ed i termini per la rendicontazione delle agevolazioni anticipate, nonché gli ulteriori obblighi di informazione;
- f) le modalità di recupero delle agevolazioni nel caso di mancata concessione delle agevolazioni;
- g) gli adempimenti per assicurare il rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

3. Ad avvenuta erogazione da parte del Terfido delle anticipazioni delle agevolazioni previste dal presente articolo, la giunta provinciale dispone, anche con unico provvedimento, la concessione delle agevolazioni medesime oppure il diniego delle stesse, relativamente alle iniziative non agevolabili ai sensi della presente legge.

#### Art. 67.

*Abrogazione del comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27*

1. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 è abrogato.

#### Art. 68.

*Valutazione delle domande e pareri*

1. L'art. 9 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 9.

*Valutazione delle domande e pareri*

1. Le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo inferiore ai limiti fissati alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente. Il predetto parere, fermo restando quanto stabilito alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'art. 2, concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

2. Le domande di agevolazione di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 sono soggette al parere della commissione tecnica per il turismo di cui all'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21. La commissione verifica la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore, la validità ed idoneità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale, nonché la congruità tecnico-amministrativa delle iniziative stesse e della relativa spesa.

3. Per l'istruttoria ai fini della valutazione delle domande, nonché per il parere di cui ai commi 1 e 2, la giunta provinciale può affidare incarichi ad istituti di credito allo scopo convenzionati, nonché, per i medesimi fini, previa stipula di apposite convenzioni, ad enti di garanzia oppure ad esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da, all'art. della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

#### Art. 69.

*Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni*

1. I commi 2 e 5, nonché il secondo periodo del comma 8 dell'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1988, n. 27 sono abrogati.

2. Il comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

«6. I contribuenti di cui al comma 2 dell'art. 7 hanno decorrenza dal 30 giugno e dal 31 dicembre del semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione e sono erogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo».

#### Art. 70.

*Obblighi dei richiedenti*

1. L'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1988, n. 27 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 11.

*Obblighi dei richiedenti*

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

- a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 2, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;
- b) dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti afferenti beni immobili con spesa ammissibile non superiore al limite stabilito con deliberazione di cui all'art. 2;
- c) quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti afferenti beni immobili con spesa ammissibile superiore al limite di cui alla lettera b). In tal caso l'immobile è vincolato per il medesimo periodo alla destinazione per uso alberghiero mediante annotazione tavolare.

2. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 2, ulteriori vincoli, relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

3. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisi, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti. L'autorizzazione alla rimozione del vincolo di destinazione d'uso è subordinata al parere del consiglio comunale ed alla certificazione del sindaco del comune ove è ubicato l'esercizio alberghiero circa l'insussistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso alberghiero posti alla pianificazione urbanistica locale.

4. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentate entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

5. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

- a) a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;
- b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) a comunicare tempestivamente alla provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

6. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 4 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di turismo secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 2.

#### Art. 11.

##### Sanzioni

1. L'art. 12 della legge provinciale 27 agosto 1983, n. 27 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 12.

##### Sanzioni

1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengono alienati, ceduti o distolti dalla destinazione d'uso, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 11, le relative agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per lo scoperto di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca eventualmente i beni mobili oggetto di agevolazione con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora esistenti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengono alienati, ceduti o distolti dalla destinazione d'uso, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 11, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'art. 11 comporta la revoca pro quota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano **razionalmente all'intero investimento.**

5. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 11, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei predetti termini ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di cessazione.

6. Le revocche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione o conferimento di azienda, di trasformazione o fusione dell'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di **fallimento di azienda, il contributo continua ad essere erogato al beneficiario originario, previa comunicazione annuale di quest'ultimo alla provincia circa l'avvenuta osservanza degli obblighi di continuazione dell'attività imprenditoriale.**

7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 11, o comunque prima dell'erogazione dell'intera agevolazione, comporta la revoca dell'agevolazione con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 2 dell'art. 11 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni od il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 2.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 11 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. Le agevolazioni sono inoltre revocate nei casi di inosservanza da parte delle aziende alberghiere del contratto di categoria nei confronti del personale occupato. Tale inosservanza, accertata anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali, comporta la sospensione dei benefici di cui alla presente legge fino alla avvenuta regolarizzazione delle posizioni contrattuali.

11. Nel caso di iniziative agevolate a valere sui fondi di rotazione, le fattispecie di revoca totale, di riduzione o revoca parziale delle agevolazioni di cui al presente articolo rimangono sanzionate con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

12. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

#### Capo VII

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 13 DICEMBRE 1990, N. 33 CONCERNENTE «DISCIPLINA DELLA RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO E MODIFICHE A DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIE DI IMPATTO AMBIENTALE, ZONE SVANTAGGIATE, ESERCIZI ALBERGHIERI, CAMPIONATI MONDIALI DI SCI NORDIC O A ATTIVITÀ IDROTERMALI».

#### Art. 72.

##### Agevolazioni

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, le parole «può essere elevata di dieci punti percentuali» sono sostituite dalle parole «può essere elevata fino a dieci punti percentuali».

#### Art. 73.

##### Obblighi dei richiedenti

1. L'art. 23 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 23.

##### Obblighi dei richiedenti

1. La concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 20, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti afferenti beni immobili con spesa ammissibile non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 20;

c) quindici anni dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti afferenti beni immobili con spesa ammissibile superiore al limite di cui alla lettera b). In tal caso l'immobile è vincolato per il medesimo periodo alla destinazione per uso campeggio mediante annotazione tavolare.

2. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'art. 20, ulteriori vincoli, relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

3. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

4. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

5. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

a) a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) a comunicare tempestivamente alla provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

6. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 4 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di turismo secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 20.

#### Art. 74.

##### Sanzioni

1. L'art. 24 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 24.

##### Sanzioni

1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengono alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 23, le relative agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate, maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per lo scoperte di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di agevolazione con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengono alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 23, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. L'insussistenza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'art. 23 comporta la revoca pro quota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

5. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 23, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 23 ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data di assunzione.

6. Le revocche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione o conferimento di azienda, di trasformazione o fusione di impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto di azienda, il contributo continua ad essere erogato al beneficiario originario, previa comunicazione annuale di quest'ultimo alla provincia circa l'avvenuta osservanza degli obblighi di continuazione dell'attività imprenditoriale.

7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 23, o comunque prima dell'erogazione dell'intera agevolazione, comporta la revoca dell'agevolazione con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 2 dell'art. 23 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 20.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 23 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

#### Art. 75.

Abrogazione dei commi 2, 6 e del secondo periodo del comma 9 dell'art. 22 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33.

1. I commi 2, 6 ed il secondo periodo del comma 9 dell'art. 22 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono abrogati.

#### Capo VIII

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 21 CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA.

#### Art. 76.

Abrogazione dei commi 2, 5 e del secondo periodo del comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21.

1. I commi 2, 5 ed il secondo periodo del comma 8 dell'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21 sono abrogati.

#### Art. 77.

##### Obblighi dei richiedenti

1. L'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 7.

##### Obblighi dei richiedenti

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 3 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 4, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere, ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'art. 4, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

3. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

4. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

5. Ai fini del presente art. i soggetti richiedenti le agevolazioni, allatto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

a) a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) a comunicare tempestivamente alla provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

6. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente art. e sul rispetto dei termini di cui al comma 4 viene effettuato dal servizio provinciale competente in materia di turismo secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4<sup>a</sup>.

#### Art. 7<sup>a</sup>. Sanzioni

1. L'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21 è sostituito dal seguente:

#### Art. 8. Sanzioni

1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 7, le relative agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate, maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di agevolazione con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 7, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. L'insorveglianza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'art. 7 comporta la revoca pro quota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

5. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 7, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 7 ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data della cessazione.

6. Le revocche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione o conferimento di azienda, di trasformazione o fusione dell'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto di azienda, il contributo continua ad essere erogato al beneficiario originario, previa comunicazione annuale di quest'ultimo alla provincia circa l'averne osservanza degli obblighi di continuazione dell'attività imprenditoriale.

7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 7, o comunque prima dell'erogazione dell'intera agevolazione, comporta la revoca dell'agevolazione con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 2 dell'art. 7 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 7 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

#### Capo IX

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 1986, N. 21 CONCERNENTE «NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO».

#### Art. 79.

##### Commissione tecnica per il turismo

1. All'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, i commi 1, 2, 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalle leggi in materia di turismo è istituita quale organismo tecnico-consulivo della giunta provinciale, la commissione tecnica per il turismo.

2. La commissione tecnica per il turismo esprime:

a) pareri a richiesta della giunta provinciale su problemi di sviluppo e di politica economica del settore turistico;

b) pareri tecnico-amministrativi sui progetti di massima o esecutivi di opere con caratterizzazione turistica ed alberghiera, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore ai limiti fissati dalle deliberazioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 ed all'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 ed in ogni caso di importo superiore ad un miliardo di lire;

c) pareri sulle domande di agevolazione, presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi al settore turistico, ivi comprese le piste da sci, di importo superiore ai limiti fissati dalle deliberazioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 ed all'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 ed in ogni caso di importo superiore ad un miliardo di lire.»

#### Art. 80.

##### Composizione della commissione tecnica per il turismo

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

«f)-bis. Un funzionario del Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento (Terfidi)».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato da ultimo dall'art. 4 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente nella materia del turismo può intervenire alle riunioni della commissione o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.»

## Capo X

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 15 NOVEMBRE 1988, N. 35  
CONCERNENTE «PROVIDENZE PER GLI IMPIANTI A FUNE E LE PISTE  
DA SCI».

## Art. 81.

*Programmazione degli interventi.*

1. L'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 è sostituito dal seguente:

## «Art. 2.

*Programmazione degli interventi*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

a) gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative, ai soggetti ammessi, alla localizzazione delle stesse;

b) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

c) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

d) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

e) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera n);

g) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera l);

h) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

l) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere della commissione tecnica per il turismo di cui all'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21;

l) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili, ai sensi dell'art. 3;

m) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

n) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni nei confronti di soggetti privati è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie;

o) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non rientranti nelle priorità di cui al comma 1, lettera a) non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al medesimo comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. ~~Ente salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.~~

4. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché alle organizzazioni provinciali di categoria degli esercenti degli impianti a fune ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore più rappresentative, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

5. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere e), f), m) ed n) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al comma 1 ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.»

## Art. 82.

*Individualizzazione delle iniziative agevolabili*

1. L'art. 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 è sostituito dal seguente:

## «Art. 3.

*Individualizzazione delle iniziative agevolabili*

1. La Giunta provinciale, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, individua, secondo le modalità previste dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 2, le iniziative agevolabili, sulla base degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1.»

## Art. 83.

*Abrogazione del comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35*

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 è abrogato.

## Art. 84.

*Agevolazioni*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi individuati ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'art. 2, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse in quote annue costanti, in modo tale da assicurare l'equivalenza finanziaria degli stessi rispetto ai contributi in conto capitale in un'unica soluzione.»

## Art. 85.

*Valutazione delle domande e pareri*

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, è introdotto il seguente:

## «Art. 6-bis

*Valutazione delle domande e pareri*

1. Le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo inferiore ai limiti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 2 sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente. Il predetto parere, fermo restando quanto stabilito alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'art. 2, concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

2. Le domande di agevolazione di importo superiore ai limiti di cui al comma 1 sono soggette al parere della commissione tecnica per il turismo di cui all'art. 7 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21. La commissione verifica la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore, la validità ed idoneità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale, nonché la congruità tecnico-amministrativa delle iniziative stesse e della relativa spesa.

3. Per l'istruttoria ai fini della valutazione delle domande, nonché per i pareri di cui ai commi 1 e 2, la giunta provinciale può affidare incarichi ad istituti di credito allo scopo convenzionati, nonché, per i medesimi fini, previa stipula di apposite convenzioni, ad enti di garanzia oppure ad esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44».

## Art. 86.

*Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni*

1. I commi 1, 9 e 10 dell'art. 7 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 sono abrogati.

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 è sostituito dal seguente:

«2. Le agevolazioni di cui all'art. 6 sono concesse dalla giunta provinciale con propria deliberazione.»

3. Il comma 5 dell'art. 7 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 è sostituito dal seguente:

«5. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 6 hanno decorrenza dal 30 giugno e dal 31 dicembre del semestre nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione e sono erogati, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'art. 2, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo.»

## Art. 87.

*Obblighi dei richiedenti*

1. L'art. 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 è sostituito dal seguente:

## «Art. 8.

*Obblighi dei richiedenti*

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 6 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 2, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere, ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. In caso di iniziative di ricapitalizzazione, la concessione delle relative agevolazioni comporta, per cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, l'obbligo di non ridurre, salvo che per perdite di bilancio regolarmente accertate, le riserve, il capitale, nonché i prestiti dei soci tenuti in conto ai fini della concessione delle agevolazioni. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili in alcuna forma fino a che le perdite non siano reintegrate e che detti fondi non siano stati ricostituiti.

3. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'art. 2, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

4. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

5. Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentarsi entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

6. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono:

- impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;
- impegnarsi ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;
- dichiarare di non aver presentato sulla medesima iniziativa domanda di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di incremento provinciali o statali;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente alla provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 5 viene effettuato dai servizi provinciali competenti in materia di impianti a fune e di piste da sci secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 2.»

## Art. 88.

1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, è introdotto il seguente:

## «Art. 8-bis

*Sanzioni*

1. Nel caso in cui i beni mobili per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 8, i relativi contributi sono revocati e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della provincia presso il proprio tesoro.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sui beni sostituiti.

*Abrogazione del terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

f. Il terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 9 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è abrogato.

*Programmazione delle iniziative*

l. L'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultima modificata dall'art. 35 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, è sostituito dal seguente:

*Programmazione delle iniziative*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta provinciale, in armonia con quanto previsto dal programma di sviluppo provinciale, determina con propria deliberazione:

a) l'individuazione delle azioni che, nelle varie fasi e comparti produttivi, consentono il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di sviluppo provinciale;

b) la descrizione dello stato d'attuazione dei progetti e delle aree di intervento non progettualizzate;

c) gli eventuali ordini di priorità, in aggiunta a quelli di cui all'art. 3, che possono essere eventualmente differenziati per tipo di iniziativa o per zona;

d) le spese ammissibili per tipo di iniziativa;

e) i parametri per la valutazione della significatività della spesa di investimento ammissibile, i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile, nonché, ove necessario, di agevolazione concedibile;

f) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

g) i termini e le modalità per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'approvazione dei piani di miglioramento materiale nonché quelle intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni nei casi previsti dalla lettera a);

h) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali potranno essere previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse, nonché i limiti di spesa ammissibile per l'individuazione delle iniziative di cui alla lettera m);

i) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

l) le tipologie di iniziative ed i limiti di spesa per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 12-bis;

m) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili;

n) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale in più soluzioni;

o) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione della stessa, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento nei confronti dei soggetti privati e al 70 per cento nei confronti degli altri soggetti, e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestrali.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali i contributi sono stati concessi vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 8, i relativi contributi sono rideterminati in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. L'insorveglianza, relativamente ad una parte degli investimenti del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'art. 8 comporta la revoca pro quota dei contributi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 e la rideterminazione proporzionale degli stessi, purché cambiano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

5. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 8, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3. La cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 8 ma prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca delle agevolazioni con effetto dalla data della cessazione.

6. Le revocche di cui al comma 5 non sono disposte ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di cessione o conferimento di azienda, di trasformazione o fusione dell'impresa, nonché di successione a causa di morte nella stessa, sempreché il subentrante continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi. In caso di affitto di azienda il contributo continua ad essere erogato al beneficiario originario, previa comunicazione annuale di quest'ultimo alla provincia circa l'avvenuta osservanza degli obblighi di continuazione dell'attività imprenditoriale.

7. La dichiarazione di fallimento del beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 8, o comunque prima dell'erogazione dell'intero contributo, comporta la revoca con effetto dalla data di dichiarazione del fallimento.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 3 dell'art. 8 comporta la revoca totale o parziale dei contributi ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 2.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'art. 8 comporta la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. La revoca dei contributi concessi viene altresì disposta:

a) quando l'interessato non abbia ottenuto la concessione della linea funiviaria o l'autorizzazione all'appartamento della pista da sci, entro il termine fissato dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui all'art. 2;

b) nel caso di insorveglianza del contratto di categoria nei confronti del personale occupato, giurisdizionalmente accertata.

11. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 10 l'insorveglianza del contratto di categoria, accertata anche su segnalazione delle organizzazioni sindacali, comporta la sospensione delle agevolazioni fino all'avvenuta regolarizzazione delle posizioni contrattuali.

12. Nel caso di violazione dell'obbligo di non ridurre le riserve, il capitale ed i prestiti dei soci di cui al comma 2 dell'art. 8, i contributi per iniziative di ricapitalizzazione sono revocati e viene recuperato il 20 per cento del contributo concesso per ogni anno o frazione di anno mancante alla scadenza del predetto termine, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

13. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

L'erogazione delle anticipazioni relative ai contributi in conto capitale a favore di soggetti privati è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie, con possibilità di esclusione per particolari categorie di soggetti o di iniziative previste dalla presente deliberazione;

p) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Le iniziative non rictranti nelle priorità di cui alla lettera c) del comma 1, non sono considerate ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, la deliberazione di cui al comma 1 si applica, qualora non diversamente specificato, alle domande presentate successivamente alla data della sua approvazione.

4. La proposta di deliberazione è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché, ai contenuti di cui alla lettera a) del comma 1, ai comitati agricoli comprensoriali di cui all'art. 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

5. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere d), g), n) ed o) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 4.

6. La giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al presente articolo ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

7. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 6 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della giunta provinciale del disegno di legge concernente il programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

8. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

#### Art. 91.

##### Obblighi dei richiedenti

1. L'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 7.

##### Obblighi dei richiedenti

1. La concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere, anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

a) cinque anni dalla data di acquisto, ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili o bestiame da riproduzione;

b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio competente della regolare esecuzione delle opere, ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. Nel caso di piani di miglioramento materiale, l'approvazione degli stessi, ai termini del sesto comma dell'art. 12, comporta l'obbligo di attuare il piano secondo le previsioni.

3. La concessione di premi, indennità e sussidi alle aziende agricole comporta l'obbligo di rispettare gli impegni sottoscritti dai richiedenti nelle domande.

4. Con la deliberazione di concessione la giunta provinciale può stabilire, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'art. 4, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati risultati economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

5. In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti o per soddisfare esigenze di interesse agricolo conseguenti a nuovi indirizzi di politica agraria provinciale o comunitaria, la giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.

6. Con la deliberazione di concessione, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 12, vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.

7. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono impegnarsi:

a) al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi;

b) ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;

c) a comunicare tempestivamente alla provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

8. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 6 viene effettuato dal servizio competente secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4.

#### Art. 92.

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è introdotto il seguente:

#### «Art. 7-bis

##### Sanzioni

1. Nel caso in cui non siano osservati gli obblighi relativi ai beni mobili ed al bestiame da riproduzione di cui al comma 1 dell'art. 7, le relative agevolazioni sono revocate e le somme già erogate sono recuperate maggiorate degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca per le scoperture di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

2. La revoca di cui al comma 1 non è disposta qualora l'impresa sostituisca contestualmente i beni mobili o il bestiame da riproduzione oggetto di agevolazione con altri beni o capi aventi caratteristiche analoghe. In tal caso il nuovo bene o i nuovi capi non possono essere ammessi ad altre agevolazioni e sono soggetti ai vincoli ancora gravanti sui beni o sui capi sostituiti.

3. Nel caso in cui i beni immobili per i quali le agevolazioni sono state concesse vengano alienati, ceduti o distolti dalla destinazione, anche a seguito di mancato utilizzo, prima della scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 7, le relative agevolazioni sono rideterminate in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli di cui al medesimo comma.

Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di cui al comma 1.

4. Nel caso di piani di miglioramento materiale, qualora il servizio competente accertasse l'attuazione del piano approvato ai sensi del sesto comma dell'art. 12 non rispetto le previsioni in esso contenute e che comprometta il miglioramento duraturo e sostanziale della situazione dell'azienda, le agevolazioni concesse sono revocate e le somme già erogate sono recuperate con la maggiorazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

5. L'inosservanza, relativamente ad una parte degli investimenti, del divieto di alienare, cedere o distogliere dalla destinazione di cui al comma 1 dell'art. 7, comporta la revoca pro quota delle agevolazioni, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3, e la rideterminazione proporzionale delle stesse, purché permangano le finalità economiche dell'investimento complessivo. In caso contrario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano relativamente all'intero investimento.

6. Nel caso di cessazione dell'attività da parte del soggetto beneficiario, in pendenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 7, si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3.

7. La revoca di cui al comma 6 non è disposta ed i contributi rimanenti sono liquidati al soggetto subentrante nel caso di affitto dei fondi rustici, di cessione, conferimento o affitto di azienda, di fusione o trasformazione di impresa nonché di successione nell'impresa per causa di morte, sempreché il subentrante sia compreso tra i soggetti di cui all'art. 2, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi; in caso di successione per causa di morte il subentrante, qualora non risulti già iscritto all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, deve risultare iscritto entro un anno dall'avvenuta successione. In caso di affitto, allo scadere del contratto l'erogazione delle agevolazioni è disposta a favore del proprietario del fondo rustico o del titolare dell'azienda, qualora i medesimi continuino ad esercitare l'impresa nel rispetto degli obblighi originariamente assunti.

8. Il mancato rispetto dei vincoli di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7 comporta la revoca totale o parziale delle agevolazioni ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione di cui all'art. 4.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 6 dell'art. 7 comporta la revoca delle agevolazioni concesse ed il recupero delle somme eventualmente erogate in via anticipata, con la maggiorazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

10. Nel caso di iniziative agevolate a valere sui fondi di rotazione, le fattispecie di revoca totale, di riduzione o revoca parziale delle agevolazioni di cui al presente articolo rimangono sanzionate con le modalità di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

11. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della provincia.

#### Art. 93.

##### *Limiti nelle provvidenze contributive e creditizie*

1. Il settimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 5 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, è sostituito dal seguente:

«L'entità dell'intervento provinciale, nonché la durata del prestito o del mutuo agevolato sono e fissate, ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 4, per tipo di intervento, per categorie di beneficiari e per settore produttivo, in relazione alla zona considerata, dalla giunta provinciale (tramite la deliberazione di cui all'art. 4, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal primo comma del presente articolo o, se più favorevoli, dei limiti stabiliti per le corrispondenti categorie o settori dai regolamenti CEE in materia di agricoltura)».

#### Art. 94.

##### *Domande*

1. I commi primo, secondo, quinto e nono dell'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, sono abrogati.

2. Al comma terzo dell'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, le parole «di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle parole «di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 4».

3. Al settimo comma dell'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, le parole «vincolo di parentela sino al terzo grado o di affinità di primo grado» sono sostituite dalle parole «vincolo di parentela sino al terzo grado o di affinità sino al secondo grado».

#### Art. 95.

##### *Individualizzazione delle iniziative agevolabili*

1. Dopo l'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, è introdotto il seguente:

#### «Art. 10-bis

##### *Individualizzazione delle iniziative agevolabili*

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 4, ed entro tre mesi dall'inizio di ciascun periodo in riferimento al quale sono presentate le domande, la giunta provinciale individua, secondo le modalità previste dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 4, le iniziative agevolabili, sulla base degli ordini di priorità, degli stanziamenti autorizzati nel bilancio annuale e delle previsioni di realizzazione degli investimenti.

2. Per i fini di cui al comma 1 della giunta provinciale, qualora necessario, provvede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio da riservare alle iniziative da individuarsi ai sensi del medesimo comma 1».

#### Art. 96.

##### *Concessione dei benefici*

1. Il quarto comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è sostituito dai seguenti commi:

«I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati:

a) previo parere del comitato tecnico per il settore agricolo di cui all'art. 12-bis, per progetti di investimento nonché per eventuali altre iniziative individuate con la deliberazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 che programmino spese o comportino interventi finanziari di importo superiore a quello fissato con la medesima deliberazione e comunque ad un miliardo di lire;

b) previo parere tecnico-amministrativo del servizio competente negli altri casi.

Il parere di cui alla lettera a) del quarto comma verifica in particolare la conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla presente legge e dagli strumenti di programmazione del settore, la validità ed idoneità delle medesime rispetto alla situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente, nonché la congruità tecnico-amministrativa delle iniziative stesse e della relativa spesa.

Il parere di cui alla lettera b) del quarto comma, fermo restando quanto stabilito ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 4, concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

Per l'istruttoria ai fini della valutazione tecnico-economico-finanziaria delle domande, nonché per i pareri di cui al quarto comma, la giunta provinciale può affidare incarichi, previa stipula di apposita convenzione, ad istituti di credito, ad enti di garanzia, oppure ad esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale in economia e finanza aziendale, con particolare riferimento alle imprese agricole.

I pareri di cui al quarto comma sostituiscono il parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44».

2. Al secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, sono soppresse le parole: «di cui al quarto comma dell'art. 10».

## Art. 97.

*Comitato tecnico per il settore agricolo*

1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 96 della presente legge, è introdotto il seguente:

## «Art. 12-bis

*Comitato tecnico per il settore agricolo*

1. Per la valutazione delle domande di agevolazione è istituito il comitato tecnico per il settore agricolo, di seguito denominato comitato, con funzioni consultive.

2. Il comitato è nominato dalla giunta provinciale, rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina ed è composto da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, che lo presiede;
- b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di strutture civili o un suo delegato;
- c) il dirigente del servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola;
- d) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;
- e) il dirigente del servizio infrastrutture agricole e riordino fondiario;
- f) un ingegnere civile del ruolo della provincia;
- g) un architetto del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
- h) due esperti nominati dalla giunta provinciale, di cui uno in materia di economia aziendale e uno in materia di economia e politica agraria.

3. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente in materia di agricoltura può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

4. Con il provvedimento di nomina viene nominato anche il vicepresidente del comitato, scelto tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2.

5. I componenti del comitato di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 2, possono, in caso di impedimento, farsi rappresentare di volta in volta mediante delega scritta.

6. Il comitato stabilisce con norme regolamentari interne il proprio funzionamento. Il comitato delibera a maggioranza di voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un dipendente assegnato al dipartimento competente in materia di agricoltura.

8. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

## Art. 98.

*Varianti ai progetti esecutivi*

1. All'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 9 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di varianti superiori ai predetti limiti, le stesse possono essere approvate in sede consultiva dalla giunta provinciale previa acquisizione dei pareri di cui al quarto comma dell'art. 12 e fermo restando che le stesse non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.»

## Art. 99.

*Realizzazione anticipata degli acquisti*

1. Al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 12 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, le parole «compresse le opere di sistemazione idraulico-agraria a livello aziendale connesse allo stesso» sono sostituite dalle parole «compresse le opere irrigue e di sistemazione idraulico-agraria a livello aziendale connesse allo stesso, nonché la provvista di capitale di cui all'art. 48-bis».

2. Al terzo comma dell'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di calamità naturali, sinistri o di iniziative rese necessarie a seguito di provvedimento dell'autorità competente, si prescinde dalla predetta autorizzazione in linea tecnica in fase preventiva.»

## Art. 100

*Accounti*

1. L'art. 15 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5 è sostituito dal seguente:

## «Art. 15.

*Accounti*

1. Con la deliberazione di cui al primo comma dell'art. 4 può essere prevista la liquidazione di accounti, in base a stati di avanzamento delle iniziative, fino all'ottanta per cento del contributo concesso, dedotto l'eventuale anticipo; in ogni caso l'entità dell'accounto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative.»

## Art. 101.

*Anticipazione delle agevolazioni*

1. Dopo l'art. 16 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è introdotto il seguente:

## «Art. 16-bis

*Anticipazione delle agevolazioni*

1. La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente a enti di garanzia, aziende ed istituti di credito somme da utilizzare per la concessione di anticipazioni sulle agevolazioni di cui alla presente legge, limitatamente alle iniziative individuate dalla deliberazione di cui all'art. 4.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla gestione e all'utilizzo delle assegnazioni di cui al medesimo comma 1 secondo i criteri, le modalità e le direttive stabiliti in apposita convenzione.

Detta convenzione stabilisce in particolare:

- a) le modalità di erogazione e di amministrazione dei fondi assegnati a titolo di anticipazione, nonché le modalità di utilizzo degli stessi;
- b) i criteri per l'istruttoria delle domande, da effettuare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni;
- c) il compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo;
- d) le modalità e i termini per l'inoltro alla giunta provinciale delle proposte di approvazione delle iniziative agevolabili, ai fini dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 10-bis;
- e) le modalità ed i termini per la rendicontazione delle agevolazioni anticipate, nonché gli ulteriori obblighi di informazione;
- f) le modalità di recupero delle agevolazioni nel caso di mancata concessione delle stesse;
- g) gli adempimenti per assicurare il rispetto dei principi di cui alle leggi provinciali 30 novembre 1992, n. 23, concernente «Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».

3. Ad avvenuta erogazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 delle anticipazioni delle agevolazioni previste dal presente articolo, la giunta provinciale dispone, anche con unico provvedimento, la concessione delle agevolazioni medesime oppure il diniego delle stesse, relativamente alle iniziative non agevolabili ai sensi della presente legge.

4. Le anticipazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche relativamente alle agevolazioni di cui alle leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28 e 7 aprile 1992, n. 14, limitatamente ad interventi di importo non superiore ai limiti stabiliti dalla deliberazione di cui, rispettivamente, all'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 ed all'art. 3 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14.»

## Art. 102.

*Strutture zootecniche*

1. Al primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, le parole «Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche» sono sostituite dalle parole «Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche nonché lo sviluppo delle attività di turismo equestre».

## Art. 103.

*Miglioramento e potenziamento del patrimonio zootecnico*

1. Al quarto comma dell'art. 33 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 15 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, le parole «qualora ne facciano domanda entro trenta giorni dal loro abbattimento» sono sopresse.

## Art. 104.

*Apicoltura*

1. Al secondo comma dell'art. 36 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 15 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, le parole «entro trenta giorni dalla data del provvedimento medesimo» sono sopresse.

2. Al terzo comma dell'art. 36, le parole «entro il 30 giugno di ogni anno» sono sopresse.

## Art. 105.

*Aquacultura ed elicottura*

1. Al terzo comma dell'art. 37 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1985, n. 38, le parole «entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo» sono sopresse.

## Art. 106.

*Alpicoltura e foraggicoltura*

1. All'art. 36 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 43 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, dopo il quinto comma è introdotto il seguente:

«Per le iniziative di cui al presente articolo non si applica l'ordine di priorità previsto dall'art. 3 e le relative agevolazioni non sono cumulabili con altre concesse per le stesse finalità ai sensi delle vigenti leggi provinciali o statali».

## Art. 107.

*Attività dimostrativa e promozionale*

1. Al primo comma dell'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 45 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente nuova lettera:

«o-bis) la regolarizzazione tavolare-catastale delle opere demaniali pertinenti la bonifica, le verifiche circa lo stato di manutenzione, la sufficienza e la stabilità delle opere e degli impianti di proprietà o in concessione dei consorzi di bonifica, nonché lo studio e la predisposizione di progetti di massima o esecutivi concernenti la sistemazione o il recupero delle predette opere o impianti».

2. Al quarto comma, numero 5, dell'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, le parole «i termini di presentazione delle domande saranno fissati con la deliberazione di cui all'art. 10» sono sopresse.

## Art. 108.

*Abrogazione del quarto comma dell'art. 41 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17*

1. Il quarto comma dell'art. 41 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 18 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è abrogato.

## Art. 109.

*Acquisto macchine ed attrezzature*

1. Il terzo comma dell'art. 43 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, è sostituito dal seguente:

«In alternativa ai benefici di cui ai commi precedenti possono essere concessi contributi in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole contratte direttamente con società di leasing operanti nel settore agricolo ed aventi i requisiti fissati con la deliberazione di cui all'art. 4».

2. Il quinto comma dell'art. 43 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, è abrogato.

## Art. 110.

*Sviluppo della proprietà diretto-oliviviviva*

1. Il decimo comma dell'art. 44 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 46 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al primo comma non sono soggette a termini di presentazione».

## Art. 111.

*Provvidenze integrative del concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento*

1. Il tredicesimo comma dell'art. 45 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 23 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo non sono soggette a termini di presentazione».

## Art. 112.

*Condizioni di intervento*

1. L'art. 46 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 15 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 è sostituito dal seguente:

## «Art. 46»

*Condizioni di intervento*

1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, la provincia imputa le provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, attuando gli interventi di cui al presente capo.

2. L'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità naturale o avversità atmosferica, la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di provvidenze da applicare e la relativa spesa prevista per i fini di cui al comma 3, sono fissate con deliberazione della giunta provinciale, da assumersi entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 costituisce anche proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanezione dei decreti di sua competenza ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185».

## Art. 113.

*Agevolazioni creditizie e contributive per il ripristino delle strutture e per la provvista di capitale di esercizio*

1. Il primo comma dell'art. 47 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato da ultimo dall'art. 47 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Le provvidenze di cui all'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 possono essere accordate dalla giunta provinciale anche prima dell'emanazione da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste dei decreti di sua competenza ai sensi della legge medesima».

2. Il secondo, il terzo ed il quarto comma del medesimo art. 47 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 sono abrogati.

## Art. 114.

*Interventi per la difesa attiva e passiva*

1. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 24 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, sono sostituiti dai seguenti:

«Ai consorzi di cui al primo comma che attuano la difesa passiva anche per i danni da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle colture agricole non ricomprese nel decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di cui all'art. 9, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per i danni al bestiame non previsti dall'art. 6 della legge medesima, ma ritenuti importanti per l'economia agricola provinciale, nonché per i danni che derivano ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, n. 5), della presente legge a seguito delle predette avversità atmosferiche, può essere concesso un contributo sino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

«Con la deliberazione di cui all'art. 4, la giunta provinciale determina l'elenco delle colture agricole e la tipologia dei danni al bestiame e alle società di cui al precedente comma e fissa il termine per la presentazione delle domande e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti».

*Capo XIII*

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 1972, N. 28 CONCERNENTE «PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE E POTENZIARE GLI IMPIANTI IDRICI COOPERATIVE AGRICOLE E LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO».

## Art. 115.

*Abrogazione del quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28*

1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come da ultimo modificato dall'art. 40 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, è abrogato.

## Art. 116.

*Soggetti beneficiari*

1. Il numero 6) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, è sostituito dal seguente:

«6) alle cooperative agricole appositamente costituite ed ai consorzi di miglioramento fondiario per la realizzazione di impianti per la difesa antiparassitaria eseguiti a diretto vantaggio dei fondi interessati».

2. Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come da ultimo modificato dall'art. 20 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della presente legge si considerano imprese agricole familiari diretto-coltivatrici quelle il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito per almeno il cinquanta per cento direttamente ed abitualmente dai componenti il nucleo familiare; per il calcolo del fabbisogno normale di lavoro si fa riferimento ai valori medi unitari di cui all'art. 81 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificato da ultimo dall'art. 8 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5».

## Art. 117.

*Directive e procedure per le agevolazioni*

4. L'art. 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, è sostituito dal seguente:

## «Art. 3.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono fissate dalla giunta provinciale nell'ambito della deliberazione di cui all'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo sostituito dall'art. 90 del provvedimento legislativo concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia».

2. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni si osservano, in quanto applicabili, le seguenti disposizioni della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17:

a) articoli 7, 10, 12, 13, 14 e 15, come da ultimo modificati dagli articoli 91, 94, 96, 98, 99 e 100 del provvedimento legislativo concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia»;

b) articoli 7-bis, 10-bis, 12-bis e 16-bis, come introdotti dagli articoli 92, 95, 97 e 101 del provvedimento legislativo concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia»;

c) art. 16, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5.

3. L'acquisto di macchine ed attrezzature agricole può essere effettuato anche prima dell'adozione del formale atto di concessione delle provvidenze di cui all'art. 1, purché sia stato espresso parere favorevole da parte del servizio competente».

*Capo XIII*

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 7 APRILE 1992, N. 14 CONCERNENTE «INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA».

## Art. 118.

*Programmazione delle iniziative*

1. L'art. 3 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 è sostituito dal seguente:

## «Art. 3.

*Programmazione delle iniziative*

1. Per le finalità di cui al comma 1 della presente legge, la giunta provinciale, in relazione agli interventi previsti dal titolo II e dagli articoli 24 e 25, determina con propria deliberazione:

a) gli ordini di priorità degli interventi eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative e ai soggetti ammessi;

b) le spese ammissibili per tipo di iniziativa, i parametri per la valutazione della significatività della spesa di investimento ammissibile, i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile, nonché, ove necessario, quelli di agevolazione concedibili;

c) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge;

d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, avvalendosi eventualmente di appositi schemi-tipo, nonché la documentazione da presentare unitamente alla domanda e quella da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e degli anticipi;

e) il periodo di validità delle domande non accolte per l' esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

f) la tipologia di iniziative e i limiti di spesa per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 12-bis della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17;

g) le modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili;

h) i criteri e le modalità in base ai quali sono concesse le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale in più soluzioni;

i) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione della stessa, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento nei confronti dei soggetti privati e all'ottanta per cento nei confronti degli altri soggetti, e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni nei confronti di soggetti privati, con esclusione delle cooperative e dei consorzi, è subordinata, nei casi previsti dalla presente deliberazione, all'acquisizione di idonee garanzie;

l) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Alla deliberazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2,3,4,5,6,7 ed 8 dell'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

3. Per la concessione, la liquidazione e l'erogazione delle agevolazioni previste dal titolo II e dagli articoli 24 e 25 si osservano, in quanto applicabili, le seguenti disposizioni della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17:

a) articoli 7, 10, 12, 13, 14 e 15 come da ultimo modificati dagli articoli 91, 94, 96, 98, 99 e 100 del provvedimento legislativo concernente: «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia»;

b) articoli 7-bis, 10-bis, 12-bis e 16-bis, come introdotti dagli articoli 92, 95, 97 e 101 del provvedimento legislativo concernente: «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia»;

c) art. 16, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5».

#### Capo XIV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 29 MAGGIO 1980, N. 14 CONCERNENTE: «PROVVEDIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZAZIONE DELLE FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA».

#### Art. 119.

*Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia.*

1. L'art. 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, come modificato da ultimo dall'art. 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 2.

*Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia.*

1. È istituito un organo consultivo per l'applicazione della presente legge denominato «Comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia».

2. Il comitato è composto dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di energia, che lo presiede, dal dirigente del servizio energia, con funzioni di vicepresidente, da sette funzionari dell'amministrazione provinciale adetti alle attività concernenti l'agricoltura, l'edilizia, l'industria, l'energia, i lavori pubblici, l'ambiente, il turismo, e da due esperti nei campi rispettivamente delle fonti alternative e del risparmio energetico e dell'economia e finanza aziendale.

3. Qualora lo ritenga opportuno, l'assessore provinciale competente nella materia dell'energia può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

4. I membri del comitato ed il segretario sono nominati con deliberazione della giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura nella quale è stata disposta la nomina.

5. Il comitato può, di volta in volta, invitare a partecipare alle varie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti per l'esame di problemi specifici.

#### 6. Il comitato:

a) esprime pareri sul piano di intervento di cui all'art. 3, nonché sulle domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della giunta provinciale e comunque per le domande di importo superiore a un miliardo;

b) propone alla giunta provinciale, in relazione ai propri compiti, la realizzazione di studi, interventi e ricerche in campo energetico;

c) propone l'adozione di specifici provvedimenti per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

7. Sulle domande di agevolazione di cui alla lettera a) del comma 6 il comitato si esprime sulla conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla legge e dagli strumenti di programmazione del settore energetico, nonché sull'ammissibilità delle iniziative e sulla relativa spesa.

8. Per le domande presentate da imprese, la cui spesa ammissibile a contributo risulti di importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della giunta provinciale, ed in ogni caso di importo superiore ad un miliardo di lire, il parere del comitato riguarda anche l'idoneità rispetto alla situazione economico-finanziaria aziendale.

9. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni di congruità tecnico-amministrativa rese dal servizio competente, o, per i medesimi fini e previa stipula di apposite convenzioni, da istituti di credito, oppure da esperti iscritti ai vari ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

10. Le iniziative per le quali non è previsto il parere del comitato sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente.

Il predetto parere concerne la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché l'entità del contributo spettante.

11. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

12. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

13. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia».

#### Art. 120.

#### Concessione dei contributi

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, come da ultimo modificato dall'art. 12 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7 è sostituito dal seguente:

«I contributi vengono concessi secondo una graduatoria di priorità approvata annualmente dalla giunta provinciale entro il 31 marzo, secondo i criteri stabiliti nel piano di intervento di cui all'art. 3».

## Capo XV

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 30 NOVEMBRE 1992, N. 23 CONCERNENTE «PRINCIPI PER LA DEMOCRATIZZAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA PROVINCIALE E NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO».

## Art. 121.

*Domande di concessione di contributi e finanziamenti*

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è sostituito dal seguente:

«2. Oltre a quanto previsto al comma 1, le domande relative ad interventi per importo di spesa ammissibile superiori a quelli determinati dalla giunta provinciale con propria deliberazione devono altresì riportare indicazioni in ordine agli obiettivi dell'intervento, alle modalità di finanziamento della spesa prevista, agli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi e, per le imprese, specificazioni in ordine alla situazione economico-finanziaria e alle prospettive di sviluppo aziendale.»

## Art. 122.

*Partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo*

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, dopo le parole «istanza di partes» sono inserite le parole «, esclusi i casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili economici.»

## TITOLO III

NUOVA DISCIPLINA IN FAVORE DEGLI ORGANISMI COLLETTIVI DI GARANZIA COSTITUITI TRA LE IMPRESE OPERANTI IN PROVINCIA DI TRENTO.

## Art. 123.

*Ambito di applicazione*

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori economici e di sostenere in particolare la piccola impresa nonché l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, la giunta provinciale attua gli interventi previsti dal presente titolo, secondo i criteri definiti negli articoli seguenti, finalizzati al sostegno delle attività statutarie degli enti di garanzia fidi.

2. Possono accedere agli interventi del presente titolo gli enti di garanzia fidi costituiti in forma di cooperative, consorzi o società consorziali, anche in forma cooperativa, aventi sede ed operanti esclusivamente nella provincia di Trento, che abbiano un capitale o un fondo consorziale non inferiore a quello previsto dalla normativa nazionale per gli enti ed organismi di garanzia e che risultino i più rappresentativi, con riferimento al numero delle imprese associate, dei settori economici rispettivamente dell'industria, dell'artigianato, del commercio e turismo, nonché della cooperazione. Possono altresì accedere agli interventi del presente titolo anche i consorzi di secondo grado costituiti tra i predetti enti.

3. In prima applicazione della presente legge sono individuati, per i fini di cui ai commi 1 e 2, i seguenti enti di garanzia fidi:

- Consorzio garanzia collettiva fidi - Confidi - società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trento;
- Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trento;
- Cooperativa provinciale garanzia fidi - Cooperfidi - società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Trento;
- Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento - Terfidi - con sede in Trento;
- Consorzio nazionale di garanzia fidi di secondo grado - Assofidi - con sede in Trento.

4. Nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3, gli interventi possono essere disposti a condizione che i rispettivi statuti risultino conformi alle disposizioni della presente legge alla data di presentazione della domanda di ammissione.

## Art. 124.

*Interventi provinciali per i fondi rischi*

1. Al fine di favorire la prestazione di garanzie e l'assunzione di rischi connessi alla concessione di finanziamenti alle imprese associate, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti di garanzia di cui all'art. 123, denominati enti nella presente legge, finanziamenti da destinare alla costituzione e all'incremento di fondi rischi previsti dai rispettivi statuti.

2. Gli interventi sono disposti, in conformità agli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità fissati nelle deliberazioni di attuazione previste dalle seguenti disposizioni:

- art. 4-bis della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come introdotto dall'art. 6 della presente legge, per il Consorzio garanzia collettiva fidi - Confidi;
- art. 3 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13, come sostituito dall'art. 23 della presente legge, per la Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento;
- art. 7 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come sostituito dall'art. 42 della presente legge, per la Cooperativa provinciale garanzia fidi - Cooperfidi;
- art. 10 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come modificato dall'art. 131 della presente legge, per il Consorzio di garanzia fidi di secondo grado - Assofidi;
- art. 4 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come sostituito dall'art. 48 della presente legge, per il Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento - Terfidi.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 devono in particolare prevedere che i finanziamenti destinati all'integrazione dei fondi rischi siano commisurati tenuto conto del volume delle garanzie o dei rischi a carico degli enti, nonché dell'entità delle variazioni intervenute nell'ammontare delle quote sottoscritte e versate e nella consistenza dei mezzi propri risultanti dai bilanci degli enti.

4. Con le medesime deliberazioni possono inoltre essere previste, in deroga ai criteri di cui al comma 3, apposite riserve di fondi per la costituzione o l'incremento di fondi rischi da destinare a specifiche iniziative o categorie di soggetti, con particolare riferimento alle piccole imprese di nuova costituzione, in special modo per promuovere l'imprenditorialità giovanile.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo destinati alla prestazione di garanzie costituiscono adeguamento dei mezzi propri degli enti e si qualificano, in quanto tali, come assegnazioni in conto capitale.

## Art. 125.

*Interventi provinciali per i fondi a destinazione speciale*

1. La giunta provinciale assegna finanziamenti agli enti di cui all'art. 123 per la costituzione e l'incremento di fondi a destinazione speciale previsti da specifiche norme di legge, secondo le disposizioni e le modalità ivi stabilite. I predetti fondi sono indicati nell'allegato A) alla presente legge.

2. Con deliberazione della giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le modalità per la distinta evidenziazione nel bilancio degli enti dei predetti fondi e per l'imputazione agli stessi dei costi di gestione e degli interessi maturati. Le modalità di gestione finanziaria dei fondi da parte degli enti, nonché i termini e le modalità per la rendicontazione annua della gestione dei fondi medesimi. Ove necessario saranno disposte le integrazioni conseguenti alle convenzioni stipulate per la gestione dei fondi previsti al comma 1.

3. Relativamente ai fondi di cui al presente articolo la giunta provinciale è autorizzata a richiedere agli enti la restituzione delle quote degli stessi che dovessero risultare permanentemente eccedenti i fabbisogni d'utilizzo.

#### Art. 126.

##### Ulteriori interventi

1. Gli enti possono utilizzare gli interessi maturati sui fondi rischi alimentati con finanziamenti della provincia per le attività previste dai relativi statuti, con particolare riferimento alle attività di consulenza e di assistenza finanziaria prestata dagli enti alle imprese associate per il reperimento e l'efficiente utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse.

#### Art. 127.

##### Adeempimenti degli enti

1. Gli interventi finanziari della provincia disposti ai sensi del presente titolo sono subordinati all'osservanza da parte degli enti dei seguenti adempimenti:

a) la riserva della nominata da parte della giunta provinciale di un numero di componenti nel consiglio di amministrazione che rappresenti almeno due decimi degli amministratori e comunque non inferiore a tre, di cui uno scelto fra i funzionari provinciali appartenenti alle strutture del dipartimento competente in materia e uno designato dalle minoranze consiliari. Qualora risulti previsto nello statuto un comitato esecutivo, alla giunta provinciale deve essere riservata la nomina di almeno un componente;

b) l'indicazione nel passivo dello stato patrimoniale di una o più componenti denominate «fondo rischi provincia autonoma di Trento», i predetti fondi rischi sono alimentati con i finanziamenti integrativi disposti dalla provincia ai sensi delle disposizioni della presente legge;

c) l'indicazione nei conti d'ordine della situazione patrimoniale del volume delle garanzie prestate e dei rischi assunti a carico dell'ente;

d) la devoluzione a riserva di almeno la metà degli utili netti annuali;

e) l'imputazione delle perdite sopportate dall'ente in ragione delle garanzie prestate per gli interventi di cui all'art. 124, con esclusione degli interventi di cui al comma 4 del predetto articolo, ai fondi costituiti con gli apporti provinciali di cui al medesimo articolo in misura non superiore alla proporzione degli stessi riservati ai fondi rischi complessivi costituiti presso l'ente;

f) l'obbligo di non distribuire le riserve tra i soci durante la vita della società ed il divieto di remunerare il capitale ad un tasso superiore a quello legale;

g) in caso di scioglimento, la restituzione del residuo del fondo rischi di cui alla lettera b) e degli eventuali fondi a destinazione speciale di cui all'art. 125 alla provincia. L'obbligo di restituzione è disposto comunque nei limiti delle integrazioni apportate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1992, n. 19;

h) la trasmissione alla provincia, nei termini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 128, dell'ultimo bilancio annuale, regolarmente approvato, corredato della relazione degli amministratori nonché degli elementi indicati al comma 3;

i) la previsione nei rispettivi statuti della possibilità di adesione da parte di tutte le imprese appartenenti al settore di operatività dell'ente.

2. In relazione agli adempimenti di cui al comma 1 gli enti provvedono, qualora necessario, all'adeguamento dei loro statuti entro i termini fissati dalla giunta provinciale con le deliberazioni di cui all'art. 128. Le proposte di adeguamento degli statuti per gli enti di cui al comma 3 dell'art. 123, le proposte degli statuti per gli altri enti, nonché tutte le altre proposte di ulteriori modifiche degli statuti sono sottoposte al preventivo esame della giunta provinciale, che deve esprimersi entro novantadue giorni dal ricevimento delle proposte; trascorso tale termine l'esame si intende favorevole.

3. Qualora gli enti non provvedano agli adempimenti di cui al comma 2 nei termini stabiliti, la giunta provinciale dispone la revoca dei finanziamenti concessi ai sensi del presente titolo, maggiorati degli interessi ad un tasso pari a quello vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di assunzione del provvedimento di revoca, per le scoperture di cassa della provincia presso il proprio tesoriere.

4. Gli elementi di cui alla lettera h) del comma 1 sono rappresentati da:

a) i risultati conseguiti nell'esercizio, con particolare riferimento agli interventi attuati ai sensi degli articoli 124 e 125;

b) le attività finanziate ai sensi dell'art. 126;

c) il volume delle operazioni finanziarie effettuate sulla base delle garanzie prestate e dei rischi assunti;

d) il totale delle somme corrisposte nell'esercizio dall'ente a soggetti terzi in ragione delle garanzie prestate e dei rischi assunti;

e) i termini delle convenzioni con aziende, istituti di credito ed altri enti, o le eventuali variazioni intervenute nelle stesse.

#### Art. 128.

##### Deliberazioni della giunta provinciale

1. Con deliberazioni della giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande per gli interventi di cui al presente titolo, nonché per la trasmissione dei bilanci ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 127;

b) i termini per l'adeguamento degli statuti in relazione agli adempimenti di cui all'art. 127;

c) le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 124;

d) le modalità per la concessione delle garanzie di cui all'art. 129;

e) le altre modalità necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'art. 124 è stabilita la percentuale massima di copertura delle garanzie e dei rischi a fronte dei quali è azionabile l'imputazione delle perdite ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 127, nonché le modalità e i criteri per l'imputazione delle perdite stesse.

#### Art. 129.

##### Garanzie dirette

1. Oltre agli interventi finanziari di cui all'art. 124, la giunta provinciale a sostegno dell'attività degli enti è autorizzata a prestare, con le modalità fissate con le deliberazioni di cui all'art. 128, fidejussione sussidiaria ai sensi del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

#### Art. 130.

##### Abrogazioni di legge esistenti

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 sono abrogati:

a) la legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13 concernente «Interventi a favore della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento»;

b) gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 concernente «Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia»;

c) il titolo VI della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione»;

d) la legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 25 concernente «Integrazione dei fondi rischi costituiti dal Consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie imprese operanti nella provincia di Trento nei settori commerciali e turistico»;

e) l'art. 12 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28 concernente «Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988»;

f) gli articoli 16 e 18 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 concernente «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato»;

g) gli articoli 13, 17 e 18 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente «intercetti provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 cessa di trovare applicazione in provincia di Trento la legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, concernente «integrazione dei "fondi rischi" costituiti dai Consorzi provinciali di garanzia collettiva FIDI in favore delle piccole e medie industrie della regione».

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 continuano tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle predette norme.

#### Art. 131.

##### Modificazioni della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7

1. All'art. 10 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, concernente «Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad intercetti previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta provinciale determina con propria deliberazione le modalità per la concessione dell'integrazione, nonché i criteri di utilizzo della stessa.»;

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

2. Le norme modificate ai sensi del comma 4 continuano tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle predette norme.

#### TITOLO IV

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINANZIARIE

#### Capo I

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 132.

##### Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la giunta provinciale provvede all'adozione o all'adeguamento delle deliberazioni di attuazione delle leggi di incentivazione alle disposizioni di cui agli articoli 6, 23, 42, 48, 62, 81, 90, 117, 118 e 124 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'adeguamento delle deliberazioni di cui al comma 1 agli indirizzi ed ai criteri fissati dal programma di sviluppo provinciale ai sensi degli articoli 2 e 124 è effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di riforma o di adeguamento del programma di sviluppo provinciale approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale provvede ad istituire il comitato tecnico di cui all'art. 97 e ad adeguare la composizione dei comitati tecnici in carica alle disposizioni di cui agli articoli 7, 26, 36, 54, 60, 80 e 119.

4. Le disposizioni in materia di individuazione delle iniziative agevolabili di cui agli articoli 10, 24, 43, 49, 64, 82 e 95 si applicano alle domande presentate a valere per l'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore dei provvedimenti di adozione o di adeguamento delle deliberazioni di attuazione di cui al comma 1.

5. Le disposizioni in materia di obblighi dei richiedenti e sanzioni di cui agli articoli 19, 20, 32, 33, 39, 40, 52, 53, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 87, 88, 91 e 92 trovano prima applicazione in relazione alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge. La giunta provinciale può fissare con proprie deliberazioni, anteriormente all'adozione o all'adeguamento delle deliberazioni di cui al comma 1 e con le procedure previste dalla presente legge per l'adozione delle medesime, quanto necessario a dare attuazione alle predette disposizioni.

6. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, le disposizioni della presente legge relative a legge per le quali sia prevista l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 1, nonché le disposizioni di cui al titolo terzo relative alla nuova disciplina in favore degli organismi collettivi di garanzia, trovano prima applicazione in riferimento alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti di adozione o di adeguamento delle deliberazioni di cui al comma 1.

7. Fatto salvo quanto disposto dai commi 5 ed 8, le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle predette disposizioni, nonché per la concessione di nuove agevolazioni e per la disciplina dei relativi rapporti in riferimento a domande presentate fino alla data di entrata in vigore delle deliberazioni di cui al comma 1.

8. In caso di cessazione dell'attività commerciale, le disposizioni relative alle fattispecie di esclusione della revoca delle agevolazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come sostituito dall'art. 53 della presente legge, si applicano anche ai rapporti sorti nel periodo di vigenza della legge 22 dicembre 1983, n. 46, non ancora esauriti.

#### Capo II

##### NORME FINANZIARIE

#### Art. 133.

##### Riferimenti di autorizzazione di spesa e rinvii

1. Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come sostituito dall'art. 9 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui agli articoli 33-bis, secondo comma, 35-ter, quarto comma, 35-octies, terzo comma, 69, secondo comma e 75 primo comma della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (cap. 42481).

2. Per i fini di cui al terzo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come introdotto dal comma 1 dell'art. 12 della presente legge, ed al comma 2 dell'art. 46 della stessa legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come sostituito dall'art. 13 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'art. 40, primo comma, della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (cap. 42540).

3. Per i fini di cui all'art. 82-ter della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, introdotto dall'art. 21 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'art. 82-bis della stessa legge provinciale n. 4 (capitolo 42434).

4. Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 5-ter della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13, come introdotto dall'art. 28 della presente legge, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati col comma 4 dell'art. 23 della stessa legge provinciale n. 13 (capitolo 44245).

5. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui al comma 3 dell'art. 3-bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come introdotto dall'art. 38 della presente legge.

6. Per i fini di cui all'art. 10-bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come introdotto dall'art. 45 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 10 della stessa legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (capitolo 46201).

7. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui al comma 3 dell'art. 12-bis della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8, come introdotto dall'art. 56 della presente legge.

8. Per i fini di cui all'art. 7-bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come introdotto dall'art. 66 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7 della stessa legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (capitolo 48250).

9. Con successiva legge provinciale si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, sostituito dall'art. 68 della presente legge.

10. Per i fini di cui al comma 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come introdotto dall'art. 85 della presente legge, si utilizza la copertura dell'onere disposta con l'art. 13, commi 2, 4 e 5 della stessa legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, tenuto conto dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 7 della medesima legge, disposta con l'art. 86 della presente legge.

11. Per i fini di cui al settimo comma dell'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'art. 96 della presente legge, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati dal n. 4 del primo comma dell'art. 56 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41801).

12. Per i fini di cui all'art. 16-bis della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'art. 101 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per la concessione delle agevolazioni di cui alla stessa legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

13. Per i fini di cui alla lettera o)-bis del primo comma dell'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come introdotto dall'art. 107 della presente legge, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati dal n. 4 del primo comma dell'art. 56 della stessa legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (cap. 41801).

14. Per i fini di cui al terzo comma dell'art. 43 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito dall'art. 109 della presente legge, si utilizzano le autorizzazioni dei limiti d'impegno disposte per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al primo comma dell'art. 43 della stessa legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

15. Per i fini di cui all'art. 46 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituito dall'art. 112 della presente legge, si utilizza una quota delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'art. 47 della stessa legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (capitolo 41431).

16. Per i fini di cui al comma 1 dell'art. 124, si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per le medesime finalità dalle leggi provinciali richiamate al comma 2 del medesimo art. 124 (capitoli 42401, 44240, 46230, 49700 e 47191).

Per i fini di cui all'art. 125 si utilizzano le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle specifiche norme di legge richiamate nel comma 1 dello stesso art. 125.

18. Per il rischio derivante dalle concessioni delle garanzie di cui all'art. 129, si utilizza una quota degli stanziamenti disposti dal comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6 (capitolo 84129).

## Art. 134.

## Copertura degli oneri

1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lire 30.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 26, 36, 54, 60, 80, 97 e 119, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato numero 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di lire 30.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1 a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'art. 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

## Art. 135.

## Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'art. 3 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

| Competenza   | in milioni di lire |      |      |      |
|--|--------------------|------|------|------|
|  | 1993               | 1993 | 1994 | 1995 |
| <i>in diminuzione:</i>   |                    |      |      |      |
| Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso  |                    |      |      |      |
| - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24) - art. 123 - Nuova legge - Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive cod. mecc. 1119021232                      | 30                 | 30   | 30   | 30   |
| <i>in aumento:</i>   |                    |      |      |      |
| Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni), legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 - art. 80 cod. mecc. 214210101 | + 30               | + 30 | + 30 | + 30 |

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'art. 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'art. 134 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo art. 134.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 23 agosto 1993

BAZZANELLA

(Omissis).

94R0420

---

## RETTIFICHE

---

**AVVERTENZA.** — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

---

### AVVISI DI RETTIFICA

---

**Comunicato relativo alla legge regionale della Campania 45 novembre 1993, n. 39, recante: «Regolamentazione e fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».** (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 50 del 22 novembre 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 17 del 30 aprile 1994).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 16 del 28 marzo 1994, nel testo della legge regionale citata in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 4, comma 2, lettera c): leggesi «per le fasce c) e d) il 15% del reddito», al posto di: «per le fasce c) e d) il 25% del reddito» come erroneamente pubblicato;

all'art. 4, comma 4, leggesi: «Il Consiglio Regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto all'amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977 n. 513 ...», al posto di: «Il Consiglio Regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto all'amministrazione e mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto all'amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977 n. 513 ...» come erroneamente pubblicato;

all'art. 11, comma 2, terzo rigo, leggesi: «dell'art. 58 della Legge 5 agosto 1978 n. 457», al posto di: dell'art. 58 della Legge 5 agosto 1958 n. 457» come erroneamente pubblicato.

94R0451

---

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIJA, redattore  
ADONIS ANDRIANI, vice redattore

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 3.

### MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994  
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:                                   |            | <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:                                  |            |
| - annuale  | L. 357.000 | - annuale  | L. 85.000  |
| - semestrale   | L. 195.500 | - semestrale   | L. 45.500  |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale: |            | <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: |            |
| - annuale  | L. 65.500  | - annuale  | L. 199.500 |
| - semestrale   | L. 46.000  | - semestrale   | L. 106.500 |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:                        |            | <b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:     |            |
| - annuale  | L. 200.000 | - annuale  | L. 687.000 |
| - semestrale   | L. 108.000 | - semestrale   | L. 379.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

|   |          |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale  | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»                 | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione                   | L. 1.380 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione           | L. 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione       | L. 1.400 |

#### Supplemente straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|   |            |
|---|------------|
| Abbonamento annuale   | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.490   |

#### Supplemente straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Abbonamento annuale               | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350  |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

|   |              |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna    | L. 1.500     |
| per ogni 96 pagine successive                                     | L. 1.500     |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata                   | L. 4.000     |

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|  |            |
|--|------------|
| Abbonamento annuale  | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale                                       | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450   |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita, pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 0 0 9 4 \*

L. 5.200